



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1043

Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Indice

1. DDL S. 1043 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1043	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	10
1.3.2.1.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 123(pom.) del 09/07/2024	11
1.3.2.1.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 135(pom.) del 10/09/2024	27
1.3.2.1.3. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 145(pom.) del 29/10/2024	34
1.3.2.1.4. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 153(pom.) del 04/12/2024	41
1.3.2.1.5. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 82(pom.) del 28/01/2025	51
1.3.2.1.6. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 162(pom.) del 28/01/2025	52
1.3.2.1.7. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 84(ant.) del 29/01/2025	53
1.3.2.1.8. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 169(pom.) del 04/03/2025	54
1.3.2.1.9. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 175(pom.) dell'08/04/2025	64
1.3.2.1.10. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 179(ant.) del 23/04/2025	78
1.3.2.1.11. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 181(pom.) del 13/05/2025	176
1.4. Trattazione in consultiva	184
1.4.1. Sedute	185
1.4.2. Resoconti sommari	186
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	187

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 88(pom., Sottocomm. pareri) del 01/04/2025188
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	189
1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 213(pom.) del 26/11/2024190
1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 232(ant.) del 29/01/2025 .	194
1.4.2.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 243(ant.) del 05/03/2025 .	202
1.4.2.2.4. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 244(ant.) del 12/03/2025 .	206
1.4.2.2.5. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 250(ant.) del 09/04/2025 .	213
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	224
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367(pom.) del 01/04/2025	225
1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 383(pom.) del 14/05/2025	230
1.4.2.3.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 406(pom.) del 01/07/2025	233
1.4.2.3.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 411(ant.) del 03/07/2025	238
1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	244
1.4.2.4.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 269(ant.) del 04/02/2025	245

1. DDL S. 1043 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1043

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Titolo breve: *Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti*

Iter

23 aprile 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1043

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Simona Petrucci \(FdI\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Guido Quintino Liris \(FdI\)](#) (aggiunge firma in data 10 aprile 2024)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 febbraio 2024**; annunciato nella seduta n. 164 del 28 febbraio 2024.

Classificazione TESEO

TUTELA DELLA SALUTE, RADIAZIONI IONIZZANTI, SICUREZZA NEL LAVORO

[Articoli](#)

PROVINCE AUTONOME (Art.1), REGIONI (Art.1), OBBLIGHI (Art.1), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.1), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Manfredi Potenti \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 10 settembre 2024).

Assegnazione

Assegnato alla **8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)** in sede redigente l'11 aprile 2024. Annuncio nella seduta n. 178 dell'11 aprile 2024.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1043

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1043

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **PETRUCCI e LIRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2024

Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Onorevoli Senatori. Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 contiene norme di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom e dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, stabilendo disposizioni fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, anche mediante riordino della normativa di settore.

Tale decreto necessita di alcune modifiche - che debbono avere forza di legge, in considerazione della relativa natura - volte ad integrarne le concernenti disposizioni per garantire la massima efficacia, sotto il profilo tecnico ed amministrativo, delle misure di prevenzione e contrasto dei citati pericoli.

Il decreto legislativo non considera adeguatamente che, per la prevenzione del rischio da radon, occorrono, innanzitutto, studi del suolo e del sottosuolo che riguardino, in particolare, la natura mineralogica e geochimica dei litotipi affioranti tesi a valutare preventivamente il rischio di inquinamento naturale sito-specifico da radon, nonché, solo nell'ipotesi in cui siano presenti, dei materiali da costruzione.

La proposta di integrazione dell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, mediante aggiunta della lettera *d-bis*), ha, quindi, lo scopo di indicare, nel Piano nazionale d'azione per il radon, anche i criteri per la definizione degli studi geologici aventi i fini sopra menzionati.

La medesima finalità è perseguita dalla proposta di modifica, con l'aggiunta di un ulteriore periodo finale, della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, considerando che la concentrazione di radon va verificata rispetto a: tipi di roccia e suolo, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e del suolo.

Al fine di rendere più efficaci le attività di prevenzione in esame, risulta, altresì, necessario che le attività per l'individuazione delle aree prioritarie di intervento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, siano avviate già in fase di pianificazione territoriale sulla base della normativa urbanistica regionale.

La proposta di aggiunta del comma 3-*bis* nell'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ha, quindi, la finalità di imporre l'obbligo di acquisire, in sede di disciplina degli studi di pianificazione territoriale, una apposita e circostanziata valutazione del rischio di inquinamento radon, approvata dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

Ferma restando la necessità delle citate attività in sede di pianificazione e prevenzione, va considerato che, in caso di risanamento, occorre la previsione di una propedeutica attività consistente nella valutazione preliminare dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell'ambito territoriale significativo, nonché l'estensione dell'opera di bonifica al suolo e al sottosuolo, non limitandola alla struttura dell'edificio; tutto ciò per rimediare, in maniera decisiva, alla eventuale presenza di gas radon, tenendo conto delle sue correlazioni e della sua provenienza.

Ciò emerge, chiaramente, dall'esperienza tecnica maturata nel corso degli anni, di cui tiene conto il

Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2024, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2024.

La proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 15 e dell'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ha, pertanto, il fine ultimo di garantire che la scelta di ogni azione di rimedio da applicare, in particolare ad un edificio, sia preceduta dalla valutazione di tutti gli elementi rilevanti, sulla base di indicazioni fornite da professionisti aventi specifiche competenze multidisciplinari e trasversali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) i criteri per la definizione degli studi geologici, con particolare riguardo alla natura mineralogica e geochimica dei litotipi affioranti tesi a valutare preventivamente il rischio di inquinamento naturale sito-specifico da radon ed eventualmente dei materiali da costruzione »;

b) all'articolo 11, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ad inserire, nella norma urbanistica regionale che disciplina gli studi di pianificazione territoriale, l'obbligo di una valutazione sito-specifica del rischio di inquinamento radon, approvato dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. »;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ; in questo caso la progettazione è eseguita in accordo con le linee guida contenute nel Piano di cui all'articolo 10, ovvero valutando parametri pertinenti quali, tra gli altri, la concentrazione di radon in tipi di roccia e suolo, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e del suolo; »;

d) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate attraverso la valutazione preliminare dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell'ambito territoriale significativo, nonché mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in interventi di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10 »;

e) all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di analisi e progettazione di interventi di prevenzione, mitigazione, bonifica e risanamento di costruzioni da sostanze inquinanti ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58018

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 123(pom.) del 09/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024
123^a Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 16,30.*

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che le memorie acquisite nel corso delle audizioni svolte sui disegni di legge n. 948 (Modifiche alla legge quadro sulle aree protette) e n. 1180 (decreto-legge n. 91 del 2024 - Campi Flegrei), nonché i contributi pervenuti sull'atto del Governo n. 161 (Modifiche al sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra) saranno pubblicati nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha presentato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1162, un emendamento volto a trasfondere il contenuto del decreto-legge in esame nel decreto-legge n. 76 del 2024, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, e chiede pertanto alla rappresentante del Governo di chiarire alla Commissione quali siano gli intendimenti del Governo in merito al prosieguo dei lavori.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che il Governo non insiste per la conversione in legge del decreto-legge in titolo, in quanto il contenuto dello stesso potrà essere ora affrontato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76.

Alla luce di quanto comunicato dalla rappresentante del Governo, il PRESIDENTE comunica che la Commissione terminerà di svolgere nella mattinata di domani le audizioni già calendarizzate, dopo di che l'esame dei temi trattati dal provvedimento in titolo proseguirà nell'ambito dell'esame del disegno

di legge di conversione del decreto-legge n. 76.

La Commissione prende atto.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che, come preannunciato, il Governo ha presentato l'emendamento 9.0.1000, pubblicato in allegato, che trasfonde nel decreto-legge in esame il contenuto del decreto-legge n. 91 del 2024, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.

Propone pertanto di fissare a lunedì 15 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al suddetto emendamento 9.0.1000.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Facendo seguito a quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana, il PRESIDENTE comunica che tra i disegni di legge di iniziativa parlamentare dei quali i Gruppi hanno richiesto l'avvio dell'esame è ricompreso il disegno di legge n. 1132, recante disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare, che si va ad aggiungere ai disegni di legge n. 1003, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, n. 1043, in materia di radiazioni ionizzanti, e n. 1055, in materia di interporti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1162

Art. 9

9.0.1000

Il Governo

Dopo il Capo II, aggiungere i seguenti:

"Capo II-bis

ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

«Art. 9-bis

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024;

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio

2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023.

«Art. 9-ter

(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

a) a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

1) sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma, comprendono, altresì, gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario;

2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata», uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) ad esercitare i poteri sostituivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a),

numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono l'indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale della Stato.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 - 2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

b) nella misura di euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000

per l'anno 2028 ed a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027, euro 40.376.000 per l'anno 2028 e euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;

c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024;

b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;

c) dell'entità delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;

d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma e non ancora avviati;

e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;

f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;

g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le

politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data del 3 luglio 2024, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;

b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisistico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede, altresì, al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

15. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole «, per la cui esecuzione» fino alla fine del periodo sono soppresse;
- b) il secondo periodo è soppresso.

16. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del piano straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 140/2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

«Art. 9-quater

(*Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei*)

1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter, nonché quelli indicati nell'articolo 9-quinquies del presente decreto sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa, altresì, la deroga alle seguenti disposizioni normative:

- a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
- c) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2008;
- d) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:

1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7.

3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

«Art. 9-quinquies

(*Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica*)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000,00 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

«Art. 9-sexies

(Contributi per l'autonoma sistemazione)

1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00 per quelli composti da tre persone, di euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-nonies del presente decreto, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia

stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

«Art. 9-septies

(Interventi di nuova costruzione)

1. Al fine di garantire l'incolinità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento, e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolinità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

«Art. 9-octies

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro il 1° settembre 2024, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data del 3 luglio 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno

economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 9-novies

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammisible una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;

b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare, altresì, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresì, la finalità e la idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;

d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

5. I Comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.

6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

7. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;

d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 5, secondo periodo;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;

b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

«Art. 9-decies

(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui alla presente Capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- b) al terzo periodo le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «venti unità», le parole: «nove di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove di personale non dirigenziale» e le parole: «fino al numero massimo di quattro unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino al numero massimo di otto unità»;
- c) all'ottavo periodo, le parole: «e di 655.664 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 907.339 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025».

«Art. 9-undecies

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-*decies*, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli «Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)» di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

Capo II-ter

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

«Art. 9-*duodecies*

(*Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia*)

1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario Straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.

7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.

«Art. 9-terdecies

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2025»;

b) al comma 3, le parole: «euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui», «euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui», «euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui», «euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui» ed «euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «euro 6.268.803 annui»; «euro 11.908.750 annui»; «euro 3.177.860 annui»; «euro 6.128.730 annui» e «euro 75.996.252 annui»;

c) al comma 8, alinea e lettera a), le parole «euro 62.669.029 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.000.000 per l'anno 2024».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione», è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91.".

1.3.2.1.2. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 135(pom.) del 10/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2024
135^a Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice TUBETTI (*FdI*) segnala che, con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse per l'8^a Commissione, l'articolo 1, comma 6, modifica la disciplina del registro delle tecnologie per il fotovoltaico, al fine di chiarire che non solo gli impianti fotovoltaici ma anche le relative celle devono essere prodotte negli Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 8, comma 1, prevede l'accantonamento di risorse relative ad autorizzazioni di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, tra cui alcune di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

L'articolo 10, comma 2, ha abrogato la disposizione della legge antitrust che imponeva alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato - qualora intendessero rendere disponibili a società da esse partecipate o controllate, in mercati diversi, beni o servizi di cui avessero la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte - di rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, anche alle imprese concorrenti.

L'articolo 10, comma 13, prevede la non applicazione alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. di alcune disposizioni in materia di contenimento della spesa, sino alla durata dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 (tratta Quarto d'Altino-Trieste) e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

L'articolo 11, commi 1 e 2, incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 16 autorizza l'organo commissoriale di Ilva S.p.a. ad utilizzare le somme derivanti dalla sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla medesima società in amministrazione straordinaria anche

per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 20 prevede un contributo a fondo perduto volto a contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini.

L'articolo 21 autorizza il Comune di Napoli ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari detentori delle unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio denominato "Le Vele" di Scampia oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati in conseguenza del crollo verificatosi lo scorso 22 luglio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ([n. 187](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE \(FI-BP-PPE\)](#), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che l'articolo 26, comma 4, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.

Ai sensi del successivo comma 5, i decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riconoscere e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico; c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività; d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico; e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.

Secondo la relazione illustrativa, il titolo e le premesse, lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle suddette lettere b) e d), mentre l'articolo 1 dello schema fa riferimento alla sola lettera d).

Lo schema definisce i regimi amministrativi: per la costruzione ovvero l'esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili; per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Esso si compone di 15 articoli e di 4 allegati.

L'articolo 1 delimita l'oggetto e individua le finalità del provvedimento.

Esso fa salve le disposizioni del Testo unico dell'edilizia ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione degli interventi e prevede che le regioni e gli enti locali si adeguino al

decreto in esame entro 120 giorni e che, in caso di mancato rispetto di tale termine, trovi applicazione il decreto in esame. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al decreto in esame ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 2 reca i principi generali.

L'articolo 3 prevede che gli interventi oggetto del provvedimento in esame siano considerati di interesse pubblico prevalente in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.

I casi in cui - per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche - la suddetta disposizione non trovi applicazione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle priorità stabilite nel PNIEC.

È fatta salva l'individuazione delle aree idonee.

L'articolo 4 detta le definizioni.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di digitalizzazione delle procedure e modelli unici.

Per la realizzazione degli interventi, l'articolo 6 individua solo tre regimi amministrativi - attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica - che si applicano agli interventi individuati, rispettivamente, dagli allegati A, B e C allo schema in esame e che sono disciplinati nel dettaglio dai tre articoli successivi.

L'articolo 7 assoggetta dunque al regime dell'attività libera gli interventi elencati nell'allegato A, con l'intento di ricondurre nell'alveo di una categoria unitaria interventi attualmente ascrivibili ai regimi della manutenzione ordinaria, dell'edilizia libera, della comunicazione e, in alcuni casi residuali, della dichiarazione di inizio lavori asseverata e della denuncia di inizio lavori.

Il regime dell'attività libera non si applica agli interventi ricadenti sui beni culturali oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio o in aree naturali protette o all'interno di siti della rete Natura 2000. Pertanto, qualora gli interventi elencati nell'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti in questione, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8.

La realizzazione degli interventi che insistano su aree o su immobili assoggettati a vincolo paesaggistico è invece consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, in esito ad una procedura particolarmente accelerata. Tale autorizzazione non è necessaria qualora gli interventi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiale della tradizione locale.

Infine, al di fuori dei casi suddetti, qualora sussista uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8. La medesima disposizione si applica agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.

L'articolo 8 disciplina la procedura abilitativa semplificata (PAS) che si applica agli interventi elencati nell'allegato B, individuando la relativa tempistica.

La relazione illustrativa ricorda che tale istituto rappresenta, tanto a legislazione vigente quanto nell'impostazione dello schema in esame, una ipotesi intermedia tra l'attività libera e l'autorizzazione vera e propria, in quanto la formazione del titolo abilitativo non richiede una espressa manifestazione di volontà da parte dell'amministrazione precedente, quanto più semplicemente il decorso di un termine senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego.

L'articolo 9 disciplina il procedimento di concessione dell'autorizzazione unica per gli interventi di cui all'allegato C, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del codice dell'ambiente, individuando la relativa tempistica.

L'articolo 10 disciplina il procedimento di concessione delle superfici e di risorse pubbliche, ove necessarie ai fini della realizzazione degli interventi.

L'articolo 11 reca le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazioni dei precedenti articoli 7 e 8.

L'articolo 12 prevede che i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del codice dell'ambiente e apporta una serie di modifiche agli allegati alla parte seconda del codice che individuano i progetti di competenza statale e quelli di competenza regionale e i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale e quelli di competenza regionale.

L'articolo 13 apporta alcune modifiche di coordinamento ad altri testi normativi in materia di fonti rinnovabili.

L'articolo 14 dispone l'abrogazione delle disposizioni elencate nell'allegato D allo schema in esame.
L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE propone di fissare a domani, mercoledì 11 settembre, alle ore 18, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire, in maniera tale che le audizioni possano essere concentrate nel pomeriggio di martedì 17 settembre e che la Commissione possa poi procedere, nella settimana successiva, all'esame e al voto del parere, qualora siano pervenuti nel frattempo l'intesa in Conferenza unificata e il parere del Consiglio di Stato, attualmente mancanti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale ([n. 185](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, la riserva non è stata sciolta e la votazione del parere avrà luogo in altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Discussione e rinvio)

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, volto a modificare il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che ha trasposto nell'ordinamento interno la direttiva europea recante norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Come riferisce la relazione illustrativa, l'intervento si basa sull'assunto che il decreto legislativo in questione non consideri adeguatamente che, per la prevenzione del rischio da radon, occorrono, innanzitutto, studi del suolo e del sottosuolo che riguardino, in particolare, la natura mineralogica e geochimica dei litotipi affioranti tesi a valutare preventivamente il rischio di inquinamento naturale sito-specifico da radon, nonché, solo nell'ipotesi in cui siano presenti, dei materiali da costruzione.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, che contiene un unico comma suddiviso in 5 lettere, che apportano altrettante modifiche al decreto legislativo n. 101 del 2020.

La lettera a) amplia l'oggetto del Piano nazionale d'azione per il radon, prevedendo che esso debba individuare anche i criteri per la definizione degli studi geologici, aventi i fini sopra menzionati.

La lettera b) prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano inserire, nella norma urbanistica regionale che disciplina gli studi di pianificazione territoriale, l'obbligo di valutazione sito-specifica del rischio di inquinamento radon.

La lettera c) interviene sui livelli massimi di riferimento radon per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024, prevedendo che la progettazione debba essere eseguita in accordo con le linee guida contenute nel suddetto Piano nazionale d'azione per il radon, ovvero valutando parametri pertinenti

quali, tra gli altri, la concentrazione di radon in tipi di roccia e suolo, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e del suolo.

La lettera d) dettaglia le modalità mediante le quali devono essere effettuate le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici, specificando che esse debbano essere effettuate attraverso la valutazione preliminare dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell'ambito territoriale significativo, nonché mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante.

La lettera e) modifica i requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon, prevedendo che l'abilitazione professionale che essi devono avere non deve essere più quella per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili (come previsto attualmente), bensì quella per lo svolgimento di attività di analisi e progettazione di interventi di prevenzione, mitigazione, bonifica e risanamento di costruzioni da sostanze inquinanti.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1003) *Tilde MINASI. - Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti*

(Discussione e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI \(FdI\)](#) illustra il provvedimento in titolo, volto a integrare la normativa a tutela del paesaggio che - secondo la relazione illustrativa - ha creato notevoli criticità per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, esonerati dall'obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge n. 10 del 1977 e dell'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 1982.

Ai sensi del suddetto articolo 13 della legge Bucalossi, l'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata.

Il terzo comma dell'articolo 13 prevede che le regioni stabiliscano il contenuto e il procedimento di formazione dei programmi, individuino i comuni esonerati dall'obbligo di dotarsi degli stessi e prevedano le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

L'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 1982 ha previsto che i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti siano esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione e che le regioni indichino quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti siano invece tenuti a dotarsene. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico e industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.

Il disegno di legge in esame si compone di due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina le aree tutelate per legge, prevedendo che, nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi delle disposizioni suddette, le aree inserite negli strumenti urbanistici siano escluse dal vincolo paesaggistico.

L'articolo 2 prevede che il disegno di legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La senatrice [SIRONI \(M5S\)](#) chiede un chiarimento sulla *ratio* del provvedimento.

La senatrice [MINASI \(LSP-PSd'Az\)](#), in qualità di presentatrice del disegno di legge, spiega che il provvedimento è volto a colmare una lacuna evidenziata in sede giurisprudenziale, che crea difficoltà operative per quei comuni in cui il piano regolatore svolge anche una funzione attuativa e in cui non è necessario il vincolo paesaggistico.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(1124) DE POLI. - Legge quadro in materia di interporti

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) illustra i provvedimenti in titolo, che introducono una nuova disciplina quadro in materia di interporti, volta a sostituire quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990.

L'Atto Senato 1055, d'iniziativa dei deputati Rotelli e altri, è volto a stabilire i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete, nell'ambito delle materie di legislazione concorrente concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 1 individua le finalità, reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e detta le definizioni di "interporto" e di "Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica".

Esso stabilisce inoltre che gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale e che la rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è demandata l'istituzione di un elenco dei soggetti gestori degli interporti.

L'articolo 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui la ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione, approvi il Piano generale per l'intermodalità e individui i nuovi interporti e gli interventi necessari al potenziamento degli interporti esistenti.

L'articolo 3 elenca le condizioni per l'individuazione di nuovi interporti.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di composizione e funzionamento del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

L'articolo 5 prevede che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale e che i soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.

Si prevede inoltre che gli enti pubblici concedenti costituiscano sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie in favore dei gestori dell'interporto interessato già convenzionati con il MIT. I gestori possono riscattare le aree suddette dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili.

L'articolo 6 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti - garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a trenta - e reca uno stanziamento per il finanziamento dei suddetti progetti.

Si prevede inoltre che i gestori delle infrastrutture ferroviarie possano provvedere, con oneri a proprio carico, all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di ultimo miglio, anche ai fini dell'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria e dell'unificazione degli *standard* tecnici e normativi di sicurezza nonché di capacità dell'infrastruttura.

Infine, i gestori degli interporti sottoscriveranno con RFI appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri dell'Unione europea in materia di adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati e di funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali.

L'articolo 7 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 8 reca le abrogazioni e prevede l'adeguamento della legislazione regionale.

L'Atto Senato 1124, d'iniziativa del senatore De Poli, è volto a disciplinare le procedure per la realizzazione di nuovi interporti e il riconoscimento degli interporti esistenti.

L'articolo 1 - il cui contenuto corrisponde ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera - individua le finalità e reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 2 elenca le caratteristiche necessarie affinché un'infrastruttura possa considerarsi un interporto e chiarisce che tale qualifica è riconosciuta alle infrastrutture esistenti prima della data di entrata in vigore del disegno di legge in esame e già riconosciute ai sensi della legge n. 240 del 1990. Esso prevede inoltre che l'infrastruttura interportuale debba essere di proprietà di una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, anche costituita in forma consortile.

L'articolo 3 prevede che gli interporti siano considerati infrastrutture di pubblico interesse anche nei casi in cui la proprietà sia privata e che il reperimento delle aree necessarie per la realizzazione dell'interporto possa avvenire anche mediante le procedure previste dal Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Esso prevede inoltre che la realizzazione dell'interporto e la sua gestione siano soggette ad autorizzazione da parte del MIT e definisce la natura della gestione dell'interporto, stabilendo, tra l'altro, che i soggetti che svolgono attività interportuale in qualità di gestori o di proprietari agiscono in regime di diritto privato, in deroga a quanto previsto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, qualora siano partecipati da enti pubblici.

Infine, l'articolo in esame esenta i proprietari e i gestori degli interporti dal pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la regolazione dei trasporti.

L'articolo 4 disciplina la realizzazione di nuovi interporti in regime di concessione di lavori e servizi, prevedendo che l'area sulla quale è realizzato l'interporto sia concessa al gestore in diritto di superficie. L'articolo 5 prevede che il MIT, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti in regime concessorio e reca uno stanziamento per il finanziamento dei suddetti progetti.

L'articolo 6 - che riproduce il contenuto dell'articolo 7 del testo approvato dalla Camera - reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 7 prevede che i proprietari o i gestori degli interporti possano chiedere ai gestori delle infrastrutture ferroviarie, previa analisi dei costi e benefici e individuazione delle necessarie risorse finanziarie, l'adeguamento delle connessioni ferroviarie di ultimo miglio. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria sono in ogni caso tenuti ad accogliere le domande quando i proprietari o i gestori degli interporti finanziano l'intervento richiesto con oneri a proprio carico.

L'articolo 8 - che corrisponde all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera - reca le abrogazioni e prevede l'adeguamento della legislazione regionale.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativi agli accumuli di energia elettrica

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame di una proposta di indagine conoscitiva volta ad acquisire elementi di conoscenza più approfonditi in materia di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di accumuli di energia.

Il programma dell'indagine conoscitiva si articolerà nelle audizioni di esperti della materia; agenzie di settore; operatori economici pubblici e privati; università ed enti di ricerca; Ministeri interessati e altre istituzioni nazionali, europee ed internazionali ed entro martedì 17 settembre, alle ore 18, i Gruppi potranno integrare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativi agli accumuli di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.3.2.1.3. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 145(pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024
145^a Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Intervengono il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava e i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante e per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone preliminarmente di fissare a domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 20, il termine entro il quale i Gruppi potranno trasmettere l'indicazione dei nominativi di eventuali soggetti da audire, specificando che le audizioni saranno concentrate nella giornata di martedì 5 novembre. A tal fine, invita i Gruppi a indicare un numero ristretto di soggetti, riservandosi, in caso contrario, di ridurre le liste al fine di renderle compatibili con la tempistica prospettata.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a lunedì 11 novembre, alle ore 17.

La Commissione conviene sulla tempistica di esame proposta dal Presidente.

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome dei relatori PETRUCCI (*FdI*) e ROSSO (*FI-BP-PPE*), illustra il provvedimento in esame.

L'articolo 1 torna sulla disciplina delle valutazioni ambientali, più volte modificata nel corso degli ultimi anni. Il comma 1 reca, a tal fine, numerose novelle al codice dell'ambiente, intervenendo, tra l'altro, sull'ordine di priorità di trattazione dei procedimenti di competenza delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, sulla verifica di assoggettabilità a VIA e sulla valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto.

In particolare, la lettera a) interviene sull'ordine di priorità di trattazione dei procedimenti di competenza delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC; rende permanente la struttura di supporto alla Commissione VIA-VAS composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri

appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e prevede che, ove sussistano motivate esigenze di carattere funzionale ovvero organizzativo, i Presidenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC possono disporre l'assegnazione alla Commissione VIA-VAS di progetti di spettanza della Commissione PNRR-PNIEC.

La lettera b) chiarifica la disciplina e i termini relativi alla verifica di assoggettabilità a VIA e al giudizio di esclusione da VIA subordinata a prescrizioni e prevede che anche il progetto escluso da VIA debba essere realizzato in un termine fissato nel provvedimento di esclusione, comunque inferiore a cinque anni, dovendosi altrimenti rinnovare il giudizio di assoggettabilità a VIA, per verificare eventuali mutamenti del contesto e delle condizioni ambientali.

La lettera c) prevede che la comunicazione circa l'avvenuta pubblicazione sul sito *internet* del MASE della documentazione che il proponente allega all'istanza di VIA venga effettuata anche nei confronti del proponente medesimo, in modo tale che egli abbia conoscenza dell'avvio del procedimento.

La lettera d) introduce un'ipotesi di silenzio assenso per in caso di mancato riscontro, da parte delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, alle richieste di sospensione del termine entro cui presentare la documentazione integrativa a valle delle fasi di consultazione del pubblico. Essa disciplina poi le modalità e i termini entro cui il Ministero della cultura deve verificare l'adeguatezza della relazione paesaggistica che il proponente è tenuto ad accludere all'istanza di VIA, al fine di evitare che dopo un lungo *iter* procedimentale lo schema di provvedimento di VIA possa non essere concordato dal competente direttore generale del Ministero della cultura per difetto degli elementi istruttori necessari al compimento delle valutazioni paesaggistiche.

La lettera e) - oltre a precisare che, nei casi di progetti di competenza statale, l'autorità preposta ad adottare il provvedimento di VIA è il competente direttore generale del MASE - prevede, tra l'altro, che il Ministero della cultura debba motivare adeguatamente l'eventuale diniego del concerto e che il deferimento della questione al Consiglio dei ministri possa avvenire solo in caso di suo dissenso rispetto al parere favorevole delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC (e non già - in virtù del combinato disposto con la precedente lettera d) - per mancanza di elementi idonei a compiere una valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto). La deliberazione del Consiglio dei ministri che superi il dissenso del Ministero della cultura sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA di segno favorevole, che comprende anche l'autorizzazione paesaggistica.

La lettera f) reca chiarimenti della disciplina della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Infine, la lettera g) precisa che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è il competente direttore generale del MASE.

Il comma 2 prevede che - per i progetti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - il proponente debba allegare all'istanza di VIA anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

Il comma 3 autorizza il MASE ad avvalersi del GSE per il supporto operativo alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Il comma 4 autorizza il Ministero della difesa a definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare. Qualora gli interventi inseriti in tale programma siano sottoposti a VIA, la valutazione: è svolta dalla Commissione PNRR-PNIEC, è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un unico provvedimento. Le medesime misure di semplificazione trovano applicazione, ai sensi del comma 5, con riferimento agli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa.

L'articolo 2, comma 1, abroga le disposizioni che disciplinano il Piano per la transizione energetica delle aree idonee (PITESAI), volto a individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Il PITESAI - adottato con un decreto ministeriale del 2021 sulla base di una disposizione di legge introdotta in sede di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 - è

stato recentemente annullato dal TAR del Lazio.

Il comma 2 vieta il conferimento di nuovi permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare, fatta eccezione per le concessioni da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi già rilasciati. Le attività di coltivazione svolte sulla base di concessioni già conferite o che possono ancora essere conferite nei termini predetti proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

Il comma 3 concerne le proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, al fine di tararle sul tempo effettivamente necessario per la messa in produzione delle riserve accertate, con possibile riperimetrazione di aree non necessarie, da poter ridestinare ad altri usi.

Il comma 4 riduce da 12 a 9 miglia dalla linea di costa e dalle aree protette il perimetro dell'area in cui vige il divieto di svolgimento delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi a mare.

Il comma 5 interviene sulla disciplina del *gas release* (procedura per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli), prevedendo che nell'Alto Adriatico - il cui perimetro viene ridefinito - sia consentito, ai soli fini della partecipazione alla procedura in questione, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate, a patto che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. La relazione illustrativa chiarisce che è una sola l'istanza già presentata che rientrerebbe nell'ambito di applicazione della disposizione in esame.

Il comma 6 interviene sulla disciplina del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccati, posticipando ulteriormente al 31 ottobre 2025 il termine ultimo della vendita, al fine di garantire la massima flessibilità a beneficio del sistema Paese nel gestire il gas stoccati dal GSE per il nuovo anno termico. Viene conseguentemente posticipato al 10 dicembre 2025 il termine per la restituzione del prestito, con esclusivo riferimento agli importi residui rispetto ai 1.000 milioni di euro che il GSE verserà alle entrate del bilancio dello Stato nel corso del 2024.

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni in materia di gestione della crisi idrica.

La lettera a) del comma 1 introduce la nuova definizione di "acque affinate" che include, oltre alle acque urbane, le acque reflue domestiche e industriali.

La lettera b) chiarisce i casi in cui le regioni non violano la normativa in materia di raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque all'avverarsi di un deterioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici e prevede che esse comunichino tempestivamente alle autorità di bacino le misure adottate al fine di conservare lo stato qualitativo dei corpi idrici.

Mentre la lettera c) contiene una modifica di coordinamento, la lettera d) prevede che il ravvenimento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei possano essere autorizzati non solo al fine di raggiungere l'obiettivo di qualità dei corpi idrici, ma anche in caso di crisi idrica, e che essi possano essere effettuati impiegando anche le acque affinate come definite dalla precedente lettera a).

La lettera e) amplia la definizione di servizio idrico integrato, ricomprensivo anche il riuso delle acque reflue.

Il comma 2 autorizza il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane a esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi della risorsa stessa.

L'articolo 4, comma 1, prevede che il gruppo di lavoro incaricato di svolgere le attività istruttorie finalizzate all'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto sia collocato presso la direzione generale del MASE competente in materia di economia circolare, invece che presso l'ufficio legislativo.

Il comma 2 aumenta da 19 a 21 il numero dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, in ragione dell'aumento dei componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate (e, in particolare, degli autotrasportatori e dei gestori dei rifiuti). Il comma in esame prevede inoltre che il legale

rappresentante dell'impresa possa, in presenza di determinate condizioni, assumere il ruolo di responsabile tecnico. Infine, esso inserisce le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato tra quelle che producono rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e che possano pertanto essere conferiti nei centri di raccolta urbani.

L'articolo 5 disciplina l'adozione del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al tunnel sub-portuale e alla diga foranea di Genova.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di bonifiche, finalizzate a consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi del PNRR di riqualificazione dei siti orfani.

Il comma 1 reca disposizioni speciali per gli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, con particolare riferimento alla definizione del piano di caratterizzazione e all'approvazione dei risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica e del progetto degli interventi.

Il comma 2 autorizza le ARPA ad avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati per lo svolgimento di una serie di analisi.

Il comma 3 apporta, infine, alcune modifiche al procedimento volto a determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni superino le soglie di contaminazione, nonché alla disciplina delle indagini svolte dalla provincia per identificare il responsabile.

L'articolo 7 fissa al 31 dicembre 2029 il termine entro il quale dovranno essere attuati gli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara; istituisce la struttura di supporto del commissario straordinario e attribuisce a quest'ultimo un compenso aggiuntivo.

L'articolo 8 reca disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo e, in particolare, sull'alimentazione del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (la piattaforma ReNDiS) e della banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita presso la Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico. In particolare, il comma 1 attribuisce priorità, ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai progetti già beneficiari delle risorse del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (che coprono soltanto le spese tecniche di progettazione degli interventi). Il comma in esame prevede inoltre che le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali intestate ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico siano insuscettibili di pignoramento o sequestro.

Il comma 2 prevede che le economie derivanti dalla chiusura contabile degli interventi inclusi negli accordi di programma del 2010, per la quota parte del MASE, vadano a integrare la dotazione finanziaria del suddetto Piano.

Il comma 3 prevede che i commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico possano nominare appositi soggetti attuatori del Piano, di cui è disciplinato il compenso, e che i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possano assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I commi 4 e 5 individuano il segretario generale dell'Autorità di distretto delle Alpi orientali quale Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano.

Il comma 6 prevede che le risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dalla legge di bilancio per il 2017 - limitatamente alle risorse assegnate dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese - siano revocate qualora i soggetti attuatori

omentano di registrare nella banca dati delle opere pubbliche - monitoraggio opere pubbliche la liquidazione delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta.

Il comma 7 proroga fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza per gli eventi eccezionali verificatisi a Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

Il comma 8 stanzia 10 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione delle convenzioni tra il Commissario straordinario per l'alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche e i soggetti di cui egli è autorizzato ad avvalersi per lo svolgimento delle sue funzioni.

I commi 9 e 10, al fine di assicurare un uniforme trattamento giuridico delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e, dunque, di garantire una coerenza del complessivo intervento statale in materia idrogeologica, individua ulteriori competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 1 prevede che, ai fini dello svolgimento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possa adottare linee guida per settori specifici.

I commi 2 e 3 dettano disposizioni in materia di determinazione del trattamento economico degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Il comma 4 autorizza il MASE a conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica, allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie ad assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR.

L'articolo 11 prevede che dal decreto-legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 7 in materia di struttura di supporto e di trattamento economico del commissario straordinario del SIN di Crotone.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, propone di considerare esaurita tale fase procedurale.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(1124) DE POLI. - Legge quadro in materia di interporti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, propone di considerare esaurita tale fase procedurale e, d'intesa con il relatore, di fissare a mercoledì 13 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, riferiti al disegno di legge n. 1055, già approvato dalla Camera dei deputati, da adottare quale testo base.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1003) Tilde MINASI. - Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con

popolazione inferiore a 10.000 abitanti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono richieste di intervento, propone di considerare esaurita tale fase procedurale e di procedere a fissare a lunedì 4 novembre, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie (n. 216)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ricordando che questo viene spesso tacciato dalle forze di maggioranza di rappresentare il "partito dei no", ma che è proprio grazie ad esso che, durante il Governo Conte I, è stato adottato il decreto-legge "sblocca cantieri", che ha consentito di velocizzare la realizzazione di tante infrastrutture di particolare importanza mediante la nomina dei Commissari straordinari.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Proposta di nomina del professor Ezio Mesini a Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare (n. 55)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice. Partecipano alla votazione i senatori [DE PRIAMO](#) (*FdI*), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [FAROLFI](#) (*FdI*), [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), [FINA](#) (*PD-IDP*), [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), [GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*), [IRTO](#) (*PD-IDP*), [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), [PETRUCCI](#) (*FdI*), [ROSA](#) (*FdI*), [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), [SIGISMONDI](#) (*FdI*), [SIRONI](#) (*M5S*) e [TUBETTI](#) (*FdI*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 10 voti favorevoli, 2 voti contrari, 2 astenuti e 1 voto nullo.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuta l'intesa in Conferenza unificata.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Essendo ancora in corso le audizioni presso la Commissione di merito, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.4. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 153(pom.) del 04/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024
153^a Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'ordine del giorno G/1272/14/8 (già em 4.0.16), pubblicato in allegato, e che l'ordine del giorno G/1272/2/8 è stato invece ritirato.

Comunica inoltre che il Governo ha preannunciato l'intenzione di esprimere parere favorevole sugli ordini del giorno G/1272/1/8, G/1272/4/8, G/1272/7/8, G/1272/11/8, G/1272/12/8 e G/1272/14/8, mentre ha fatto pervenire riformulazioni - delle quali i rispettivi proponenti hanno già preso visione - alla cui accettazione è condizionato il parere favorevole sugli ordini del giorno G/1272/3/8, G/1272/5/8, G/1272/8/8, G/1272/9/8, G/1272/10/8 e G/1272/13/8. Il Governo ha infine preannunciato l'intenzione di esprimere parere contrario sull'ordine del giorno G/1272/6/8.

La vice ministro GAVA, nel confermare quanto riferito dal Presidente, comunica che, rispetto a quanto precedentemente comunicato, vi è una nuova proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/1272/5/8, di cui dà lettura.

Gli ordini del giorno G/1272/1/8, G/1272/4/8, G/1272/7/8, G/1272/11/8, G/1272/12/8 e G/1272/14/8 risultano pertanto accolti dal Governo.

La senatrice MINASI (LSP-PSd'Az) sottoscrive l'ordine del giorno G/1272/3/8 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso richiesto dal Governo.

Il senatore SIGISMONDI (FdI) presenta l'ordine del giorno G/1272/5/8 (testo 2), pubblicato in allegato, riformulato nel senso da ultimo proposto dalla rappresentante del Governo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1272/5/8 (testo 2) e presenta l'ordine del giorno G/1272/8/8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) presenta l'ordine del giorno G/1272/9/8 (testo 2), pubblicato in allegato. Previa sottoscrizione, presenta inoltre l'ordine del giorno G/1272/13/8 (testo 2), pubblicato in allegato, e insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1272/6/8.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) presenta l'ordine del giorno G/1272/10/8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli ordini del giorno G/1272/3/8 (testo 2), G/1272/5/8 (testo 2), G/1272/8/8 (testo 2), G/1272/9/8 (testo 2), G/1272/10/8 (testo 2) e G/1272/13/8 (testo 2) sono pertanto accolti dal Governo.

L'ordine del giorno G/1272/6/8 è invece posto in votazione e risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) informa che si è così esaurito l'esame degli ordini del giorno e che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, si sosponderà momentaneamente l'esame del decreto-legge in titolo per passare a quello dei successivi punti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 17 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti il parere del Consiglio di Stato e l'intesa in Conferenza unificata.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite 8^a e 9^a il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, già approvato dalla Camera dei deputati e già inserito nel calendario dell'Aula del Senato per la prossima settimana, e che le Commissioni riunite verranno dunque convocate domani mattina, alle ore 9,45, per l'avvio dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) ricorda che il precedente disegno di legge annuale per la concorrenza 2022 era stato assegnato alla sola Commissione 9^a e che il conflitto di competenza sollevato, su sua richiesta, dalla 8^a Commissione per vederlo riassegnato alle Commissioni riunite non era stato accolto. Si rallegra dunque per l'assegnazione del disegno di legge annuale per la concorrenza 2023 alle Commissioni riunite ed esprime l'auspicio che il medesimo criterio possa trovare applicazione anche in futuro in sede di assegnazione di analoghi provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati altresì assegnati alla 8^a Commissione i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati: AS 1294, recante "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità"; AS 1275, recante "Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello" e AS 1309, recante "Disposizioni di interpretazione autentica in

materia urbanistica ed edilizia". Propone dunque di integrare il calendario dei lavori della Commissione con l'avvio dell'esame degli stessi.

La Commissione conviene.

La senatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) segnala la necessità di fornire una rapida soluzione ai problemi che interessano la laguna di Orbetello.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore del disegno di legge n. 1043, evidenzia la necessità di procedere a un breve ciclo di audizioni.

Non essendovi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 11 dicembre, alle ore 18, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire in merito al disegno di legge n. 1043, segnalando che la Presidenza si riserva di effettuare una selezione rigorosa dei nominativi pervenuti e che le audizioni avranno luogo alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le festività di fine anno.

La Commissione conviene.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) ricorda che non hanno avuto ancora inizio le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativi agli accumuli di energia elettrica.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che anche tali audizioni avranno inizio dopo la pausa natalizia e, non essendovi ulteriori richieste di intervento sui lavori della Commissione, informa che il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati al disegno di legge n. 1272 non è ancora pervenuto e che la seduta è pertanto sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono in distribuzione il parere non ostante della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati e il parere non ostante della Commissione bilancio, contenente una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che i relatori hanno presentato l'emendamento 9.28 testo 2/5a Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire tale condizione. Con distinte votazioni, la Commissione, previo parere favorevole del Governo, approva l'emendamento 9.28 testo 2/5a Commissione e l'emendamento di coordinamento Coord. 1.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) dichiara il convinto voto contrario del suo Gruppo, che ha dimostrato sin dall'inizio una grande disponibilità a migliorare il testo del provvedimento in esame non ottenendo in cambio nessun tipo di apertura da parte del Governo. Ritiene che alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza siano preoccupanti e si rallegra del fatto che la reazione politica delle opposizioni abbia portato al ritiro di quello sulla gestione privata dell'acqua pubblica.

Non è stato invece ritirato l'emendamento 5.0.2 (testo 2), che prolunga ulteriormente la durata delle deroghe alla disciplina sui valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica, che desta grande timore soprattutto in chi ha vissuto tutta la vicenda della terra dei fuochi. Si augura quindi che i controlli siano efficaci, onde evitare che ci si possa poi ritrovare con dei siti inquinati.

In generale, ritiene che sia indispensabile un impegno maggiore sui temi della tutela dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico, ma il respingimento di tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle dimostra che la maggioranza non è interessata a muoversi in quella direzione.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) pone in primo luogo una questione di metodo, lamentando il fatto che mai come questa volta il lavoro della Commissione sia stato svilito dall'incapacità del Governo di fornire i pareri sugli emendamenti parlamentari e rilevando che, paradossalmente, i pareri non arrivavano sugli

emendamenti dell'opposizione che affrontavano realmente i grandi temi della tutela dell'ambiente e della transizione ecologica, mentre venivano dati su emendamenti della maggioranza che nulla avevano a che fare con queste importanti questioni o che andavano addirittura in una direzione opposta.

Nel merito, il provvedimento si è rivelato dunque assolutamente inadeguato a fornire le soluzioni necessarie per il futuro dell'ambiente e le misure in esso contenute appaiono sempre parziali e inefficaci.

Per tali motivi dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra in considerazione di tutte le criticità già evocate dai rappresentanti delle altre forze di opposizione, che ringrazia per la compattezza con la quale si sono opposte al tentativo della maggioranza di cancellare la volontà popolare sull'acqua pubblica e con la quale hanno portato al ritiro dell'emendamento di maggioranza che surrettiziamente tentava di reintrodurre una misura che doveva originariamente fare parte del testo del decreto-legge, ma che ne era stata poi stralciata.

Questo decreto-legge dimostra cosa intendono il Governo e la maggioranza per tutela dell'ambiente: ad esempio, l'aumento del ricorso alle fonti fossili attraverso la riduzione del perimetro dell'area in cui non è possibile procedere alle trivellazioni in mare.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Aula sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 877

Art. 1

1.1

[Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «e, attraverso il loro recupero» fino alla fine del comma con le seguenti: «e se ne favorisce il recupero funzionale all'attività di pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo.»;

b) al comma 3 sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le regioni possono adottare le disposizioni volte a perseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2 promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo. Le regioni promuovono e incentivano altresì attività e progetti educativi e scolastici per valorizzare l'attività connessa ai manufatti e alle macchine per la pesca tradizionali, quali la riscoperta degli antichi mestieri e delle usanze tradizionali.»;

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Ai fini della promozione culturale del territorio e dei manufatti e macchine per la pesca tradizionali, in virtù del particolare valore storico e culturale costituito dai trabucchi situati lungo la Costa Teatina, si favorisce la candidatura del sito interessato per l'inclusione nel Patrimonio dell'umanità UNESCO, anche al fine di salvaguardia e valorizzazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale.».

1.2

[Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: «e, attraverso» fino alla fine del comma con le seguenti: «, anche attraverso il loro recupero mediante tecniche realizzative tradizionali».

1.3

Fina

Al comma 1 sostituire le parole: «purché sia possibile accertarne» *con le seguenti:* «purché sia disponibile documentazione storica comprovata, quali mappe, fotografie o testimonianze autorevoli, che ne attestino».

1.4

Rosa, Tubetti

Al comma 2, dopo le parole: «i caliscendi, i bilancini,» *inserire le seguenti:* «i capanni da pesca a terra o su palafitta,».

1.5

Russo

Al comma 2, dopo le parole: «i bilancini,» *inserire le seguenti:* «la Feluca,».

1.6

Fina

Al comma 3, sostituire le parole: «non contrastanti con la loro naturale destinazione e» *con le seguenti:* «diretti al loro uso tipico e non contrastanti con».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «queste ultime in quanto compatibili».

1.7

Fina

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per garantire la valorizzazione dei beni e della loro specificità storico-culturale, ambientale e socio-economica, è garantita una regolamentazione dell'accesso pubblico ai manufatti e macchine per la pesca tradizionali di cui al comma 2, anche in gestione privata o associativa, che ne permetta una fruizione diffusa, il rispetto di criteri condivisi per la tutela, la manutenzione e la promozione culturale e turistica delle strutture e la promozione di attività educative e turistiche sostenibili, anche attraverso la definizione e l'indicazione al pubblico di giorni e orari di apertura.».

1.8

Fina

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le regioni promuovono e incentivano attività e progetti educativi e scolastici per valorizzare l'attività connessa ai manufatti e macchine per la pesca tradizionali, quali la riscoperta degli antichi mestieri e delle usanze tradizionali.».

1.0.1

Fina

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la valorizzazione delle attività di pesca tradizionali)

1. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 1, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo con dotazione pari a 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per il sostegno delle attività di pesca mediante i manufatti e le macchina da pesca tradizionali. A valere sulle risorse del Fondo, sono concessi contributi per il recupero e l'incentivazione delle attività di pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo dei manufatti. Le risorse del Fondo possono anche essere destinate a favorire progetti educativi e attività scolastiche che incentivano la conoscenza degli antichi mestieri. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

Art. 2

2.1

[Fina](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

2.2

[Fina](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fine di garantirne la prosecuzione delle attività e il mantenimento delle tecniche di utilizzo tradizionale, le Regioni definiscono, nel rispetto della normativa vigente, i criteri e le modalità per la continuità delle attività ai soggetti che hanno la titolarità del bene.».*

2.3

[Rosa, Tubetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) sono esclusi dal rispetto dell'articolo 96, lettere a) ed f), del regio decreto 25 aprile 1904, n. 523, i capanni storici, come identificati e meglio definiti dalla legislazione degli enti locali di competenza;».

2.4

[Fina](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo» con le seguenti: «, garantendo che la promozione turistica non contrasti con il loro tradizionale utilizzo e garantisca al territorio uno sviluppo».

2.5

[Fina](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene, in quanto direttamente espressiva dell'attività realizzativa svolta dal richiedente» con le seguenti: «Nel pieno rispetto del principio della libera concorrenza, la legislazione regionale può eventualmente prevedere limitati e circoscritti criteri di preferenza per i soggetti che hanno la pregressa titolarità del bene.».

2.0.1

[Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla Provincia in quanto Ente di area vasta e nell'esercizio delle prerogative in materia urbanistica-edilizia, spetta la funzione di coordinamento delle attività amministrative connesse alla gestione e valorizzazione dei manufatti, nel rispetto di ogni altra norma e prerogativa di legge.».

2.0.2

Di Girolamo

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del registro nazionale per la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca)

1. Si istituisce presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti il registro nazionale per la tutela e la salvaguardia delle macchine da pesca di cui all'articolo 1 della presente legge, finalizzato all'attuazione di una mappatura sull'intero territorio nazionale dei manufatti e delle macchine da pesca già esistenti o realizzati in seguito al loro recupero o alla loro ricostruzione derivanti da un crollo o da una demolizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto i criteri e le modalità di coordinamento con le regioni interessate per la comunicazione da parte di queste ultime dei manufatti e delle macchine per la pesca aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, di cui alla presente legge da inserire nel registro nazionale di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.».

2.0.3

Fina

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la valorizzazione dei manufatti)

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo, con dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 per la valorizzazione dei manufatti e delle macchine da pesca di cui alla presente legge e del patrimonio storico e socio-culturale che rappresentano, anche al fine di sostenerne il riconoscimento presso l'Unesco a patrimonio dell'umanità.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1272

G/1272/3/8 (testo 2)

Pirovano, Minasi

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere l'impianto sanzionatorio dettato dal decreto legislativo n. 152 del

2006 nel settore del conferimento dei rifiuti.

G/1272/5/8 (testo 2)

Sigismondi, Di Girolamo

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (AS 1272),

premesso che

le aziende di produzione e commercializzazione di componenti per il settore automotive, con l'avvento della cosiddetta "elettrificazione", hanno avviato un radicale rinnovamento tecnologico ed organizzativo per adeguarsi alle nuove esigenze dei produttori di auto e al progressivo abbandono dei motori tradizionali;

le più importanti case automobilistiche hanno dichiarato l'interruzione dei programmi di sviluppo e investimento per le tecnologie tradizionali, richiedendo contemporaneamente significative riduzioni dei prezzi per il mantenimento delle commesse già acquisite o in via di acquisizione per gli anni futuri nei confronti dei propri fornitori;

le associazioni di settore stimano che la riduzione di fatturato medio impatterà per oltre il 50% sulle aziende produttrici di componenti tradizionali, con ricadute occupazionali negative, in quanto solo per i produttori di componentistica circa 30 mila posti di lavoro sono a rischio, con una localizzazione geografica prevalente al nord Italia, ma con un impatto economico significativo al centro-sud;

tale situazione di difficoltà è stata aggravata ulteriormente sia dalla carenza di materie prime, che dal graduale aumento dei costi dei materiali e dell'energia, infatti le principali Aziende automotive hanno intrapreso un profondo processo di reinustrializzazione e riorganizzazione, finora sostenuto dal ricorso agli strumenti di sostegno al reddito ordinari e straordinari;

questo scenario di generale criticità del settore automotive ha portato progressivamente alla saturazione degli strumenti di sostegno al reddito, in particolare per le aziende che hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sulla base di un piano di riorganizzazione finalizzato alla salvaguardia occupazionale;

tuttavia, l'attuale scenario di mercato non consente di concludere, in tempi rapidi, i piani di riorganizzazione avviati, esponendo a forti rischi occupazionali i lavoratori delle Aziende che allo stato attuale non possono più disporre di ulteriore sostegno al reddito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per sostenere la filiera dell'*automotive* al fine di garantire la continuità dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

G/1272/8/8 (testo 2)

Di Girolamo, Nave, Sironi

Il Senato,

l'articolo 5 introduce misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali;

considerato che:

la legge 197 del 2022 all'articolo 1, comma 686, riconosce un credito di imposta solo per l'uso di plastica proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi urbani escludendo interi settori produttivi che potrebbero contribuire significativamente al riciclo della plastica *post-consumo* in particolare quella agricola e industriale;

al fine di rinforzare e ampliare l'attuale sistema normativo per la promozione del riciclo della plastica post consumo,

si impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di riconoscere, per le finalità di cui in premessa, un credito di imposta anche per il riciclo di plastiche *post consumo*.

G/1272/9/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Di Girolamo](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1272, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 3.41.

G/1272/10/8 (testo 2)

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Salvitti](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (AS 1272),

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali,

impegna il Governo:

a garantire il rispetto da parte del Ministero della Cultura dei criteri di priorità fissati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella trattazione dei progetti ai fini del rilascio del parere paesaggistico, come espressamente previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-ter" del decreto-legge in esame come modificato nel corso dell'esame in Commissione.

G/1272/13/8 (testo 2)

[Nicita](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1272, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire le zone di cui all'emendamento 2.28 (testo 2).

G/1272/14/8 (già em 4.0.16)

[Minasi](#), [Germanà](#)

La Commissione 8a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di

interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, Atto Senato 1272,

premesso che:

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha apportato delle modifiche al testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificando la definizione della TARI, eliminando l'assimilazione per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, eliminando altresì la privativa ai comuni sui rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, e stabilendo inoltre che i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che saranno avviati a recupero tramite soggetti terzi privati dovranno essere esclusi dalla corresponsione della componente tariffaria;

considerato che:

si ritiene fondamentale allineare la normativa sulla TARI alle predette modifiche,

impegna il Governo:

a predisporre con urgenza un intervento in materia, che adegui la disciplina della TARI alle modifiche in materia ambientale illustrate in premessa, anche al fine di definire con chiarezza l'ambito di applicazione del predetto prelievo, con particolare riferimento alle superfici nelle quali avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.

Art. 9

9.28 testo 2/5^a Commissione

I Relatori

All'emendamento, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: "dell'articolo 7, commi 1 e 2" con le seguenti: "degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter"».

1.3.2.1.5. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 82(pom.) del 28/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2025

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,55

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, DI ANPEQ - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI RADIOPROTEZIONE E DI ASSORADON - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI RADON, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1043 (NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI)

1.3.2.1.6. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 162(pom.) del 28/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2025
162^a Seduta
Presidenza del Presidente
[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nel corso delle audizioni svolte sui disegni di legge n. [1043](#) (Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti) e n. [1309](#) (Interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1294\) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità](#), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il previsto ciclo di audizioni è concluso e che, prima di procedere alla discussione generale e alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, si procederà ad audire il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.7. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 84(ant.) del 29/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2025

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,55

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, DELL'ISIN - ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIODPROTEZIONE, DI GREEN BUILDING COUNCIL, DELL'ISDE - ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI PER L'AMBIENTE E DELL'AIFM - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA E SANITARIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1043 (NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI)

1.3.2.1.8. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 169(pom.) del 04/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 4 MARZO 2025
169^a Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano e per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(1124) DE POLI. - Legge quadro in materia di interporti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 1.500, volto a recepire l'osservazione contenuta nel parere della 4^a Commissione, e l'emendamento 6.500, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, entrambi pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di senatori iscritti a parlare in sede di illustrazione degli emendamenti, propone di considerare conclusa tale fase procedurale e di passare alla fase delle votazioni.

La Commissione conviene.

Il relatore, senatore SIGISMONDI (*FdI*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'intero disegno di legge.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) sottoscrive gli emendamenti 3.25, 3.32, 11.11 e 22.3 e li ritira.

L'emendamento 1.1 decade per assenza dei proponenti.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 1.2 e 1.3, che risultano respinti.

In sede di articolo 2, con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Gli emendamenti identici 2.7 e 2.8, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

Successivamente, la Commissione respinge l'emendamento 2.9.

Con un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12.

La Commissione procede infine a respingere, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.13 e 2.14.

In sede di articolo 3, dopo aver respinto l'emendamento 3.1, la Commissione, con un'unica votazione, respinge gli emendamenti identici 3.2 e 3.3.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Gli emendamenti identici 3.10, 3.11 e 3.12 sono posti congiuntamente in votazione e sono respinti.

Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.15.

Con un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 3.16 e 3.17.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.18, 3.19 e 3.20.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.21, volto a far sì che il piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, adottato dal Commissario straordinario, tenga conto della variazione, sia in diminuzione che in aumento, dei regimi delle sorgenti a seguito dell'evento.

La sottosegretaria SIRACUSANO osserva che il disegno di legge in esame già stabilisce che il piano in questione debba tenere conto delle esigenze di tutela ambientale e possa prevedere misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati da eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) ribadisce che sarebbe a suo avviso importante inserire un espresso riferimento alle circostanze in cui, a seguito di un evento calamitoso, si verifichi una penuria o, vice versa, una sovrabbondanza d'acqua e, nell'insistere per la votazione dell'emendamento in questa sede, si riserva di presentare un ordine del giorno sul punto in Aula.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.21 e 3.22.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.23, che inserisce, tra gli interventi coordinati dal Commissario straordinario, un riferimento all'adattamento dell'approvvigionamento idrico pubblico.

La sottosegretaria SIRACUSANO replica che, attesi gli effetti finanziari discendenti da un ampliamento degli interventi finanziati con le risorse per la ricostruzione, gli unici interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità sono quelli già finanziati a legislazione vigente o strettamente connessi alla ricostruzione perché compresi nel piano per la ricostruzione pubblica contro situazioni di dissesto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.23 e 3.24.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.26, volto a rafforzare le strutture amministrative impegnate nella ricostruzione.

La sottosegretaria SIRACUSANO afferma che il Governo ritiene che la disciplina operante in materia di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato debba essere quella generale, non apparente opportuno introdurre specifiche disposizioni per i rapporti instaurati nell'ambito della ricostruzione post-calamità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.26 e 3.27.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge poi gli identici emendamenti 3.28, 3.29 e 3.30.

Viene successivamente posto in votazione e respinto l'emendamento 3.31.

Gli emendamenti identici 3.33 e 3.34, posti congiuntamente in votazione, risultano respinti.

Dopo avere respinto l'emendamento 3.35, con un'unica votazione la Commissione respinge gli emendamenti identici 3.36 e 3.37.

La Commissione respinge, infine, gli emendamenti 3.38, 3.0.1 e 3.0.2.

In sede di articolo 4, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e

4.4.

L'emendamento 4.5 decade per assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 4.6 è respinto.

Dopo che gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9 sono decaduti, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12.

In sede di articolo 5, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5, mentre l'emendamento 5.4 decade.

Non essendovi emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7, si passa alle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 8.1, il [PRESIDENTE](#) comunica che gli emendamenti 8.2 e 8.3 verranno posti congiuntamente in votazione, perché identici.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 8.3.

La sottosegretaria SIRACUSANO osserva che la porzione di testo che l'emendamento 8.3 intende modificare è stata introdotta alla Camera dei deputati con l'approvazione di un emendamento di opposizione, sul quale il Governo ha dato parere favorevole, ritenendo che occorra garantire la competenza comunale nell'aggiornamento degli studi specialistici per le carte del piano di assetto idrogeologico, in quanto il PAI è uno strumento di pianificazione dinamico, la cui cartografia delle aree a pericolosità e rischio di frana e alluvione deve essere verificata e aggiornata costantemente, soprattutto a seguito di eventi calamitosi.

Gli emendamenti identici 8.2 e 8.3, posti congiuntamente in votazione, vengono respinti.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 8.4.

La sottosegretaria SIRACUSANO osserva che il provvedimento in esame si limita a regolare l'aggiornamento degli studi specialistici, anche per le carte del piano di assetto idrogeologico, e che tali attività dovranno essere svolte tenuto conto di tutti gli strumenti di pianificazione rilevanti e dei criteri tecnici operanti in materia, non essendo opportuno a tali fini operare un riferimento esclusivo alla sola pianificazione di bacino o a particolari misure di mitigazione.

L'emendamento 8.4, posto in votazione, viene respinto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 8.5, in materia di individuazione di aree di attesa e di aree idonee ad ospitare gli eventuali moduli abitativi.

La sottosegretaria SIRACUSANO segnala che l'individuazione delle aree per l'allestimento di moduli abitativi rientra nella competenza della gestione emergenziale in capo al Dipartimento della Protezione civile.

Il relatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) concorda con la rappresentante del Governo, ricordando che il provvedimento in esame introduce una disciplina quadro per la fase della ricostruzione, che è successiva rispetto a quella della gestione dell'emergenza.

L'emendamento 8.5 viene posto in votazione e risulta respinto.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 8.6, che attribuisce al Commissario straordinario il compito di definire, sin dall'inizio della fase della ricostruzione, la tipologia e il grado di approfondimento degli studi specialistici necessari su un determinato territorio. La sottosegretaria SIRACUSANO chiarisce che l'aggiornamento degli studi specialistici rientra nella competenza comunale.

L'emendamento 8.6 viene posto in votazione e risulta respinto.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 8.7, volto a sopprimere il periodo che esclude gli strumenti urbanistici attuativi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS, in quanto questa possibilità appare non in linea con la direttiva europea, che prevede la deroga solo per i piani di protezione civile.

La sottosegretaria SIRACUSANO osserva che la misura di semplificazione in questione opera al ricorrere dei presupposti eccezionali delineati dalle lettere a), b) e c) del comma 2, volte a individuare circostanze specifiche ed oggettivamente verificabili nelle quali si presuppone l'assenza di impatti significativi sull'ambiente.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) ribadisce che, a suo avviso, la disposizione in esame si pone in contrasto col quadro normativo europeo.

L'emendamento 8.7 viene posto in votazione e risulta respinto.

Gli emendamenti 8.8 e 8.9 decadono per assenza dei proponenti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 8.10.

La sottosegretaria SIRACUSANO chiarisce che si tratta delle medesime ragioni per cui è stato espresso parere contrario sul precedente emendamento 8.7.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.10 e 8.11.

L'emendamento 8.12 decade, mentre gli emendamenti 8.13, 8.14 e 8.15 sono respinti con distinte votazioni.

Dopo che l'emendamento 8.0.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, gli emendamenti identici 8.0.2 e 8.0.3 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

In sede di articolo 9, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.0.1, mentre l'emendamento 9.4 decade per assenza dei presentatori.

In sede di articolo 10, la senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 10.0.1, che reca uno stanziamento in favore dei familiari delle vittime a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni del territorio italiano dal 1° gennaio 2000. Preso atto del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo, si riserva, in considerazione dell'importanza del tema, di presentare in Aula un ordine del giorno sul punto.

L'emendamento 10.0.1 viene posto in votazione e viene respinto.

In sede di articolo 11, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3.

Gli emendamenti identici 11.4, 11.5 e 11.6 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 11.7 viene posto in votazione e risulta respinto, mentre l'emendamento 11.8 decade.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 11.9 e 11.10.

Gli emendamenti identici 11.12, 11.13, 11.14 e 11.5 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

In sede di articolo 12, la Commissione respinge gli emendamenti 12.1 e 12.2.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 12.3.

La sottosegretaria SIRACUSANO afferma che l'emendamento in questione limita il diritto di proprietà, imponendo l'esecuzione di interventi edilizi a carico del titolare, e che si ritiene di circoscrivere tale compressione alle sole ipotesi declinate dall'articolo 8, comma 8, in quanto strettamente funzionali alle esigenze della ricostruzione.

L'emendamento 12.3 viene posto in votazione e risulta respinto, mentre l'emendamento 12.4 decade.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 12.5 e 12.0.1.

In sede di articolo 13, la Commissione respinge l'emendamento 13.1.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 13.2, ai sensi del quale, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti del Commissario straordinario può essere disciplinato il finanziamento anche di opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e loro sistemi di drenaggio.

La sottosegretaria SIRACUSANO osserva che il testo del disegno di legge non esclude gli interventi oggetto dell'emendamento ove finalizzati alla difesa idraulica e all'irrigazione, uniche finalità coerenti con l'opera di ricostruzione pubblica.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 13.2 e 13.3, mentre l'emendamento 13.4 decade.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 13.5, che sostituisce il riferimento al piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici con quello a un piano speciale di interventi per la mitigazione del rischio idraulico e geologico.

La sottosegretaria SIRACUSANO ricorda che il provvedimento in esame è circoscritto ad interventi di ricostruzione, mentre l'emendamento in questione mira, invece, a valorizzare attività prevalentemente di prevenzione del dissesto idrogeologico.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli emendamenti identici 13.5 e 13.6.

Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 13.7.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 13.8 verrà posto in votazione con il successivo 13.13, avente identico contenuto.

La senatrice SIRONI (M5S) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 13.13, che prevede un piano speciale per le indagini in relazione alla variazione dei regimi delle sorgenti.

La sottosegretaria SIRACUSANO osserva che il contenuto dell'emendamento appare incongruo rispetto all'oggetto del disegno di legge per i motivi già esposti.

Gli emendamenti identici 13.8 e 13.13 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 13.9, ritenendo inaccettabile che nell'ambito del piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso si possa prevedere la costruzione di nuovi inceneritori.

L'emendamento 13.9 viene posto in votazione e risulta respinto.

Gli emendamenti identici 13.10 e 13.12 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti, mentre l'emendamento 13.11 decade.

La senatrice SIRONI (M5S) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 13.14, ai sensi del quale il Commissario straordinario attiva con ISPRA apposite convenzioni con cui regolare, di volta in volta, le modalità di collaborazione più opportune per ciascuna specifica situazione.

La sottosegretaria SIRACUSANO osserva che il potere di concludere accordi di collaborazione è già previsto in generale dall'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e una specifica valorizzazione di tale potere soltanto in relazione all'ISPRA potrebbe generare dubbi interpretativi, riferiti all'impossibilità di concludere analoghi accordi con enti non espressamente previsti dal disegno di legge.

L'emendamento 13.14 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con un'unica votazione la Commissione respinge gli emendamenti identici 13.15 e 13.16.

La Commissione respinge infine, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.17 e 13.18.

Si passa all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 14.

L'emendamento 14.1, posto in votazione, risulta respinto.

In sede di articolo 15, la Commissione respinge l'emendamento 15.1.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 15.2, volto a rendere vincolante il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'approvazione del piano speciale delle infrastrutture ambientali.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 15.2 e 15.3.

La senatrice SIRONI (M5S) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 15.4, che sostituisce la rubrica dell'articolo, in quanto la denominazione "Conferenza permanente" potrebbe, a suo avviso, ingenerare confusione con la "Conferenza istituzionale permanente" prevista nell'ambito delle autorità distrettuali di bacino.

La sottosegretaria SIRACUSANO conferma il parere contrario, in quanto non si ravvisa il rischio di confusione paventato dalla senatrice Sironi.

L'emendamento 15.4 viene posto in votazione e risulta respinto.

In sede di articolo 16, la Commissione respinge l'emendamento 16.1, mentre l'articolo 16.2 decade.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 16.3 e 16.4.

Vengono infine posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 16.5 e 16.6, che risultano respinti.

Si passa dunque all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 17.

L'emendamento 17.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

In sede di articolo 18, la Commissione respinge l'emendamento 18.1.

Gli emendamenti identici 18.2 e 18.4 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti, mentre gli emendamenti 18.3 e 18.5 decadono.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge infine gli emendamenti 18.6, 18.7 e 18.8.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La senatrice SIRONI (M5S) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 19.1.

La sottosegretaria SIRACUSANO dà conto dei motivi per cui è da ritenere preferibile l'attuale

formulazione del disegno di legge.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e 19.6.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 19.7.

La sottosegretaria SIRACUSANO dà conto dei motivi per i quali non si ritiene opportuno inserire un riferimento all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'emendamento 19.7 viene posto in votazione e risulta respinto, mentre gli emendamenti 19.8 e 19.9 decadono.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 19.10 e 19.11.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede i motivi del parere contrario sull'emendamento 19.12, che introduce un riferimento alla normativa applicabile.

La sottosegretaria SIRACUSANO afferma che l'emendamento in questione potrebbe ingenerare dubbi interpretativi in merito all'applicabilità delle disposizioni da esso non espressamente richiamate.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 19.12 e 19.13.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 19.14.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 19.14, 19.15 e 19.16.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 20, si passa all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 21.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 21.1, 21.2 e 21.0.1, ispirati alla *ratio* comune di voler promuovere la trasparenza e prevenire la corruzione e le infiltrazioni mafiose, e chiede se vi siano motivi di contrarietà nel merito, al di là della volontà di non modificare il provvedimento per evitare una terza lettura alla Camera, e se vi siano motivi ostativi alla presentazione di un ordine del giorno in Aula.

La sottosegretaria SIRACUSANO ricorda che durante l'esame alla Camera dei deputati sono stati presentati emendamenti di analogo tenore, che già in quella sede hanno ottenuto un parere contrario, in quanto l'amministrazione competente per materia aveva fatto presente che il quadro normativo vigente è da ritenersi esaustivo. Per quanto concerne l'eventuale presentazione di un ordine del giorno, il Governo si riserva di effettuare la valutazione una volta che sarà disponibile il testo dello stesso.

L'emendamento 21.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

Gli emendamenti identici 21.2 e 21.3 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti, mentre l'emendamento 21.4 decade.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che gli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2 verranno posti congiuntamente in votazione, in quanto identici.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 21.0.2, che trae origine da quanto riferito dall'Autorità nazionale anticorruzione durante le audizioni.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2.

In sede di articolo 22, gli emendamenti identici 22.1 e 22.2 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

In sede di articolo 23, la Commissione respinge gli emendamenti 23.1 e 23.0.1.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 24.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 24.1, volto a riconoscere le caratteristiche e le agevolazioni delle ZES ai territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

L'emendamento 24.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

In sede di articolo 25, dopo che l'emendamento 25.1 è dichiarato decaduto, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 25.2 e 25.3.

Si passa dunque all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 26.

L'emendamento 26.1, posto in votazione, risulta respinto.

In sede di articolo 27, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 27.1, 27.2 e 27.3.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 27.4, volto ad estendere ai centri storici dei comuni fuori cratere l'applicazione delle disposizioni relative ai

contributi per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili privati non adibiti ad abitazione principale già previsti per il centro storico dell'Aquila, e chiede i motivi del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

La sottosegretaria SIRACUSANO osserva che il provvedimento in esame è una legge quadro e eventuali interventi su situazioni specifiche dovrebbero eventualmente essere valutati nell'ambito di altri veicoli normativi.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) ricorda che la disposizione citata dalla senatrice Di Girolamo attualmente non riguarda solo il centro storico dell'Aquila, ma anche quelli degli altri comuni del cratere. Pur ritenendo la questione assolutamente meritevole di attenzione, concorda con il Governo che non potrebbe trovare accoglimento nel disegno di legge in esame, tanto più che la disciplina dei comuni fuori cratere non sarebbe correttamente collocata in un provvedimento che si occupa di ricostruzione post-calamità.

Gli emendamenti identici 27.4 e 27.0.2 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

La Commissione respinge infine l'emendamento 27.0.1.

Essendosi concluso l'esame degli emendamenti si passa a quello degli ordini del giorno.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1294/1/8, a condizione che sia accettata una riformulazione, della quale dà lettura. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1294/2/8, mentre invita il presentatore a ritirare gli ordini del giorno G/1294/3/8 e G/1294/4/8. Esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/1294/5/8, mentre il parere è contrario sugli ordini del giorno G/1294/6/8, G/1294/7/8, G/1294/8/8 e G/1294/11/8. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1294/9/8, G/1294/10/8 e G/1294/12/8, a condizione che siano accettate altrettante riformulazioni, di cui dà lettura. Il parere è infine favorevole sull'ordine del giorno G/1294/13/8.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Gli ordini del giorno G/1294/2/8, G/1294/5/8 e G/1294/13/8 risultano pertanto accolti dal Governo.

Il senatore ROSA (*FdI*) ritira gli ordini del giorno G/1294/3/8 e G/1294/4/8.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/1294/1/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

La senatrice SIRONI (*M5S*) presenta gli ordini del giorno G/1294/9/8 (testo 2), G/1294/10/8 (testo 2) e G/1294/12/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano pertanto accolti dal Governo.

Gli ordini del giorno G/1294/6/8, G/1294/7/8, G/1294/8/8 e G/1294/11/8 risultano invece non accolti dal Governo.

Essendosi così concluso l'esame degli ordini del giorno, si passa alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) annuncia l'astensione del suo Gruppo, esprimendo rammarico per il fatto che anche su un disegno di legge ordinario - per il quale non vi era alcun motivo di applicare il monocameralismo di fatto che vige ormai per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge - il Senato non abbia potuto fornire alcun contributo concreto.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) afferma che il suo Gruppo ritiene condivisibile l'idea di una legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità e ha apprezzato la disponibilità all'interlocuzione che ha caratterizzato la fase di esame alla Camera dei deputati, anche se tale atteggiamento non è stato mantenuto durante l'esame in seconda lettura, privando il Senato della possibilità di svolgere quel ruolo di affinamento e decantazione che è caratteristica specifica del nostro sistema bicamerale. Per tale motivo annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ringrazia il Governo, il relatore e il Presidente per il ruolo da loro svolto nel portare avanti l'*iter* di un provvedimento importantissimo per il Paese, che per la prima volta detta un quadro normativo omogeneo in materia di ricostruzione post-calamità. Dichiara dunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REDIGENTE

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre 2024.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a martedì 25 marzo alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite 7^a e 8^a il disegno di legge n. 1372, recante "Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica", e informa che prenderà contatto con il Presidente della 7^a Commissione per individuare la data per l'avvio dell'esame.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1055

Art. 1

1.500

Il Relatore

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013» con le seguenti: «2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024».

Art. 6

6.500

Il Relatore

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2024, di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

Conseguentemente, all'articolo 7 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1294

G/1294/1/8 (testo 2)

Pirovano, Minasi, Potenti, Germanà

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1294, recante "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità",
premesso che:

negli ultimi anni, i danni causati da fenomeni meteorologici estremi sono sempre più violenti e

imprevedibili: alluvioni, tempeste, incendi, frane, associati al cambiamento climatico, sono aumentati per frequenza ed intensità;

l'impatto economico che gli enti locali si trovano a sostenere si è moltiplicato a causa di un aumento sostanziale nei danni causati da ciascuno di questi disastri, che non sempre sono riconducibili a eventi calamitosi che devono essere fronteggiati con poteri straordinari e inseriti in una delibera di stato di emergenza;

il rifacimento di una strada a seguito di una frana, il rafforzamento degli argini dopo un'esondazione, la ricostruzione di un tetto di un edificio pubblico divelto da una tromba d'aria, sono interventi imprevedibili da mettere preventivamente a bilancio, ma sono imprescindibili per garantire la sicurezza di un territorio e dei suoi abitanti. I Comuni si trovano spesso a fronteggiare situazioni di emergenza senza agevolazioni fiscali da parte dello Stato e questo, soprattutto per i piccoli Comuni, diventa impossibile;

per quanto sia evidente l'urgenza e l'importanza di interventi pubblici per porre rimedio al disastro accaduto o per mitigare i rischi futuri, gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico effettuati dagli enti locali in seguito a eventi calamitosi non possono godere dell'Iva nella misura agevolata del 10 per cento perché, in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, Tabella A, 127-*quinquies*, l'Iva agevolata è riconosciuta esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente individuate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;

questo è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate, nelle risposte 183/E e 184/E, entrambe dell'8 aprile 2022, in relazione al regime fiscale applicabile, agli effetti dell'IVA ridotta del 10%, in caso di esecuzione di opere volte alla riduzione del dissesto idrogeologico da parte di un Comune per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di un litorale e del vicino abitato, e da parte di una Regione per il risanamento della rete di viabilità primaria a seguito di eventi sismici;

sebbene l'IVA venga imposta in tutta l'UE, ogni Stato membro fissa le proprie aliquote e possono essere applicate delle aliquote ridotte in casi specifici, così come avviene per le opere inserite nell'elenco dell'articolo 4 della legge del 29 settembre 1964, n. 847,

impegna il Governo:

alla luce dei danni e dei relativi costi imputabili a fenomeni meteorologici estremi, sempre più violenti e imprevedibili, a mettere in atto, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le azioni necessarie, anche presso le sedi europee, affinché le opere post evento calamitoso di ricostruzione, ripristino, riparazione e messa in sicurezza del territorio, nonché opere di prevenzione del rischio idrogeologico, siano soggette al regime agevolato di Iva ridotta al 10 per cento.

G/1294/9/8 (testo 2)

[Sironi, Di Girolamo, Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 13 introduce misure riguardanti la ricostruzione pubblica;

la presente proposta di legge non affronta la tematica delle acque sotterranee necessaria per le attività di ricostruzione post-calamità soprattutto nel caso in cui la variazione dei regimi delle sorgenti conseguenti l'evento calamitoso sia in diminuzione o in aumento;

considerato che:

in passato, conseguentemente ad alcune calamità naturali, come quella del sisma dell'Italia Centrale, sono variate, anche sensibilmente ed improvvisamente sia in diminuzione che in aumento, le portate delle sorgenti di acqua captate per usi civili;

il verificarsi di tali circostanze potrebbe determinare la necessità di realizzare opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e di un loro sistema di drenaggio,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di garantire che nelle attività di ricostruzione post-calamità siano considerate le problematiche attinenti le acque sotterranee, la loro variazione sia in diminuzione che in aumento dei regimi delle sorgenti conseguenti l'evento calamitoso, nonché che siano predisposte, previe specifiche indagini in relazione alla variazione dei regimi delle sorgenti, le necessarie opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e di un loro sistema di drenaggio e allocate risorse per far fronte all'adattamento dell'approvvigionamento idrico pubblico.

G/1294/10/8 (testo 2)

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

premesso che:

all'articolo 13 comma 2 lettera c) prevede un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici;

considerato che:

il riferimento ai dissesti potrebbe far pensare agli interventi cosiddetti di "recovery" ossia i cosiddetti interventi urgenti di ripristino, normalmente effettuati in fase di emergenza che si svolgono durante o subito dopo l'evento su situazioni puntuale (ad esempio rimozione materiale depositato in corrispondenza di ponti o franato su infrastrutture di collegamento viario o ferroviario e che sarebbe auspicabile pensare anche ad interventi di ripristino di maggior rilievo ai fini della mitigazione del rischio idraulico e geologico,

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di fornire un'interpretazione estensiva della tipologia di interventi previsti dal piano speciale includendo, altresì, anche gli interventi volti alla mitigazione del rischio idraulico e geologico.

G/1294/12/8 (testo 2)

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 13 introduce misure riguardanti la ricostruzione pubblica;

considerato che:

è accaduto che in alcune località siano stati promossi ripetuti studi di dettaglio investendo ingenti risorse per gli interventi di ricostruzione in loco e che successivamente si sia deciso di procedere alla delocalizzazione,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di garantire che nel caso di emergenze idrogeologiche che interessino abitati completamente in frana, gli studi di delocalizzazione abbiano carattere preferenziale e si svolgano nei tempi, nei modi e con le risorse individuati in seguito ad una appurata analisi dei costi e dei benefici.

1.3.2.1.9. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 175(pom.) dell'08/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 8 APRILE 2025
175^a Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 marzo.

IL PRESIDENTE rende noto che sono stati presentati 70 emendamenti, pubblicati in allegato, e che il relatore ha presentato l'emendamento 1.1000, anch'esso pubblicato in allegato, in relazione al quale propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a mercoledì 16 aprile, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, n. 81 ([n. 255](#))

*(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.*

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale. Formula quindi, in qualità di relatore, una proposta di osservazioni favorevoli.

Il senatore NAVE (M5S), pur condividendo la ratio sottesa allo schema di decreto, osserva che, nelle premesse allo stesso, il primo dei "considerato" appare mal formulato e lacunoso. In ragione di ciò preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Anche il senatore NICITA (PD-IDP) si pone problematicamente sulla premessa citata dal senatore Nave, osservando che la non pertinenza al corretto svolgimento delle mansioni di chi effettua l'accesso

evoca un criterio eccessivamente soggettivo e pertanto non definibile.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di osservazioni favorevoli da lui formulata in qualità di relatore, che viene approvata.

(1425) Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il PRESIDENTE rileva che non vi sono richieste di intervento in sede di discussione generale.

Formula quindi, in qualità di relatore, una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulla promozione delle energie rinnovabili e sull'aumento della loro quota nel mix energetico, osservando che, nell'ambito dell'affare predetto, la Commissione potrà approfondire tutte le questioni sottese alla tematica per il tramite di un ciclo di audizioni, nonché eventualmente pervenire all'approvazione di uno specifico atto di indirizzo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1043

Art. 1

1.1

Minasi, Germanà

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 7, comma 1, punto 120), le parole: "o liquida" sono soppresse»;

2) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "si applicano alle pratiche" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese la ricerca ed i processi secondari pertinenti,";

d-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1, sono aggiunte le seguenti: "In caso di materie prime possono essere acquisite le misurazioni effettuate dai fornitori."».

1.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'articolo 10, comma 2, lettera a), dopo le parole: "i materiali da costruzione" sono inserite le seguenti: "e da rivestimenti interni"»;

2) dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: "da materiali da costruzione" sono inserite le seguenti: "e da rivestimenti interni"».

1.3

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

1.4

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

1.5

Durnwalder, Unterberger, Patton

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

1.6

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, lettera a), capoverso "d-bis", sopprimere la parola: «eventualmente» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fabbricati con materie prime estratte a rischio di inquinamento da radon».

1.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), al capoverso "d-bis)" sostituire le parole: «ed eventualmente» con la seguente: «e».

1.8

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1, lettera a), capoverso "d-bis)", sopprimere la parola: «eventualmente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la parola: «ed» con la seguente: «e».

1.9

Minasi, Germanà

Al comma 1, lettera a), capoverso "d-bis)", sopprimere la parola: «eventualmente».

1.10

Sironi, Di Girolamo, Nave

Al comma 1, lettera a), al capoverso "d-bis)" sopprimere la parola: «eventualmente».

1.11

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso "d-bis)" aggiungere il seguente:

«d-ter) le indicazioni, di cui al precedente comma, sono solo di supporto alle misurazioni in un campione di abitazioni.».

1.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. In caso di mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli a edificabili, di variazione o approvazione di piani regolatori le amministrazioni competenti sono tenute ad effettuare studi geologici di cui al comma d-bis) del presente articolo. Gli studi di cui al primo periodo si applicano anche ai materiali da costruzione fabbricati con materie prime estratte dalle suddette aree."».

1.13

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Con cadenza annuale, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta al Parlamento una relazione sulle attività svolte in relazione al Piano nazionale d'azione per il radon."».

1.14

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.15

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.16

Durnwalder, Unterberger, Patton

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 11, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le regioni provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ad inserire, nella norma urbanistica regionale che disciplina gli studi di pianificazione territoriale, il proprio elenco delle aree prioritarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente comma ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione."».

1.17

Irto, Basso, Fina

Alla lettera b), capoverso 3-bis, sostituire la parola: «provvedono» con le seguenti: «possono provvedere».

1.18

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero di dotare gli edifici di nuova costruzione di adeguate misure di rilevazione dei livelli di ingresso di radon.».

1.19

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero di installare misure di prevenzione dell'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione.».

1.20

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso " 3-bis" aggiungere il seguente:

«3-ter. Nelle norme urbanistiche regionali e nei regolamenti edilizi è introdotto l'obbligo di installare misure di prevenzione dell'ingresso del radon in tutti gli edifici di nuova costruzione, in conformità con la Direttiva 2013/59/Euratom e con le indicazioni del Piano Nazionale d'Azione Radon, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.».

1.21

Tubetti, Liris, Sigismondi

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.22

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.23

Minasi, Germanà

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.24

Rosso

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.25

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.26

Durnwalder, Unterberger, Patton

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; in questo caso la progettazione è eseguita in accordo con le linee guida contenute nel Piano di cui all'articolo 10;"».

1.27

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di cui all'articolo 10,» inserire le seguenti: «integrate da eventuali indicazioni tecniche internazionali contenute nei protocolli energetico-ambientali,».

1.28

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) Al fine di ridurre i livelli di radon negli edifici di nuova costruzione, è previsto l'obbligo di adottare misure preventive specifiche da applicare uniformemente in tutte le nuove costruzioni edili in conformità con gli obiettivi previsti dalla Direttiva 2013/59/Euratom e con le indicazioni del Piano Nazionale d'Azione Radon, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.».

1.29

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

1.30

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

1.31

Durnwalder, Unterberger, Patton

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate attraverso valutazioni preliminari nonché mediante attività di monitoraggio, sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in interventi di risanamento radon e sulla base dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10."».

1.32

Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso "2." con il seguente: «2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate attraverso la valutazione preliminare dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell'ambito territoriale significativo, nonché mediante attività di monitoraggio, analisi chimico- fisiche anche su materiali, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in interventi di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10.».

1.33

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, alla lettera d), sostituire il capoverso "2." con il seguente: «2. dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell'ambito territoriale significativo Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base del progetto esecutivo redatto dall'esperto in interventi di risanamento radon incaricato. Il progetto redatto dall'esperto in intervento di risanamento radon tiene conto delle indicazioni fornite dall'esperto di radioprotezione con

abilitazione almeno di secondo grado incaricato. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici di nuova costruzione sono effettuate anche attraverso la valutazione preliminare, nonché mediante attività di monitoraggio, analisi chimico-fisiche anche su materiali e rilevamento geologico.».

1.34

Silvestroni

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: «negli edifici» inserire le seguenti: «di nuova costruzione»;

b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'articolo 155 i servizi di dosimetria e gli organismi di misura devono garantire i requisiti minimi di cui all'articolo 155, comma 3-bis;

d-ter) all'articolo 155, al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sono in possesso di accreditamento in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il servizio di dosimetria e per le metodiche impiegate nelle attività di organismo di misura;

d-quater) all'articolo 159, dopo il comma 16 è inserito il seguente: "16-bis. L'iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria che sono iscritti all'elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento del Ministro della Giustizia emanato di concerto con il Ministro della Salute, del 27 febbraio 2020 n. 60. Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente comma, che:

1) successivamente all'entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica;

2) prima dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera e). Agli stessi è altresì consentito l'accesso all'ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione."»;

c) alla lettera e), dopo le parole: «abilitazione professionale» inserire le seguenti: «ed iscrizione al rispettivo Ordine» e sostituire le parole: «analisi e progettazione» con le seguenti: «progettazione di impianti o opere edili, nell'ambito»;

d) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 3, alla lettera a) è aggiunto , in fine, il seguente periodo:

"La definizione della metodologia di misura da adottare, l'individuazione dei punti per lo svolgimento della campagna di misura, il calcolo della dose efficace sia ante che post-intervento di risanamento, nonché la redazione di apposita relazione illustrativa attestante l'esito dell'intervento di risanamento di cui all'articolo 18, comma 3, sono attribuite all'esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato dal datore di lavoro."».

1.35

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1, lettera d), capoverso " 2.", dopo la parola: «effettuate», inserire le seguenti: «mediante un'accurata indagine delle peculiari caratteristiche delle strutture edili e».

1.1000

Il Relatore

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), capoverso "2", sostituire le parole da: «attraverso la valutazione

preliminare» *fino alla fine del periodo con le seguenti: «sulla base del progetto esecutivo redatto dall'esperto in intervento di risanamento radon incaricato, tenuto conto dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10. Il progetto redatto dall'esperto in intervento di risanamento radon tiene conto delle indicazioni fornite dall'esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici di nuova costruzione sono effettuate anche attraverso la valutazione preliminare dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell'ambito territoriale significativo, nonché mediante attività di monitoraggio, analisi chimico-fisiche anche su materiali e rilevamento geologico.»;*

b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3 le parole: "dell'esperto" sono sostituite dalle seguenti: "degli esperti";
- 2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'esercente, sulla base delle indicazioni fornite dall'esperto di radioprotezione incaricato, effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalità indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato. L'esperto di radioprotezione, anche sulla base della relazione tecnica rilasciata dal laboratorio dosimetrico, redige la relazione di cui all'articolo 109, comma 2, che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";

d-ter) all'articolo 19, al comma 4, le parole: "sono effettuate dai" sono sostituite dalle seguenti: "sono effettuate secondo le indicazioni fornite dall'esperto di radioprotezione, avvalendosi dei";

d-quater) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'articolo 155 i servizi di dosimetria e gli organismi di misura devono garantire i requisiti minimi di cui all'articolo 155, comma 3-bis.";

d-quinquies) all'articolo 155, comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sono in possesso di accreditamento in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il servizio di dosimetria e per le metodiche impiegate nelle attività di organismo di misura;"

d-sexies) all'articolo 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 11:

- i). le parole: "in fisica" sono sopprese;
- ii). le parole: "dei chimici e dei fisici" sono sopprese;

- 2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. L'iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria che sono iscritti all'elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento del Ministro della Giustizia emanato di concerto con il Ministro della Salute, del 27 febbraio 2020, n. 60. Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente capoverso, che:

1) successivamente all'entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica;

2) prima dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera e).

Agli stessi è altresì consentito l'accesso all'ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione.";

d-septies) all'articolo 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente: "Le prove di cui al comma 3, lettera b), punto 2), sono effettuate dal tecnico sanitario di radiologia medica, dall'esperto di radioprotezione o dallo specialista in fisica medica, sulla base delle indicazioni e del protocollo di esecuzione predisposti da quest'ultimo o dai soggetti di cui all'articolo 159, comma 11-bis, e all'articolo 163, comma 19-bis.";

2) al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Ai fini dell'applicazione di detti programmi e della verifica di detti criteri, limitatamente all'impiego di apparecchiature di radiodiagnostica con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV, l'esercente può avvalersi dell'esperto di radioprotezione già incaricato della sorveglianza fisica dei lavoratori nella stessa struttura.";

3) dopo il comma 19 è inserito il seguente:

"19-bis . Le attività dello specialista in fisica medica, con la sola esclusione delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera e), possono essere svolte anche dall'esperto di radioprotezione limitatamente all'impiego di apparecchiature di radiodiagnostica con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV, purché lo stesso:

a) prima dell'entrata in vigore del presente decreto abbia svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, un periodo di affiancamento con uno specialista in fisica medica o equiparato ai sensi dell'articolo 159, comma 16, della durata non inferiore a 12 mesi;

b) successivamente all'entrata in vigore del presente decreto abbia svolto un *master* universitario che contenga almeno 6 crediti formativi universitari nelle materie di cui all'articolo 160, comma 2, con l'esclusione della lettera e).

L'esperto di radioprotezione abilitato alle attività di specialista in fisica medica è tenuto con cadenza triennale alla partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento, della durata minima di 24 ore, che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale."»;

c) *alla lettera e) sostituire le parole*: «analisi e progettazione» *con le seguenti*: «progettazione di impianti o opere edili, nell'ambito»;

d) *dopo la lettera e) inserire le seguenti*:

«e-bis) all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto infine il seguente periodo:

"In conformità all'articolo 130, la definizione della metodologia di misura da adottare, l'individuazione dei punti per lo svolgimento della campagna di misura, le indicazioni tecniche da fornire all'esperto in intervento di risanamento radon per la stesura del progetto esecutivo, il calcolo della dose efficace sia ante che post intervento di risanamento, la stesura della relazione di cui all'articolo 109, comma 2, nonché la redazione di apposita relazione illustrativa attestante l'esito dell'intervento di risanamento di cui all'articolo 18, comma 3, sono attribuite all'esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato dal datore di lavoro.";

e-ter) all'Allegato XXI, punto 10.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "radiologia endorale con tensione inferiore a 70 kV" sono sostituite dalle seguenti: "radiodiagnostica con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV";

2) le parole: "(fatte salve le attrezzature endorali con tensione inferiore a 70 kV) che richiedono il I grado di abilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "e medico con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV"».

1.36

Minasi, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d) dopo le parole*: «analisi» *inserire le seguenti*: «chimico-fisiche anche su materiali»;

b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 129 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria, possono iscriversi all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui al comma 2, lettere a), b) e c), purché in possesso dei requisiti di cui all'Allegato XXI, punto 2.1, lettere a), b) ed e), e dei titoli previsti al punto 9.1, lettere a), b) e c), del medesimo Allegato.

L'iscrizione di cui al precedente periodo avviene attraverso le modalità di cui all'Allegato XXI, punto 8.2, previa domanda redatta su carta legale e diretta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle relazioni industriali.

Per i laureati in fisica di cui al presente comma si applicano gli stessi obblighi in materia di aggiornamento professionale di cui all'Allegato XXI, punto 16 e le medesime modalità di cancellazione di cui all'Allegato XXI, punto 17.

L'iscrizione nell'elenco di cui al primo periodo è altresì impossibile per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica.";

d-ter) all'articolo 163, comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) dopo le parole: "radiodiagnostica endorale" sono inserite le seguenti: "e ortopantomografica";
ii) le parole: "70 kV" sono sostituite dalle seguenti: "90 kV";

iii) dopo le parole: "caratterizzate da basso rischio radiologico" sono inserite le seguenti: "e comunque non rientranti tra le apparecchiature dedicate allo svolgimento di altre indagini tomografiche" »;

c) alla lettera e) dopo le parole: «attività di analisi» inserire le seguenti: «chimico-fisiche».

1.37

Farolfi

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «analisi» inserire le seguenti: «chimico-fisiche anche su materiali».

1.38

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera d), capoverso "2.", dopo la parola: «, analisi,» aggiungere le seguenti: «progettazione, mitigazione, prevenzione».

1.39

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante».

1.40

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d), al capoverso "2.", apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «sulla base delle» con le seguenti: «secondo le»;
b) sostituire le parole: «sulla base dei» con le seguenti: «in conformità a».

1.41

Sironi, Nave, Di Girolamo

Al comma 1, lettera d), al capoverso "2.", dopo le parole: «degli esperti» aggiungere le seguenti: «di cui alla lettera e»).

1.42

Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, lettera d), al capoverso "2.", sopprimere le seguenti parole: «, sulla base dei contenuti del piano di cui all'articolo 10».

1.43

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1, lettera d), capoverso "2.", aggiungere in fine le parole: «, integrati da eventuali indicazioni tecniche internazionali contenute nei protocolli energetico-ambientali eventualmente.».

1.44

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso "2." aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al fine di garantire una gestione efficace delle esposizioni al radon, gli esperti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono obbligati a completare un corso di formazione specifico della durata di almeno 60 ore, con aggiornamenti triennali e in conformità con le indicazioni del Piano Nazionale d'Azione Radon.».

1.45

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 17 comma 3, le parole: "dell'esperto" sono sostituite dalle seguenti "degli esperti"».

1.46

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 17, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'esercente, sulla base delle indicazioni fornite dall'esperto di radioprotezione incaricato, effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalità indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato. L'esperto di radioprotezione, anche sulla base della relazione tecnica rilasciata dal laboratorio dosimetrico, redige la relazione di cui all'articolo 109, comma 2, che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."».

1.47

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 19, al comma 4, le parole: "sono effettuate dai" sono sostituite dalle seguenti: "sono effettuate secondo le indicazioni fornite dall'esperto di radioprotezione, avvalendosi dei"».

1.48

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'articolo 155 i servizi di dosimetria e gli organismi di misura devono garantire i requisiti minimi di cui all'articolo 155, comma 3-bis";».

1.49

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 155, comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sono in possesso di accreditamento in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il servizio di dosimetria e per le metodiche impiegate nelle attività di organismo di misura;"».

1.50

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 159, comma 11, le parole: "in

"fisica" sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "dei chimici e dei fisici," sono soppresse».

1.51

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 159, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. L'iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria che sono iscritti all'elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento del Ministro della giustizia emanato di concerto con il Ministro della salute, del 27 febbraio 2020, n. 60. Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente periodo, che: 1) successivamente all'entrata in vigore del presente disegno di legge abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica; 2) prima dell'entrata in vigore del presente disegno di legge, risultano iscritti all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera e). Agli stessi è altresì consentito l'accesso all'ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione."».

1.52

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 163 il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Le prove di cui al comma 3, lettera b), punto 2), sono effettuate dal tecnico sanitario di radiologia medica, dall'esperto di radioprotezione o dallo specialista in fisica medica, sulla base delle indicazioni e del protocollo di esecuzione predisposti da quest'ultimo o dai soggetti di cui all'articolo 159, comma 11-bis, e all'articolo 163, comma 20".»

1.53

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 163, comma 11, le parole: "endorale in ambito odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV, caratterizzate da basso rischio radiologico" sono sostituite dalle seguenti "con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 kV"».

1.54

Farolfi

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 163, comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "radiodiagnostica endorale" sono inserite le seguenti: "e ortopantomografica";
- b) le parole: "70 kV" sono sostituite dalle seguenti: "90 kV";
- c) dopo le parole: "caratterizzate da basso rischio radiologico" sono inserite le seguenti: "e comunque non rientranti tra le apparecchiature dedicate allo svolgimento di altre indagini tomografiche"».

1.55

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 163, il comma 20 è sostituito dal seguente: "20. Le attività dello specialista in fisica medica con la sola esclusione delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera e), possono essere svolte anche dall'esperto di radioprotezione limitatamente all'impiego di apparecchiature di radiodiagnostica con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 kV, purché lo stesso: a) prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia svolto un comprovato periodo di affiancamento con uno specialista in fisica medica o equiparato ai sensi dell'articolo 159, comma 16, della durata non inferiore a 12 mesi; b) successivamente all'entrata in vigore della presente legge abbia svolto un master universitario che contenga almeno 6 crediti

formativi universitari nelle materie di cui all'articolo 160, comma 2, con l'esclusione della lettera e). L'esperto di radioprotezione abilitato alle attività di specialista in fisica medica è tenuto con cadenza triennale alla partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento, della durata minima di 24 ore, che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale."».

1.56

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, le lettere a) e c) sono sostituite dalla seguente:

a) l'iscrizione nell'albo professionale corrispondente alla specifica qualifica professionale richiesta dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui l'intervento di risanamento includa opere che richiedono tale qualifica;"».

1.57

Durnwalder, Unterberger, Patton

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione e risanamento di opere edili;».

1.58

Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso "a)" con il seguente: «a) abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo per lo svolgimento di attività, che risultino di rispettiva competenza, di analisi e progettazione di interventi di prevenzione, mitigazione, bonifica e risanamento di costruzioni da sostanze inquinanti».

1.59

Minasi, Germanà

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «abilitazione professionale» con le seguenti: «abilitazione alla professione di Geometra, Ingegnere, Architetto».

1.60

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, lettera e), capoverso a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «abilitazione professionale» inserire le seguenti: «e iscrizione al relativo albo»;*

b) *dopo le parole: «per lo svolgimento di attività» inserire le seguenti: «, che risultino di rispettiva competenza,».*

1.61

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Al comma 1, lettera e), capoverso " a)", dopo la parola: «professionale» inserire le seguenti: «e iscrizione al relativo albo».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo la parola: «attività» inserire le seguenti: «, che risultino di rispettiva competenza,».

1.62

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera e), al capoverso "a)", dopo le parole: «di attività» inserire le seguenti: «di progettazione, mitigazione, prevenzione,».

1.63

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, lettera e), capoverso "a)", sostituire le parole: «analisi e» con le seguenti: «di impianti o opere edili, nell'ambito».

1.64

Farolfi

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attività di analisi» inserire le seguenti: «chimico-fisiche».

1.65

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera e), al capoverso lettera "a)", dopo le parole: «di prevenzione» inserire le seguenti: «di monitoraggio, di rilevamento geologico».

1.66

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, lettera e), capoverso a), sostituire la parola: «costruzioni» con le seguenti: «opere edili».

1.67

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1, lettera e), capoverso "a)", aggiungere in fine le parole: «e abilitazione all'esercizio della professione di geometra o di ingegnere o di architetto ed equipollenti.».

1.68

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, lettera e), capoverso "a)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In conformità all'articolo 130, la definizione della metodologia di misura da adottare, l'individuazione dei punti per lo svolgimento della campagna di misura, le indicazioni tecniche da fornire all'esperto in intervento di risanamento radon per la stesura del progetto esecutivo, il calcolo della dose efficace sia ante che post intervento di risanamento, la stesura della relazione di cui all'articolo 109, comma 2, nonché la redazione di apposita relazione illustrativa attestante l'esito dell'intervento di risanamento di cui all'articolo 18, comma 3, sono attribuite all'esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato dal datore di lavoro».

1.69

Mazzella, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) all'articolo 129 all'allegato XXI, al numero 10.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "radiologia endorale con tensione a 70kV" sono sostituite dalle seguenti: "radiodiagnostica con energia delle particelle accelerate non superiore a 200kV";

b) le parole: "fatte salve le attrezzature endorali con tensione inferiore a 70 kV) che richiedono il I grado di abilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "e medico con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 kV,"».

1.0.1

Nocco

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. Il termine di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la presentazione della domanda di accesso alle prestazioni previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a

- dieci anni, è prorogato fino a settecentotrenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i soggetti che presentano domanda ai sensi del comma 1, il periodo lavorativo di esposizione all'amianto, accertato e certificato dall'INAIL, è moltiplicato, esclusivamente ai fini della maturazione del diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto».

1.3.2.1.10. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 179(ant.) del 23/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2025

179^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale

(1116) BERGESIO e altri. - Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 maggio 2024.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 41 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che all'emendamento 1.1000 del Relatore sono stati presentati 14 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXL, n. 1) Documento di finanza pubblica 2025 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Constatata l'assenza di iscritti a parlare in discussione generale, il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1463) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di

energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella 2^a seduta pomeridiana del 16 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 19 ordini del giorno e 145 emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno, che vengono dati per illustrati.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1463/1/8, G/1463/2/8, G/1463/5/8, G/1463/7/8, G/1463/8/8, G/1463/9/8, G/1463/10/8, G/1463/12/8, G/1463/17/8 e G/1463/18/8, a condizione che siano accettate altrettante riformulazioni di cui dà lettura. Su tutti i restanti ordini del giorno formula parere contrario.

La vice ministra GAVA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/1463/1/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/1463/2/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) accetta le riformulazioni proposte e presenta gli ordini del giorno G/1463/5/8 (testo 2), G/1463/7/8 (testo 2), G/1463/9/8 (testo 2), G/1463/12/8 (testo 2), G/1463/17/8 (testo 2) e G/1463/18/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano pertanto accolti dal Governo.

Insiste poi per la votazione degli ordini del giorno presentati dal suo Gruppo che hanno ricevuto il parere contrario del relatore e del Governo.

La senatrice SIRONI (*M5S*) accetta le riformulazioni proposte e presenta gli ordini del giorno G/1463/8/8 (testo 2) e G/1463/10/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano pertanto accolti dal Governo.

Chiede poi i motivi del parere contrario sull'ordine del giorno G/1463/19/8.

La vice ministra GAVA chiarisce che il parere contrario è dovuto a valutazioni di carattere finanziario. Previa verifica del numero legale, l'ordine del giorno G/1463/3/8 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli ordini del giorno G/1463/4/8, G/1463/6/8, G/1463/11/8, G/1463/13/8, G/1463/14/8, G/1463/15/8, G/1463/16/8 e G/1463/19/8.

Essendo concluso l'esame degli ordini del giorno, il PRESIDENTE annuncia che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti e alle successive dichiarazioni di voto, ritenendo del tutto inutile procedere alla fase di esame degli emendamenti, dal momento che il provvedimento andrà in Aula tra un'ora e che nella Conferenza dei Capigruppo di ieri il Governo ha già preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati, così escludendo che il Senato possa apportare modifiche allo stesso.

La senatrice SIRONI (*M5S*) si associa a quanto dichiarato dalla senatrice Di Girolamo, ritenendo più onesto evitare una presa in giro che va avanti dall'inizio della legislatura.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) concorda con la posizione espressa dalle colleghe e osserva che, a suo avviso, la Commissione sta solo prendendo tempo, nell'attesa che, alle ore 10, inizi la seduta dell'Aula in cui, come è noto, il Governo porrà la questione di fiducia sul testo della Camera.

Reitera la richiesta, già rivolta al Presidente della Commissione in passato in analoghe circostanze, di rappresentare alla presidenza del Senato il profondo disappunto dei componenti della Commissione per questo modo di procedere, che è tanto più grave in considerazione dell'importanza del tema energetico, che non può essere ridotto a un'ora e poco più di dibattito puramente formale.

Pertanto anche il Gruppo del Partito democratico rinuncerà all'illustrazione dei numerosi emendamenti presentati, che avevano finalità importanti, come quella di potenziare il *bonus* per la fornitura di energia elettrica, di semplificare le modalità di attribuzione dello stesso e, più in generale, di migliorare un provvedimento che, così com'è, appare del tutto insoddisfacente.

Ciò che si sta realizzando non è, a suo avviso, solo uno svilimento dell'opposizione, ma anche della maggioranza e di tutto il Parlamento, che non è messo nelle condizioni di dare una risposta ai cittadini italiani, che vedono le loro bollette aumentare, mentre quelle dei cittadini degli altri Paesi diminuiscono.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), nell'associarsi a quanto dichiarato dai colleghi che l'hanno preceduta, esprime profondo dispiacere per l'impossibilità di approfondire un tema così importante e per il fatto che il Governo continui a intervenire con provvedimenti d'urgenza, senza mettere in campo una strategia di ampio respiro. Si chiede infatti a cosa possa servire un contributo *una tantum* di 200 euro per i soli cittadini con l'ISEE inferiore ai 25.000 euro o come si possa pensare di alleviare le sofferenze del sistema produttivo con 600 milioni di euro, senza lavorare a una soluzione di lungo periodo basata sul *mix energetico*, che consenta un abbassamento strutturale del costo dell'energia, come è avvenuto in altri Paesi.

Sottolinea poi che i cittadini e le cittadine non vanno a votare proprio perché non credono più in un sistema che non affronta i veri problemi del Paese.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) concorda sul fatto che l'esercizio che la Commissione sta compiendo sia del tutto sterile, alla luce della questione di fiducia già preannunciata ieri dal Governo nella Conferenza dei Capigruppo.

Il provvedimento in questione, poi, contiene misure meramente temporanee, come un *bonus* che assomiglia più a una mancia. Appare inoltre particolarmente problematico l'articolo 4, che prevede l'impiego delle entrate relative all'imposta sul valore aggiunto per finalità che non sono quelle previste dalla legge.

Ciò che il Governo avrebbe dovuto fare è ridurre l'IVA sulle accise, in quanto, come è stato anche affermato dalla giurisprudenza, si tratta di una tassa su una tassa. Ma il Governo non ha fatto nulla in tal senso, nonostante che la Presidente del Consiglio abbia puntato parte della sua campagna elettorale proprio su questo tema.

Di fronte a tale inerzia, cosa si può dire a quei cittadini, anche particolarmente vulnerabili dal punto di vista dell'età o delle condizioni di salute, che ricevono bollette del tutto sproporzionate rispetto alle loro capacità economiche?

Bisogna intervenire per abbattere i costi. L'Italia è ricca di fonti energetiche naturali, ma dipende ancora dal gas e questa dipendenza probabilmente ora aumenterà ulteriormente, invece che diminuire.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) rileva preliminarmente che, dal punto di vista del metodo, il problema non consiste solo nel fatto che proprio coloro che avevano osteggiato la riforma costituzionale del Governo Renzi hanno ora introdotto un monocameralismo di fatto che vede i decreti-legge esaminati solo dalla Camera che li tratta in prima lettura, ma che questo monocameralismo è sostanzialmente a senso unico, visto che la stragrande maggioranza dei provvedimenti governativi in materie di competenza dell'8^a Commissione - e in particolare quelli recanti risorse - vengono presentati alla Camera dei deputati, con la conseguenza che il Senato non ha mai l'occasione di poterne approfondire il contenuto.

Afferma che il Governo dovrebbe poi ascoltare di più le idee dell'opposizione, che continua a proporre, nei suoi emendamenti, soluzioni che vengono ignorate, e critica l'inazione del Governo in merito all'eccessivo proliferare di soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica e alla pressione che ciò comporta specialmente sui soggetti più fragili.

Ritiene che le piccole e medie imprese non trarranno beneficio dal provvedimento in esame e che, di fatti, è già stato annunciato un nuovo decreto-legge in materia.

Anche gli investitori hanno dubbi sull'opportunità di investire sulle rinnovabili in Italia, visto che la normativa continua a cambiare, ma mai in maniera risolutiva, e non è chiaro cosa succederà una volta che sarà giunto a conclusione il PNRR.

Per tali motivi, anche il suo Gruppo non procederà ad illustrare gli emendamenti presentati, che erano pochi e mirati, perché questo modo di procedere svilisce il Parlamento e non dà ai cittadini, e soprattutto a quelli che si trovano in condizioni economiche precarie, le risposte che attendono.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) osserva che dagli interventi che l'hanno preceduto sembra che i

colleghi del centro sinistra scoprano solo ora che esiste un problema strutturale di costo dell'energia che si trascina da anni e improvvisamente, ora che siedono sui banchi dell'opposizione, ritengano di avere in mano soluzioni e suggerimenti risolutivi da offrire al governo Meloni.

Contrariamente a quanto da essi sostenuto, egli è però convinto che il provvedimento in esame contenga risposte importanti per i cittadini e le imprese, in quanto non possono essere sminuiti i tre miliardi di euro messi a disposizione delle imprese e di otto milioni di famiglie.

Osserva che i problemi non nascono solo da una congiuntura internazionale particolarmente complessa, ma anche dalla fine del mercato tutelato, che ha avuto inizio con il governo Renzi, è proseguita con il governo Gentiloni ed è stata addirittura inserita nel PNRR dal governo Draghi. Ritiene inoltre retorici gli interventi che l'hanno preceduto, in quanto tutte le forze politiche concordano sul fatto che si debbano promuovere le fonti di energia rinnovabili, ma sembra che ciò non stia avvenendo proprio in regioni guidate dal Movimento 5 Stelle. Pertanto, prima di criticare il Governo sarebbe opportuno fare un punto all'interno del "campo largo".

Ad ogni modo, anche il provvedimento in esame contiene nuove misure volte a promuovere lo sviluppo delle rinnovabili, ma è noto che tali fonti non saranno sufficienti e, per questo motivo, il governo Meloni ha avviato una riflessione sul nucleare sostenibile, anche alla luce del fatto che l'Italia si rifornisce dalla Francia di energia elettrica prodotta proprio da fonte nucleare.

Appare dunque evidente che, contrariamente a quanto è stato affermato, il governo Meloni ha adottato puntuali misure d'urgenza, ma ha anche impostato una strategia a lungo termine.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) osserva che la maggioranza continua a parlare di nucleare, ma è noto a tutti che tale soluzione non sarebbe disponibile prima di venti o trent'anni.

Manifesta sorpresa per il fatto che si possa affermare che i Governi sostenuti dai partiti oggi all'opposizione non abbiano fatto nulla, visto che il *superbonus* era esattamente finalizzato a ridurre il fabbisogno energetico degli immobili, tramite la promozione della coibentazione e dei pannelli solari. Peraltro l'ordine del giorno G/1463/19/8, a sua firma, su cui il relatore e il Governo hanno poc'anzi formulato un parere contrario, era esattamente finalizzato, da un lato, a riformare il sistema degli incentivi per la ristrutturazione energetica e, dall'altro, a promuovere le comunità energetiche rinnovabili, proprio perché la combinazione di queste due misure avrebbe effetti virtuosi, soprattutto nelle regioni dove è maggiore l'inquinamento atmosferico, in quanto avrebbe il duplice effetto di ridurre le bollette e migliorare la qualità dell'aria.

Ciononostante, il Governo non solo ha dato parere contrario su un emendamento avente analogo contenuto presentato alla Camera dei deputati, ma ora si è espresso negativamente anche su un semplice ordine del giorno.

E il parere del Governo sarebbe sicuramente contrario persino sull'emendamento da lei presentato al fine di includere nel titolo del provvedimento il riferimento alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Anche su una cosa che dovrebbe apparire ovvia a tutti il parere sarebbe contrario.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che il suo Gruppo ha sempre sostenuto la necessità di rafforzare il *mix* energetico e soprattutto quelle fonti che garantiscono una programmabilità, quali l'idroelettrico e il geotermico, nella convinzione che il tema dell'accesso all'energia, in particolar modo da parte delle fasce più deboli, sia assolutamente centrale.

Peraltro, il superamento della povertà energetica è fondamentale sia a livello nazionale che a livello internazionale e, a tal proposito, segnala che il primo caso in cui uno Stato non facente parte dell'Unione europea ha potuto beneficiare di un finanziamento comunitario è costituito proprio dalla realizzazione di un elettrodotto tra l'Italia e la Tunisia.

Sottolinea dunque l'importanza di garantire un accesso equo all'energia anche per il continente africano, dal quale le persone vanno via in cerca di condizioni migliori che non sempre troveranno, e il ruolo che in tale senso svolge il Piano Mattei per l'Africa.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) osserva che la questione dei tempi di esame dei decreti-legge richiede uno sforzo da parte di tutti i Gruppi per tornare a una ripartizione equa tra le due Camere, cosa peraltro già prevista dai regolamenti parlamentari, dei sessanta giorni entro i quali il decreto-legge deve essere convertito in legge. La modalità attuale, peraltro, non è una

novità degli ultimi tempi, ma si è affermata nel corso di varie legislature.

Ricorda di avere già più volte segnalato la necessità di garantire che entrambe le Camere si possano esprimere sul contenuto dei decreti-legge e concorda con la senatrice Fregolent che il Governo debba comunque assicurare l'alternanza nella trasmissione dei disegni di legge alle Camere.

Nel merito, condivide personalmente la necessità di un *mix* energetico che garantisca l'autonomia del Paese e che comprenda anche il nucleare, come peraltro avviene in altri Paesi dell'Unione europea, nonché la necessità di potenziare la rete di trasmissione e sottolinea l'esigenza che la politica e il Parlamento si riappropriino della capacità di programmare e di decidere.

In tale ottica, ritiene che il confronto odierno sia stato, come sempre accade in seno all'8^a Commissione, corretto e fruttuoso.

Tanto premesso, rileva l'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1066](#)

Art. 1

1.1

[Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

1-ter. I sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono, elaborano o utilizzano dati personali devono adottare misure specifiche per tutelare le comunità vulnerabili, quali i minori, gli anziani, le persone con disabilità e le minoranze etniche, in conformità con il GDPR e le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

1-quater. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

1-quinquies. Lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale devono promuovere la parità di genere. Le pubbliche amministrazioni e le imprese devono adottare misure per prevenire la riproduzione di ogni effetto distorsivo legato al genere nei sistemi di intelligenza artificiale e devono essere conformi alla classificazione del rischio stabilita dal regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e garantire che i sistemi ad alto rischio siano soggetti a controlli specifici per prevenire discriminazioni di genere.».

Conseguentemente, alla rubrica, premettere, alla parola «Finalità» le seguenti: «Principi e».

1.2

[Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

1-ter. I sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono, elaborano o utilizzano dati personali devono avere misure specifiche per la tutela dei soggetti vulnerabili quali i minori, gli anziani, le

persone con disabilità e le minoranze etniche, in conformità con il GDPR e le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

1-quater. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.».

Conseguentemente, alla rubrica, premettere, alla parola: «Finalità» le seguenti: «Principi e».

1.3

Nicita

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le tecnologie di intelligenza artificiale devono essere sviluppate e utilizzate in coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento democratico e della tutela dei diritti umani. In particolare, gli algoritmi devono essere addestrati in funzione del contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

1-ter. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e va orientato alla valorizzazione delle diversità e alla protezione della dignità di ogni essere umano, a prescindere dalle distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.».

1.4

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati o adottati in Italia devono supportare e promuovere la diversità linguistica del Paese e devono includere misure specifiche per assicurare che le minoranze linguistiche abbiano accesso a servizi e tecnologie in lingua madre, nel rispetto della classificazione del rischio e dei requisiti di trasparenza dell'AI Act».

Art. 2

2.1

Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole da: «una dotazione» fino a: «2028» con le seguenti: «una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030»;

2) al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «30 giugno 2026» e le parole da: «minori spese» fino a: «al 2028» con le seguenti: «maggiori entrate o minori spese pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028».

2.2

Lombardo

Al comma 1 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «1.200 milioni».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «1.200 milioni».

2.3

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 2024 al 2028» con le seguenti: «dal 2025 al 2029».

2.4

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 4 sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «30 giugno 2026».

2.5

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 4 sostituire le parole «dal 2024 al 2028» con le seguenti: «dal 2025 al 2028».

2.6

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli.».

2.7

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, stabilisce con decreto, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono adottare sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto delle normative europee e delle classificazioni di rischio del regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.1

Lombardo

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito d'imposta IA)

1. Per sostenere il rafforzamento e l'implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale a livello industriale, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti in favore delle imprese per l'acquisto e la gestione dei predetti sistemi. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di 2.000 euro annui per beneficiario e fino all'esaurimento dell'importo massimo di 300 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, nonché i requisiti e le condizioni di accesso al medesimo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 3

3.1

Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole da: «una dotazione» fino a: «e 2026» con le seguenti: «una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028»;

2) al comma 7, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «30 giugno 2026» e le

parole da: «minori spese» fino a: «al 2028» con le seguenti: «maggiori entrate o minori spese pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028».

3.2

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1 sostituire le parole: «anni 2024, 2025 e 2026» con le seguenti: «2025, 2026 e 2027».

3.3

Aurora Floridia

Al comma 2, dopo le parole: «transizione digitale ed ecologica» inserire le seguenti: «e per fornire alle lavoratrici e ai lavoratori conoscenze di base per comprendere l'impatto dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei contesti lavorativi sui diritti fondamentali e sulle condizioni di lavoro».

3.4

Trevisi

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Al fine di incentivare ulteriormente la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le risorse di cui al Fondo di cui al comma 1, sono destinate, altresì, per l'introduzione di incentivi fiscali per le aziende che operano con macchine mobili nei settori industriali, per l'impiego dei sistemi ottici basati sull'intelligenza artificiale e interconnessi con piattaforme gestionali, capaci di rilevare ostacoli, persone e altre macchine mobili in tempo reale. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso dei beneficiari alle agevolazioni di cui al periodo precedente e al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.».

3.5

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli.».

3.0.1

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina per l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 70-sexies. è inserito il seguente:

«70-septies

(Disciplina per l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70-ter e 70-quater, chiunque sviluppi ovvero metta a disposizione sistemi di intelligenza artificiale generativa, destinati a generare, con vari livelli di autonomia, contenuti quali testi complessi, immagini, audio o video richiede preventivamente il consenso dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore e dei relativi dati ai fini del loro utilizzo, anche parziale, per l'addestramento dei propri modelli. Il consenso di cui al periodo precedente può essere espresso dal titolare avente diritto in forma scritta ovvero mediante apposite misure di protezione.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore, in qualsivoglia forma, per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa è disciplinato da termini e condizioni contrattuali precedentemente stabiliti con i titolari aventi diritto.

Tale utilizzo è soggetto ad una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere oggetto del contratto, anche tramite accordi di licenza con il titolare avente diritto o accordi collettivi tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari aventi diritto.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter.».

b) Dopo l'articolo 70-*septies* è inserito il seguente:

«70-*octies*

(Obblighi di trasparenza in capo a sviluppatori e fornitori di modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Gli sviluppatori e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa redigono registri contenenti dati esaustivi relativi a tutte le opere protette dal diritto d'autore utilizzate per l'addestramento dei propri modelli. Tali registri sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia digitale e liberamente consultabili.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di comunicazione e pubblicazione dei dati contenuti nei registri di cui al precedente comma, improntate a criteri di semplicità e immediatezza.».

c) All'articolo 70-*quater*, al primo comma, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «L'estrazione da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati è consentita se non arreca indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi, materiali e morali, dei titolari dei diritti.».

d) All'articolo 1, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole: «opere dell'ingegno» è inserita la seguente: «umano» e dopo le parole: «forma di espressione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore.»;

2. aggiungere infine il seguente periodo: «Le opere di cui al periodo precedente non devono essere generate tramite lo sfruttamento non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, la cui titolarità appartiene ad un soggetto diverso dall'autore dell'opera generata con l'ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale.».

3.0.2

Mazzella, Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro)

1. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale introducono specifiche procedure di conciliazione sindacale ex articolo 412-ter del codice di procedura civile, per esaminare, in un tempo ragionevole, le doglianze relative all'utilizzazione dei sistemi di cui al primo comma dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 2024/1689. I contratti collettivi stabiliscono le modalità di accesso alle procedure, la composizione dei collegi di conciliazione sindacale e l'ascolto dei rappresentanti dei lavoratori per i rischi derivanti dai sistemi di decisione e monitoraggio automatizzato. Le predette procedure assicurano la garanzia di un riesame umano ove la doglianza riguardi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

2 I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono introdurre la figura del Rappresentante dei lavoratori per i rischi derivanti dall'uso dei sistemi di cui all'Allegato III del regolamento (UE) n. 2024/1689 e dei sistemi di cui al

comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, denominato RLSR, da eleggersi ogni tre anni. Al RLSR devono essere fornite le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono introdurre la figura del Rappresentante dei lavoratori per i rischi derivanti dall'uso dei sistemi di cui all'Allegato III del regolamento (UE) n. 2024/1689 e dei sistemi di cui al comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, denominato RLSR, da eleggersi ogni tre anni. Al RLSR devono essere fornite le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152».

3.0.3

Di Girolamo, Mazzella, Nave, Sironi

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(*Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro, acquisizione delle competenze e tutela*)

1. Per migliorare le condizioni di lavoro, per acquisire le competenze necessarie allo svolgimento di una nuova mansione (*upskilling*) e per aggiornare le proprie conoscenze per l'esecuzione del proprio ruolo (*reskilling*) in considerazione del rapido progresso tecnologico in cui si sviluppa l'intelligenza artificiale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con uno o più decreti i corsi di formazione per acquisire competenze per lo svolgimento di una nuova mansione (*upskilling*) e per aggiornare le proprie conoscenze per l'esecuzione del proprio ruolo (*reskilling*). Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. È riconosciuto ai lavoratori il diritto di accesso e di contestazione rispetto alle decisioni prese mediante sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto delle linee guida per la trasparenza e la responsabilità stabilite dal regolamento (UE) n. 2024/1689».

3.0.4

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(*Programmi formativi e reti di impresa*)

1. Lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali promuovono:

a) programmi formativi destinati a sviluppare competenze digitali focalizzate sull'intelligenza artificiale e favoriscono la formazione digitale continua per i lavoratori coinvolti nel processo di utilizzo di tali tecnologie, anche mediante la collaborazione con università e centri di formazione;

b) favoriscono modelli di cooperazione tra piccole e medie imprese volti a costituire reti di impresa al fine di accrescere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente».

Art. 4

4.1

Fina

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «al mercato» con le seguenti: «alle imprese che possono semplificare gli adempimenti periodici o ricorrenti a carico delle imprese e dei cittadini»;

b) dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle comunicazioni» inserire le seguenti: «e valutati gli ambiti essenziali degli adempimenti burocratici prescritti alle imprese».

4.2

Lombardo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) formazione professionale e sicurezza sul lavoro;»;

b) alla lettera l), dopo le parole: «sicurezza nazionale» aggiungere le seguenti: «e cybersicurezza».

4.3

Versace, Salvitti

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

"m-bis) dell'abbattimento delle barriere sensoriali e architettoniche."

Art. 5

5.1

Nicita

Sostituire l' **articolo** con il seguente:

«Art. 5.

(Esenzione per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per scopi di addestramento di modelli di intelligenza artificiale)

1. Al fine di valorizzare la cultura e la linguistica italiana nei modelli LLM, è consentito l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per finalità di *text and data mining* o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale, senza il consenso del titolare dei diritti, purché tale utilizzo avvenga esclusivamente per fini di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, o per la creazione di modelli di conoscenza nuovi.

2. L'uso delle opere per le finalità di cui al comma 1 è consentito a condizione che le riproduzioni create per tali scopi non siano utilizzate per finalità commerciali in diretta concorrenza con i prodotti e le opere dei titolari dei diritti né distribuite a terzi in forme che possano compromettere l'interesse economico del titolare dei diritti.

3. Fatta salva la disposizione di cui al precedente comma, nel caso in cui nuovi prodotti finali di cui al comma 1, distinti dalle opere protette da diritto d'autore consultate, ma alla cui generazione le medesime opere abbiano contribuito, siano destinati alla commercializzazione finale in qualsiasi forma, come singolo prodotto o servizio, al fine di consentire ai titolari di diritti di beneficiare dell'eventuale contributo incrementale fornito dalle opere protette da diritto d'autore, i soggetti che utilizzino opere protette da diritto d'autore per finalità di *text and data mining* o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale devono inserire una filigrana o *watermark* dalla quale sia desumibile la citazione dell'opera impiegata e la rilevanza della stessa ai fini del valore del prodotto finale. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare, in sede di fatturazione annuale, ai titolari delle opere utilizzate protette da diritto d'autore, l'utilizzo dell'opera nonché a promuovere una contestuale offerta economica equa, ragionevole e non discriminatoria. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina gli standard della filigrana applicabili, i criteri volti a definire la novità del prodotto o del servizio finale, il contributo minimo dell'opera protetta da diritto d'autore meritevole di remunerazione, le metodologie per la determinazione del prezzo, nonché la procedura per la risoluzione di controversie presso l'Autorità attivate su segnalazione alla stessa.

4. I soggetti che utilizzano opere protette da diritto d'autore per *text and data mining* o addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale sono tenuti a mantenere un registro dettagliato delle opere utilizzate, dei fini specifici di utilizzo e delle modalità di conservazione e distruzione dei dati, per garantire la trasparenza del processo e agevolare eventuali verifiche da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di intelligenza artificiale che

dimostrino una esclusiva finalità di interesse pubblico, come nel campo della salute pubblica, della sostenibilità ambientale o della sicurezza nazionale, previa autorizzazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L'utilizzo delle opere protette da diritto d'autore ai fini di cui al presente articolo è consentito esclusivamente a soggetti aventi sede legale, amministrativa o operativa in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di garantire la conformità dell'utilizzo con i principi e le norme dell'ordinamento giuridico europeo in materia di tutela dei diritti d'autore e di sviluppo etico e responsabile dell'intelligenza artificiale.».

5.2

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di tutelare il diritto di autore, i fornitori dei servizi dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per la creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici, devono identificare e tracciare le fonti da cui i sistemi di intelligenza artificiale hanno appreso contenuti.

2-ter. Salvo diverso accordo tra le parti, l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore deve essere soggetto a termini e condizioni contrattuali definiti anticipatamente con i titolari dei diritti e accompagnato da una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere.».

5.3

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al comma 2, impone che la piena conoscibilità dei contenuti generati dai sistemi generati da intelligenza artificiale riguardi non solo il contenuto ma anche le modalità di funzionamento del modello di IA utilizzato».

5.4

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono impegnarsi a rispettare principi etici, incluso il rispetto dei diritti umani, la trasparenza e la sostenibilità, conformemente alle classificazioni di rischio e alle linee guida stabilite dal regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.

3-ter. Il ricorso agli strumenti di intelligenza artificiale non deve sostituire il contributo intellettuale e creativo individuale dei professionisti che vanno tutelati dagli usi impropri della stessa, assicurando che l'adozione tecnologica sia utilizzata per migliorare e non sostituire l'apporto umano e le competenze distintive.».

Art. 6

6.1

Nicita

Al comma 8 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro novanta giorni».

6.2

Patuanelli, Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale e se trasmessi tramite tecnologie satellitari devono utilizzare infrastrutture ad esclusivo controllo nazionale e su satelliti europei e nazionali, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.».

Art. 7

7.1

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 3 sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «30 giugno 2026».

7.0.1

Lombardo

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Valorizzazione e trasferimento delle competenze professionali dei lavoratori senior mediante l'impiego dell'IA)

1. Al fine di favorire la conservazione e il trasferimento del patrimonio di competenze acquisite dai lavoratori in prossimità del pensionamento, è incentivato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per la raccolta, la codifica e la trasmissione del *know-how* aziendale alle nuove generazioni.

2. In via sperimentale, è istituito un programma nazionale di valorizzazione delle competenze senior attraverso agenti di intelligenza artificiale, che consenta ai lavoratori pensionati da non più di tre mesi, su base volontaria, di partecipare per un periodo massimo di tre mesi ad attività finalizzate alla formazione di modelli di IA aziendali.

3. I lavoratori pensionati che aderiscono al programma di cui al comma 2 possono percepire, a carico delle aziende: a) una remunerazione pari al 50 per cento dell'ultima retribuzione mensile linda percepita, soggetta a imposta sostitutiva del 10 per cento; b) un assegno previdenziale transitorio pari a due terzi dell'importo spettante, per la durata del programma, che verrà ripristinato integralmente al termine del periodo.

4. Le imprese che adottano sistemi di intelligenza artificiale per finalità di trasferimento delle competenze possono accedere a contributi a fondo perduto per lo sviluppo di percorsi formativi personalizzati in collaborazione con i Fondi paritetici interprofessionali, nei limiti delle risorse rese disponibili dagli stessi fondi paritetici interprofessionali.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche in accordo con le parti sociali, i Fondi paritetici interprofessionali e gli enti bilaterali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorare dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.2

Nicita

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abuso di dipendenza economica nella fornitura di servizi di Intelligenza artificiale proprietari verticalmente integrati)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "piattaforme digitali" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi servizi di intelligenza artificiale proprietari verticalmente integrati nelle piattaforme,";

b) al comma 2, dopo le parole: "attività svolta" sono aggiunte le seguenti: ", nel rifiuto a fornire accesso disaggregato, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a clienti e consumatori finali di servizi di intelligenza artificiale proprietari verticalmente integrati ove tecnicamente separabili,».

7.0.3

Nicita

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Autorizzazioni all'uso dei propri dati e contenuti ai fini dell'addestramento di servizi di intelligenza artificiale delle piattaforme digitali)

1. L'utilizzo di dati e contenuti degli utenti, presso le piattaforme digitali, ai fini dell'addestramento di tecnologie e servizi di intelligenza artificiale, è subordinato alla previa acquisizione del consenso degli utenti.

2. Le modalità di acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono essere identiche, nei modi e nella forma, ovvero con lo stesso grado di autenticazione, di quanto previsto per l'accesso alla piattaforma.

3. In ogni caso, deve sempre essere disponibile, per l'utente finale, la possibilità di esercitare l'opzione di rimozione del consenso su singoli contenuti come sul complesso dei contenuti presenti, passati e futuro rilasciati dall'utente.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, emana il Regolamento di monitoraggio e sanzione per le violazioni di cui ai precedenti commi.».

7.0.4

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in materia di pianificazione, costruzione e monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche)

1. L'intelligenza artificiale e l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate, possono essere utilizzate per la raccolta, la centralizzazione, la storicizzazione, il monitoraggio operativo delle infrastrutture e la sorveglianza delle stesse e del territorio per raccogliere, anche in tempo reale, sia le informazioni provenienti da soggetti differentemente coinvolti sia per la mitigazione del rischio legato all'aumento degli eventi climatici estremi.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui al precedente comma, dispone con decreto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i principi e le modalità di acquisizione delle informazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente».

7.0.5

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale per il rischio arrecato al patrimonio culturale dai cambiamenti climatici)

1. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può utilizzare sistemi di intelligenza artificiale finalizzati alla identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici.

2. I dati, di cui al comma 1, confluiscono presso il Ministero della cultura, in un'infrastruttura digitale, unica e *open*, di materiali afferenti il patrimonio culturale, denominata «Carta del rischio del patrimonio culturale», razionalizzando le informazioni già disponibili e acquisendone di nuove

attraverso l'impiego delle più recenti tecnologie informatiche e satellitari, garantendo al tempo stesso l'interoperabilità, la condivisione delle informazioni, la fruibilità pubblica e l'accesso.

3. L'identificazione e la classificazione, di cui al comma 1, è volta, oltre che alla salvaguardia e alla tutela dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ad agevolare la pianificazione paesaggistica, ovvero uno scenario entro cui attuare le politiche di transizione ecologica affinché, da parte di tutte le Regioni, si giunga tempestivamente all'approvazione, d'intesa con lo Stato, dei piani paesaggistici regionali, dando così seguito alle intese intercorse e ai conseguenti lavori di co-pianificazione intrapresi tra le Regioni e gli uffici ministeriali anche per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 3, sono definiti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, da adottarsi dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica i termini e le modalità di attuazione ed utilizzo.

4. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale può essere impiegato per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché a proseguire con le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antismisica, di ristrutturazione e sanificazione degli edifici che ospitano archivi, musei, enti e istituzioni culturali pubbliche o a cui è riconosciuto interesse pubblico, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificato in 3 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.6

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale per la sostenibilità ambientale delle città)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita nei centri urbani, di ridurre l'inquinamento atmosferico, di attuare programmi di trasporto ecosostenibili e più efficienti, in conformità con gli obiettivi fissati dall'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 obiettivo 11, le pubbliche amministrazioni, possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per offrire migliori condizioni di trasporto pubblico e privato.

2. Il ricorso alla intelligenza artificiale per la sostenibilità urbana si esplica anche mediante la raccolta, la elaborazione e la condivisione di dati pubblici e privati che consentono in tempi brevi l'attuazione di nuove linee del trasporto pubblico e l'ottimizzazione di quelle esistenti anche in base alla crescita demografica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati mediante sistemi di intelligenza artificiale sono raccolti e trattati in conformità col diritto dell'Unione Europea in materia di dati personali e di tutela alla riservatezza.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con decreto i principi e le modalità di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni e stabilisce, eventualmente, la realizzazione di una banca dati informatica contenente i dati di cui al comma 2.».

7.0.7

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione di eventi calamitosi)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è consentito per la elaborazione di modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che consentano di prevedere, con un minor margine di errore, eventi calamitosi.

2. Le pubbliche amministrazioni coinvolte possono utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per la realizzazione, l'aggiornamento e l'interoperabilità dell'intero territorio nazionale di banche dati e quadri conoscitivi inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e geochimico.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e 2, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto in cui sono stabilite le modalità di elaborazione dei modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».

7.0.8

Nicita

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Inserimento dell'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale nel monte ore scolastico)

1. Al fine di garantire la conoscenza delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale e contribuire a formare gli studenti sulle opportunità e sui rischi delle nuove tecnologie, la presente legge è volta a introdurre l'insegnamento delle nozioni di base sull'intelligenza artificiale nell'ambito dei corsi della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

2. A decorrere dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è istituito l'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale nei corsi della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con un monte ore pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. L'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale è affidato ai docenti delle discipline scientifiche appartenenti alle classi di concorso A-20 (Fisica), A-26 (Matematica), A-27 (Matematica e Fisica), A-28 (Matematica e Scienze) e A-41 (Scienze e tecnologie informatiche), i quali possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di adeguati requisiti e comprovata esperienza del settore, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.

4. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento interattive.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, destinati a fornire loro le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale. Durante la frequenza dei corsi, il personale docente è esonerato dal servizio per tutto il periodo di durata degli stessi.

6. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

7.0.9

Nicita

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Legge annuale per il digitale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale di cui all'articolo 9, il Governo, su proposta del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella citata relazione annuale, nonché degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale.

2. Il disegno di legge annuale per il digitale è finalizzato a:

a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;

b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, incluse le applicazioni di intelligenza artificiale;

c) garantire ai consumatori e alle imprese di accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini;

d) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;

e) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;

f) promuovere un commercio elettronico equo, tutelare pluralismo, garanzie e diritti fondamentali dei cittadini nel web, nonché la sovranità dei dati personali e i diritti dei lavoratori in transazioni mediate da piattaforme digitali.

3. Il disegno di legge annuale per il digitale reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e a promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative, nonché alle indicazioni contenute nelle rispettive Relazioni annuali;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanaione di decreti legislativi, ai medesimi fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge annuale;

c) l'autorizzazione ad adottare atti di rango secondario;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali, inerenti le materie di cui al comma 2, che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze normative;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in leggi vigenti inerenti ai temi di cui al comma 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 3 una relazione di accompagnamento intesa a evidenziare:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti da leggi nazionali e da direttive e regolamenti europei, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti presentati nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.».

7.0.10

Nicita

Dopo l' articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Uso dell'IA in ambito elettorale)

1. Al fine di garantire il libero e consapevole esercizio del diritto di voto da parte degli elettori, la veridicità delle informazioni rese nel corso di campagne elettorali o referendarie, la corretta creazione e diffusione di contenuti concernenti le elezioni o i referendum e l'elettorato passivo nonché di prevenire qualunque forma di alterazione di dati atta a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato, la presente legge reca disposizioni volte a contrastare l'uso ingannevole o manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà sancite dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione e parità di genere.

2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica del Paese.

3. La presente legge è adottata in conformità al regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024.

Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212)

1. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 9-bis.

1. Dalla data di indizione delle elezioni o delle consultazioni referendarie, sono vietate la creazione e la diffusione con ogni mezzo di contenuti ingannevoli o manipolati rivolti agli elettori, generati in tutto o in parte con sistemi di intelligenza artificiale (IA), riguardanti gli eletti, i candidati impegnati nelle competizioni elettorali, i partiti e i movimenti politici nonché quelli atti a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica alla propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei consigli comunali, provinciali e regionali e degli organi monocratici previsti dalla legislazione vigente. Il divieto si applica altresì alle consultazioni referendarie.

Art. 9-ter.

1. Ai fini di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies si applicano le seguenti definizioni:

a) propaganda politica: le attività finalizzate alla preparazione, cessione, pubblicazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, di un messaggio a favore o per conto di un attore politico o che sia inteso a influenzare l'esito di un'elezione o un referendum;

b) campagna elettorale: il periodo antecedente le elezioni in cui si svolgono le attività di propaganda elettorale e che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum alla chiusura delle operazioni di voto;

c) contenuti generati con sistemi di IA: tutti i contenuti, compresi testi, video, immagini e voci, che sono creati, generati o sintetizzati, in tutto o in parte, con sistemi basati sull'IA, ivi compresi gli algoritmi di apprendimento automatizzato e le reti neurali artificiali;

d) contenuti audio o video ingannevoli o manipolati generati con sistemi di IA: qualunque immagine, audio o video che è il prodotto di IA o di sistemi di apprendimento del linguaggio, inclusi quelli basati su tecniche di apprendimento del linguaggio profondo, che riproducono contenuti manipolati, tali da veicolare al fruttore false dichiarazioni, rappresentazioni e contestualizzazioni ingannevolmente attribuibili agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che:

1) fonde, combina, sostituisce o sovrappone un contenuto a un'immagine, a un audio o a un video, riferiti agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che continua ad essere ragionevolmente percepibile come autentico, senza che tale fusione, combinazione, sostituzione o sovrapposizione sia immediatamente o facilmente percepibile;

2) genera un'immagine, un audio o un video, attribuibile agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che può essere ragionevolmente percepita come autentica, senza che la sua inautenticità sia riconoscibile in base alla qualità dell'immagine, dell'audio o del video o in base alla provenienza del canale di distribuzione attraverso la quale l'immagine, l'audio o il video sono diffusi;

e) sistemi di IA: sistemi automatizzati progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili e che possono presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi esplicativi o impliciti, deducono dall'input che ricevono come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

f) modelli di IA: modelli che, anche laddove sono addestrati con grandi quantità di dati, utilizzando l'auto-supervisione su larga scala, sono caratterizzati da una generalità significativa e sono in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui i modelli sono immessi sul mercato, e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, a eccezione dei modelli di IA che sono utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

g) servizio di media audiovisivo: un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il cui obiettivo principale o di una sua sezione distinguibile è la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta;

h) servizio di piattaforma per la condivisione di video: un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il cui obiettivo principale, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale è la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e la cui organizzazione è

determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

i) video generato dall'utente: una serie di immagini animate, con o senza audio, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

l) gestore del sito internet: il prestatore di servizi della società dell'informazione che, nella rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito;

m) piattaforma online: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità delle disposizioni normative in materia;

n) motore di ricerca online: un servizio intermediario che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche in tutti i siti web o in tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o altro input, che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto.

Art. 9-*quater*.

1. Tutti i contenuti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, generati in tutto o in parte con sistemi di IA, devono essere immediatamente e chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura e filigrana elettronica, secondo standard internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili.

2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione con ogni mezzo dei contenuti generati in tutto o in parte con sistemi di IA forniscono un'etichettatura e un avviso visibili, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indicano che il contenuto è stato generato, in tutto o in parte, con un sistema di IA, secondo standard internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili.

Art. 9-*quinquies*.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni degli articoli da 9-*bis* a 9-*novies*.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti dagli articoli da 9-*bis* a 9-*novies*, l'AGCOM applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio.

3. Le somme corrisposte a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, in parte, sono destinate all'AGCOM per la copertura degli oneri derivanti dai compiti alla stessa attribuiti dalla presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota delle somme di cui al primo periodo che è destinata all'AGCOM.

4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

Art. 9-*sexies*.

1. L'AGCOM, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata della condotta illecita e dell'eventuale reiterazione della violazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, decide se applicare le sanzioni accessorie previste dal presente articolo.

2. L'AGCOM, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori dei servizi di cui all'articolo 9-*ter*, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti

illeciti di cui alla presente legge, mediante il blocco della risoluzione Domain Name System (DNS) dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi di protocollo internet (IP) univocamente destinati ad attività illecite.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'AGCOM ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, che consenta l'accesso ai medesimi contenuti illeciti e a contenuti della stessa natura.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'AGCOM, con finalità ripristinatoria, ordina l'adozione di misure addizionali di comunicazione al pubblico della falsità dei contenuti veicolati.

Art. 9-*septies*.

1. Chiunque, nell'ambito delle fattispecie di cui all'articolo 9-*bis*, sia vittima di forme di alterazione, manipolazione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità o trattamento illecito di dati personali, attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli o manipolati generati in tutto o in parte da sistemi di IA, può presentare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte previste dalla presente legge, previa conservazione dei dati originali, anche qualora tali condotte, da identificare espressamente tramite relativo Uniform resource locator (URL), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ovvero da altre norme che disciplinano fattispecie incriminatrici. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al primo periodo, il titolare del trattamento e il gestore del sito internet o della piattaforma digitale predispongono meccanismi gratuiti, di facile uso e facilmente fruibili, conformi ai criteri stabiliti dall'AGCOM con proprio regolamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata contestualmente all'AGCOM. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti oggetto dell'istanza. L'AGCOM, ove riscontri che nelle ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il titolare del trattamento ovvero il gestore del sito internet o della piattaforma digitale non ha provveduto a oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti specifici oggetto dell'istanza, provvede ai sensi del comma 3. I soggetti destinatari dell'istanza sono tenuti a dare esecuzione al provvedimento dell'AGCOM in modo tempestivo e comunque non oltre il termine massimo di trenta minuti dalla comunicazione.

3. Con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddiritorio, l'AGCOM ordina ai prestatori dei servizi di cui all'articolo 9-*ter*, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente di cui al comma 1 del presente articolo mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 9-*sexies*. Al soggetto destinatario del provvedimento sono garantiti gli strumenti effettivi di reclamo.

4. La procedura di cui al comma 2 si applica anche nelle ipotesi in cui non sia possibile identificare il soggetto titolare del trattamento ovvero il gestore del sito internet o della piattaforma digitale.

5. Dell'oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti oggetto dell'istanza di cui al comma 1 è data comunicazione al soggetto interessato.

Art. 9-*octies*.

1. Il divieto di cui all'articolo 9-*bis* non si applica:

a) alle trasmissioni radio o televisive, incluse quelle via cavo e satellitari, e ai programmi, alle produzioni e ai servizi in streaming che trasmettono audio o video ingannevoli o manipolati prodotti dall'IA a scopo didattico e informativo o di satira politica, sempre che la trasmissione, il programma o la produzione dichiari espressamente e in modo chiaramente comprensibile in ogni momento che

vi sono dubbi sull'autenticità del contenuto che si trasmette o sul fatto che gli audio o i video possono essere stati generati con sistemi di IA e possono quindi essere quindi materialmente ingannevoli;

b) ai giornali, alle riviste e agli altri periodici, incluse le pubblicazioni in internet o per via elettronica, che quotidianamente pubblicano notizie e commenti di interesse generale, anche tramite audio o video generati con sistemi di IA e con contenuti ingannevoli o manipolati, sempre che la pubblicazione dichiari espressamente e in modo chiaramente comprensibile in ogni momento che vi sono dubbi sull'autenticità del contenuto che si pubblica o sul fatto che gli audio o i video possono essere stati generati con sistemi di IA e possono quindi essere materialmente ingannevoli.

Art. 9-novies.

1. Chiunque, al fine di alterare il libero svolgimento delle campagne elettorali o referendarie o di manipolarne il risultato, cede, pubblica o altrimenti diffonde contenuti ingannevoli o manipolati generati in tutto o in parte con sistemi di IA è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

Art. 7-quater.

(Autorità di controllo per l'attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024)

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, anche con riguardo alle misure volte a contrastare la diffusione di contenuti ingannevoli generati dall'IA nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali, veicolati da piattaforme online o da altri prestatori di servizi intermediari, l'AGCOM è designata quale autorità competente a vigilare sull'osservanza degli obblighi di cui agli articoli da 7 a 17 e 21 del regolamento (UE) 2024/900 da parte dei prestatori di servizi intermediari definiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e dei prestatori di servizi di pubblicità politica. In quanto coordinatore dei servizi digitali designato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, l'AGCOM è altresì competente per il coordinamento a livello nazionale dei prestatori di servizi intermediari di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali è designato quale autorità di controllo competente a monitorare l'applicazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, esercitando a tale scopo i poteri di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma, ai fini dell'attuazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/900, il Garante per la protezione dei dati personali svolge le attività di coordinamento disciplinate dal capo VII del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7-quinquies

(Disposizioni attuative)

1. L'AGCOM, con uno o più regolamenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, definisce:

a) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9-quater della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge;

b) le modalità applicative delle sanzioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 2, della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge;

c) i criteri per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9-septies della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge;

d) la procedura per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 9-septies, comma 3, della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, assicurandone la necessaria

tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento;

e) gli ulteriori strumenti di segnalazione e rimozione dei contenuti pubblicati e diffusi in violazione della presente legge.

Art. 7-sexies

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9-*quinquies*, comma 3, della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1043](#)

Art. 1

1.1000/1

Irto, Basso, Fina

All'emendamento 1.1000 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sopprimere la lettera d)».

1.1000/2

Durnwalder, Unterberger, Patton

All'emendamento 1.1000 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla lettera d), sostituire il capoverso comma «2» con il seguente: «2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate attraverso valutazioni preliminari nonché mediante attività di monitoraggio, sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in interventi di risanamento radon e sulla base dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10.»;».

1.1000/3

Irto, Basso, Fina

All'emendamento 1.1000 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) alla lettera d, capoverso "2", sopprimere le parole "bonifica e risanamento delle costruzioni da sostanza inquinante"».

1.1000/4

Tubetti

All'emendamento 1.1000, lettera a), sopprimere le parole da: «Le misure correttive» fino a: «rilevamento geologico».

1.1000/5

Minasi, Germanà

All'emendamento 1.1000, lettera a), sopprimere le parole da: «Le misure correttive» fino a: «rilevamento geologico».

1.1000/6

Farolfi

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il capoverso d-quater) inserire il seguente:

«d-quater.1) all'articolo 129 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. I laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria, possono iscriversi all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui al comma 2, lettera a), purché in possesso dei requisiti di cui all'Allegato XXI, punto 2.1, lettere a), b) ed e), e dei titoli previsti al punto 9.1, lettere a), b) e c), del medesimo Allegato.

L'iscrizione di cui al precedente periodo avviene attraverso le modalità di cui all'Allegato XXI, punto 8.2, previa domanda redatta su carta legale e diretta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle relazioni industriali.

Per i laureati in fisica di cui al presente comma si applicano gli stessi obblighi in materia di aggiornamento professionale di cui all'Allegato XXI, punto 16 e le medesime modalità di cancellazione di cui all'Allegato XXI, punto 17.

L'iscrizione nell'elenco di cui al primo periodo è altresì impossibile per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica.»;

2) *sopprimere il capoverso d-sexies);*

3) *sostituire il capoverso d-septies) con il seguente:*

«d-septies) all'articolo 163, comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "radiodiagnostica endorale" sono inserite le seguenti: "e ortopantomografica";

2) le parole: "70 kV" sono sostituite dalle seguenti: "90 kV";

3) dopo le parole: "caratterizzate da basso rischio radiologico" sono inserite le seguenti: "e comunque non rientranti tra le apparecchiature dedicate allo svolgimento di altre indagini tomografiche"»;

b) *sopprimere la lettera d).*

1.1000/7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 1.1000 apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera b), *sopprimere i capoversi d-sexies) e d-septies);*

2. alla lettera d) *sopprimere il capoverso e-ter).*

1.1000/8

Zambito, Irto

All'emendamento 1.1000, lettera b), *sopprimere il capoverso «d-sexies»).*

1.1000/9

Zambito, Irto

All'emendamento 1.1000, lettera b), *sopprimere il capoverso «d-septies»).*

1.1000/10

Mazzella

All'emendamento 1.1000, lettera b), *capoverso d-septies), numero 3), capoverso 19-bis, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prima dell'entrata in vigore del presente decreto abbia svolto un comprovato periodo di affiancamento con uno specialista in fisica medica o equiparato ai sensi dell'articolo 159, comma 16, della durata non inferiore a 12 mesi, ovvero».*

1.1000/11

Rosso, Fazzone

All'emendamento 1.1000 *sopprimere la lettera c).*

1.1000/12

Irto, Basso, Fina

All'emendamento 1.1000 *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, le lettere a) e c) sono sostituite dalla seguente: "a) l'iscrizione nell'albo professionale corrispondente alla specifica qualifica professionale richiesta dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui l'intervento di risanamento includa opere che richiedono tale qualifica;"»».

1.1000/13

Durnwalder, Unterberger, Patton

All'emendamento 1.1000 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla lettera e), sostituire il capoverso lettera «a» con il seguente: «a) abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione e risanamento di opere edili.».

1.1000/14

Irto, Basso, Fina

All'emendamento 1.1000 sostituire la lettera c) con la seguente: «c) alla lettera e) sostituire la parola: "costruzioni" con le seguenti: "opere edili"».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1463

G/1463/1/8 (testo 2)

Sigismondi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese, introducendo agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, assicurando una maggiore trasparenza delle offerte al dettaglio e rafforzando le sanzioni applicabili dalle Autorità di vigilanza;

in particolare, l'articolo 3 del provvedimento detta misure in favore dei i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. In particolare, il comma 4 estende l'ambito di applicazione della disposizione che consente l'utilizzo dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 (FESR e FSE), al fine di includervi anche la finalità di agevolare la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Inoltre, al comma 5 si prevede che ARERA, con delibera disponga l'azzeramento, nell'ambito delle risorse disponibili, della parte della componente ASOS (a sostegno delle energie da fonti rinnovabili) applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per un semestre;

tra le imprese rientranti nell'agevolazione, non risulterebbero tuttavia compresi gli operatori FWA, che operano principalmente in quelle aree a cd. aree a fallimento di mercato. Le stazioni radio base (BTS - Base Transceiver Station), infatti, richiedono un consumo costante di energia inferiore a 1,5Kw, e alcuni elementi della bolletta possono incidere pesantemente sulla sostenibilità economica del servizio, specialmente in aree dove i ricavi sono limitati;

a seguito della pandemia di Covid-19, tali operatori hanno registrato un significativo incremento dei costi energetici, i quali hanno gravato ulteriormente su una situazione già complessa;

tale aumento dei costi mette a rischio la sostenibilità degli investimenti necessari per continuare ad offrire servizi di telecomunicazione affidabili e di alta qualità nei territori più svantaggiati, compromettendo così il diritto dei cittadini a fruire di una connettività adeguata

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con la disciplina in

materia di aiuti di Stato, di prevedere misure di incentivazione e di riduzione dei costi energetici anche a favore degli operatori locali di telecomunicazioni che garantiscono l'accesso a Internet senza fili (FWA) nelle aree a fallimento di mercato (cd. Aree C e D) individuate nel Piano BUL, al fine di mitigare l'impatto dell'incremento degli oneri energetici e assicurare la continuità di un servizio essenziale per la popolazione.

G/1463/1/8

Sigismondi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese, introducendo agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, assicurando una maggiore trasparenza delle offerte al dettaglio e rafforzando le sanzioni applicabili dalle Autorità di vigilanza;

in particolare, l'articolo 3 del provvedimento detta misure in favore dei i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. In particolare, il comma 4 estende l'ambito di applicazione della disposizione che consente l'utilizzo dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 (FESR e FSE), al fine di includervi anche la finalità di agevolare la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Inoltre, al comma 5 si prevede che ARERA, con delibera disponga l'azzeramento, nell'ambito delle risorse disponibili, della parte della componente ASOS (a sostegno delle energie da fonti rinnovabili) applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per un semestre;

tra le imprese rientranti nell'agevolazione, non risulterebbero tuttavia compresi gli operatori FWA, che operano principalmente in quelle aree a cd. aree a fallimento di mercato. Le stazioni radio base (BTS - Base Transceiver Station), infatti, richiedono un consumo costante di energia inferiore a 1,5Kw, e alcuni elementi della bolletta possono incidere pesantemente sulla sostenibilità economica del servizio, specialmente in aree dove i ricavi sono limitati;

a seguito della pandemia di Covid-19, tali operatori hanno registrato un significativo incremento dei costi energetici, i quali hanno gravato ulteriormente su una situazione già complessa;

tale aumento dei costi mette a rischio la sostenibilità degli investimenti necessari per continuare ad offrire servizi di telecomunicazione affidabili e di alta qualità nei territori più svantaggiati, compromettendo così il diritto dei cittadini a fruire di una connettività adeguata

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere misure di incentivazione e di riduzione dei costi energetici anche a favore degli operatori locali di telecomunicazioni che garantiscono l'accesso a Internet senza fili (FWA) nelle aree a fallimento di mercato (cd. Aree C e D) individuate nel Piano BUL, al fine di mitigare l'impatto dell'incremento degli oneri energetici e assicurare la continuità di un servizio essenziale per la popolazione.

G/1463/2/8 (testo 2)

Irto, Basso, Fina

L'8^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28

febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza,

premesso che:

alla luce di talune problematiche riguardanti il settore del gas, che non sono potute emergere a causa dell'assenza dei necessari approfondimenti sul provvedimento, laddove permane all'interno del quadro regolatorio un sensibile squilibrio nei rapporti tra operatori e utenti domestici, a svantaggio di questi ultimi;

ritenendo che, nel contesto delle misure volte a ridurre le sperequazioni emerse nel mercato dell'energia, ci sia ancora spazio per ulteriori interventi non solo legislativi che siano mirati alla tutela economica delle famiglie;

tenuto conto che il richiamato squilibrio del quadro regolatorio è attualmente in grado di determinare altre e diverse situazioni di difficoltà economica in danno dell'utenza domestica, anche collegate a fenomeni di elusione della normativa e degli obblighi in capo alle società di distribuzione, con effetti che non sono stati affrontati nell'ambito del provvedimento;

valutata l'opportunità che ARERA, nella sua potestà regolatoria, sia tempestivamente chiamata ad assolvere correttamente alle proprie responsabilità, ponendo attenzione su talune disposizioni da modificare o presidiare in modo più significativo rispetto al passato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza energetica ed assicurare benefici per i clienti finali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che le imprese di distribuzione del gas effettuino senza deroga e con cadenza mensile le rilevazioni dei consumi delle utenze domestiche dotate di misuratori per la telelettura e telegestione dei contatori da remoto, qualsiasi sia il loro prelievo annuo.

G/1463/2/8

Irto, Basso, Fina

L'8^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza,

premesso che:

alla luce di talune problematiche riguardanti il settore del gas, che non sono potute emergere a causa dell'assenza dei necessari approfondimenti sul provvedimento, laddove permane all'interno del quadro regolatorio un sensibile squilibrio nei rapporti tra operatori e utenti domestici, a svantaggio di questi ultimi;

ritenendo che, nel contesto delle misure volte a ridurre le sperequazioni emerse nel mercato dell'energia, ci sia ancora spazio per ulteriori interventi non solo legislativi che siano mirati alla tutela economica delle famiglie;

tenuto conto che il richiamato squilibrio del quadro regolatorio è attualmente in grado di determinare altre e diverse situazioni di difficoltà economica in danno dell'utenza domestica, anche collegate a fenomeni di elusione della normativa e degli obblighi in capo alle società di distribuzione, con effetti che non sono stati affrontati nell'ambito del provvedimento;

valutata l'opportunità che ARERA, nella sua potestà regolatoria, sia tempestivamente chiamata ad assolvere correttamente alle proprie responsabilità, ponendo attenzione su talune disposizioni da modificare o presidiare in modo più significativo rispetto al passato;

impegna il Governo:

ad intervenire - senza indulgio alcuno - nei confronti dell'Autorità di Regolazione per Energia

Reti e Ambiente, con gli strumenti e nei modi più opportuni, e ciò allo scopo di permettere il tempestivo conseguimento dei seguenti obiettivi:

prevedere, con riferimento alle utenze domestiche dotate di *smart meter*, indipendentemente dai loro consumi annui e senza alcuna eccezione, l'obbligo per le imprese distributrici del gas di eseguire le rilevazioni dei consumi a cadenza mensile, così da raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica ed assicurare benefici per i clienti finali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al punto precedente, derivante da guasto o malfunzionamento dello *smart meter*, non motivato dalle cause di forza maggiore o imputabili all'utente già disciplinate, disporre che l'impresa di distribuzione sia obbligata a ripristinare immediatamente le corrette modalità di rilevazione dei consumi e che, decorsi senza esito 90 giorni dal verificarsi del disservizio, alla stessa sia preclusa la facoltà di addebitare ulteriormente alle famiglie letture stimate o costi presunti comunque denominati;

considerato il controllo operabile da remoto sul funzionamento degli *smart meter*, prevedere nel caso di utenze domestiche che l'onere della rilevazione di guasti o anomalie sia attribuito alle aziende distributrici e che le stesse debbano assolvere con la necessaria diligenza al costante monitoraggio dell'operatività degli *smart meter*, nonché - ai fini di eventuali controversie - che gli utenti domestici siano esenti da obblighi o responsabilità nei compiti di verifica degli stessi misuratori;

ove vegano rilevate anomalie di funzionamento degli *smart meter* a servizio dell'utenza domestica, valutare altresì che la competente società di distribuzione del gas non percepisca gli oneri per la gestione del contatore a valere sull'intero periodo intercorrente dal verificarsi dell'anomalia sino ad avvenuto ripristino del funzionamento;

dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge 14 novembre 1995, n.481, senza alcun ulteriore rinvio o eccezione di sorta, consentendo anche agli utenti domestici di rivolgersi direttamente ad ARERA per la definizione extragiudiziale di controversie insorte con gli operatori, attraverso l'immediata estensione a tale tipologia di utenza delle specifiche procedure di terzo livello già disciplinate;

prevedere che un utente domestico possa richiedere, all'azienda distributrice del gas di cui si avvale, la documentazione ritenuta utile ad accertare la causa o la responsabilità di un problema insorto che incida sui rapporti tra loro intercorrenti, disponendo che l'operatore interessato provveda obbligatoriamente e in tempi congrui a rendere disponibile copia corrispondente all'originale dei documenti di cui sia in e, nel caso di file informatici, che il loro formato consenta la lettura dei contenuti mediante programmi per computer di uso corrente;

prevedere, a carico degli operatori nel settore del gas, l'obbligo di aggiornare tempestivamente i propri sistemi informatici, allineando i relativi dati e le procedure corrispondenti al quadro regolatorio vigente, ponendo in capo alle stesse aziende la responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni erogate all'utente, utilizzando i propri sistemi informatici o i dati ivi contenuti;

valutare l'introduzione del divieto della doppia imposizione alle utenze domestiche degli oneri di commercializzazione e di vendita, nel caso le stesse fruiscano della somministrazione congiunta di energia elettrica e di gas naturale mediante un unico operatore;

disporre, nel caso di interventi di manutenzione o riparazione su misuratori a servizio delle utenze domestiche, l'obbligo per l'impresa distributrice di darne apposita informazione agli utenti interessati con un preavviso di almeno 48 ore e per i tecnici incaricati, anche se dipendenti da ditta appaltatrice, l'obbligo di rilasciare al termine dei lavori copia di apposito verbale d'intervento;

prevedere adeguate sanzioni a carico degli operatori, in difetto degli adempimenti a cui sono obbligati, anche nel caso di responsabilità attribuibili a ditte appaltatrici;

disporre che l'indennizzo automatico, da erogarsi per ogni mancata rilevazione mensile su *smart meter*, sia di entità pari a quella attualmente in vigore per i misuratori accessibili di tipo tradizionale e sia dovuto per ogni mese di omessa lettura, nonché venga applicato a tali indennizzi il regime delle maggiorazioni di tipo crescente già operante per i ritardi dell'impresa di distribuzione nell'esecuzione delle prestazioni;

dare accurata e tempestiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari circa l'adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi innanzi richiamati, auspicabilmente entro tre mesi decorrenti dalla approvazione della legge di conversione del decreto legge in esame.

G/1463/3/8

Di Girolamo, Sironi, Nave

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza,

premesso che:

l'avvio del 2025 ha registrato un nuovo rialzo dei prezzi dell'energia, anche a causa delle tensioni geopolitiche che continuano a influenzare le forniture di metano dalla Russia all'Europa;

l'aumento delle tariffe energetiche rischia di gravare nuovamente e in modo significativo su famiglie e imprese, peggiorando ulteriormente una situazione economica già segnata da un generale incremento del costo della vita;

l'ennesimo aumento del costo delle bollette, infatti, si inserisce in un contesto economico già caratterizzato da un generale incremento dei prezzi di beni e servizi essenziali: il caro vita, l'aumento dei tassi d'interesse sui mutui e l'inflazione riducono il potere d'acquisto delle famiglie, mettendo in difficoltà soprattutto quelle a basso reddito e i pensionati;

molti nuclei familiari rischiano di dover operare scelte difficili per far quadrare il bilancio mensile, rinunciando a spese non strettamente necessarie o riducendo i consumi domestici;

sul piano fiscale la pressione sui contribuenti non migliora: secondo i dati diffusi da Istat, nel 2024 la pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al 42,6 per cento, in aumento rispetto all'anno precedente (41,4 per cento), per effetto di una crescita delle entrate fiscali e contributive (+5,7 per cento) superiore a quella del Pil a prezzi correnti (+2,9 per cento);

peraltro, con l'assorbimento nella disciplina Irpef della decontribuzione temporanea (previsto dall'ultima legge di bilancio), alcune fasce di contribuenti ha subito una riduzione del netto in busta paga;

tale effetto negativo si è verificato in particolare per i percettori di reddito tra gli 8.500 e i 9.000 euro, per i quali l'effetto in busta paga si sostanzia in una decurtazione della retribuzione netta di circa 100 euro mensili (1.200 euro all'anno);

in sostanza, la perdita di liquidità per i lavoratori dipendenti compresi nella predetta fascia di reddito sarebbe diretta conseguenza della riduzione dell'imponibile fiscale, ponendo i contribuenti al di sotto del limite minimo di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento integrativo Irpef introdotto dal Governo Conte;

è necessario intervenire con urgenza per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie,

impegna il Governo:

ad adottare urgenti iniziative volte a rimediare con urgenza alla riduzione monetaria subita dai lavoratori dipendenti in conseguenza della perdita del trattamento integrativo Irpef e tutelare il relativo

potere di acquisto nell'attuale contesto di aumento dei prezzi dell'energia.

G/1463/4/8

Nave, Di Girolamo, Sironi

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene una serie di misure volte a contrastare gli effetti del caro energia;

considerato che:

molte delle disposizioni contenute nel provvedimento *de quo* per attenuare l'impatto dei prezzi dell'energia e in risposta ai forti rincari delle *commodities* energetiche sui nuclei familiari - soprattutto quelli indigenti, vulnerabili o poveri energetici-, sebbene necessarie per affrontare l'emergenza, risultano insufficienti per ridurre le disparità di potere d'acquisto tra le famiglie italiane;

il fenomeno della povertà energetica colpisce famiglie a basso reddito dotate di alloggi fatiscenti e inadeguati, scarsamente efficienti dal punto di vista energetico, e rappresenta una notevole sfida climatica, ambientale, sanitaria e sociale perché costituisce una fonte di spreco di energia e un costo significativo per la spesa pubblica nelle citate dimensioni;

tenuto conto che:

sebbene i vantaggi derivanti dal combattere efficacemente il predetto fenomeno siano oramai noti, risulta necessario adottare nuove politiche pubbliche mirate ed attente alla riduzione strutturale dei costi energetici per le famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;

il regolamento (UE) 2023/955, che istituisce il Fondo sociale per il clima, mira a fornire finanziamenti agli Stati membri al fine di sostenere investimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica, l'elettrificazione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento delle abitazioni (ivi inclusi gli alloggi sociali), fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto e favorire la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile per ridurre le emissioni e la dipendenza dalle importazioni, aumentando nel contempo la resilienza delle famiglie in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e degli utenti vulnerabili dei trasporti;

il Piano sociale per il clima che ogni Stato membro dovrà presentare alla Commissione dovrà contenere misure e investimenti che rispettino il principio del «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e che promuovano soluzioni a lungo termine per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Altre misure volte ad attenuare gli effetti negativi nel breve termine, quali il sostegno diretto al reddito, devono avere carattere temporaneo considerata la loro incapacità di aumentare la resilienza delle summenzionate famiglie;

sebbene nei costi totali stimati dei Piani gli Stati membri possano includere i costi delle misure finalizzate al citato sostegno diretto al reddito, i predetti costi non possono rappresentare più del 37,5 per cento di quelli totali stimati del Piano;

soltanto l'implementazione di misure strutturali mirate quali, inter alia, la ristrutturazione edilizia - anche attraverso l'accesso a energia da fonti rinnovabili e la promozione attiva delle fonti di energia rinnovabili mediante azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle famiglie - possono fornire soluzioni durature e contribuire efficacemente alla lotta contro la povertà energetica migliorando l'efficienza energetica, con l'obiettivo di ottenere, per ogni famiglia, una riduzione del consumo energetico visibile in termini di risparmio economico-;

impegna il Governo a:

adottare iniziative di competenza volte a prevedere, nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima, che sia data priorità per l'utilizzo delle risorse ad interventi strutturali e di lungo periodo capaci di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili ed aumentare la resilienza dei soggetti di cui in premessa, destinando alle misure di sostegno diretto temporaneo al reddito una quota non superiore al 37,5 per cento del totale delle risorse disponibili, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/955.

G/1463/5/8 (testo 2)

Sironi, Nave, Di Girolamo

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone, per il 2025, il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro, in aggiunta ai bonus sociali elettricità e gas ordinari;

considerato che:

nel novero del citato bonus elettricità rientra il bonus per disagio fisico che, diversamente dal bonus per disagio economico, è riconosciuto a prescindere dall'ISEE del soggetto beneficiario e è rivolto a tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o ai clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita;

secondo dati Istat, in Italia le persone con disabilità - ovvero coloro che soffrono a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali - ammontano a 3 milioni e 150 mila (il 5,2 per cento della popolazione);

come noto, il rialzo dei prezzi dell'energia impatta notevolmente sulle famiglie italiane aggravando, in particolar modo, la condizione economica delle persone con disabilità;

tenuto conto che:

il citato bonus per disagio fisico pur rappresentando un valido ed indispensabile supporto, non risulta sufficiente ad alleviare i costi energetici delle persone con disabilità, specialmente quelle colpite da forme gravi ed invalidanti, che a causa della propria condizione fisica sono costrette a rimanere nelle proprie abitazioni in misura maggiore rispetto alla media dei cittadini e che, pertanto, si ritrovano a consumare stabilmente un quantitativo maggiore di energia elettrica e di gas;

per tali soggetti sarebbe auspicabile prevedere un sostegno *ad hoc* in bolletta, essendo il parametro dell'utilizzo o meno delle apparecchiature medico-terapeutiche salva vita insufficiente per determinare i reali costi energetici sopportati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure di sostegno in favore delle persone con disabilità al fine di ridurre per queste ultime i costi dell'energia elettrica.

G/1463/5/8

Sironi, Nave, Di Girolamo

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone, per il 2025, il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro, in aggiunta ai bonus sociali elettricità e gas ordinari;

considerato che:

nel novero del citato bonus elettricità rientra il bonus per disagio fisico che, diversamente dal bonus per disagio economico, è riconosciuto a prescindere dall'ISEE del soggetto beneficiario e è rivolto a tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o ai clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita;

secondo dati Istat, in Italia le persone con disabilità - ovvero coloro che soffrono a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali - ammontano a 3 milioni e 150 mila (il 5,2 per cento della popolazione);

come noto, il rialzo dei prezzi dell'energia impatta notevolmente sulle famiglie italiane aggravando, in particolar modo, la condizione economica delle persone con disabilità;

tenuto conto che:

il citato bonus per disagio fisico pur rappresentando un valido ed indispensabile supporto, non risulta sufficiente ad alleviare i costi energetici delle persone con disabilità, specialmente quelle colpite da forme gravi ed invalidanti, che a causa della propria condizione fisica sono costrette a rimanere nelle proprie abitazioni in misura maggiore rispetto alla media dei cittadini e che, pertanto, si ritrovano a consumare stabilmente un quantitativo maggiore di energia elettrica e di gas;

per tali soggetti sarebbe auspicabile prevedere un sostegno *ad hoc* in bolletta, essendo il parametro dell'utilizzo o meno delle apparecchiature medico-terapeutiche salva vita insufficiente per determinare i reali costi energetici sopportati,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a destinare, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, risorse ad hoc alle persone con disabilità al fine di ridurre per queste ultime i costi dell'energia elettrica.

G/1463/6/8

[Di Girolamo, Sironi, Nave](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

il provvedimento *de quo* contiene disposizioni prive di inclusività e di azioni strutturali capaci di incidere nella riduzione dei prezzi dell'energia nel lungo periodo, lasciando i prezzi su livelli elevati ed insostenibili;

lo stanziamento statale di soli 3 miliardi di euro - di cui 1,6 per le famiglie e 1,4 per le imprese - risulta inoltre del tutto insufficiente a mitigare l'impatto dei costi energetici dei citati destinatari;

nella situazione odierna del mercato, la crescita significativa dei prezzi spot ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti extraprofitti, sia nell'ambito delle compravendite del gas naturale nel mercato che per le tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili; in un siffatto contesto in cui le dinamiche di formazione dei prezzi non sono determinate da dinamiche economiche di mercato ma da speculazioni finanziarie così alimentando una extra-remunerazione per le aziende

favorite dall'aumento del prezzo del gas, il Governo si ostina a credere che la strada del "gas e del nucleare" sia percorribile rimanendo inerte di fronte alle distorsioni del mercato elettrico a discapito di imprese e famiglie;

la situazione di fortissima difficoltà vissuta dalle famiglie, i salari immobili da 30 anni, l'inflazione altissima, le condizioni della sanità pubblica, il precariato generalizzato cui sono soggette non solo le nuove generazioni ma intere categorie di lavoratori e lavoratrici, aggravano ulteriormente una situazione economica già pesante;

quanto sopra, anche al fine di evitare che il costo delle misure di mitigamento dei rialzi delle *commodities* energetiche abbiano un impatto significativo sulla finanza pubblica e sui consumatori finali non destinatari degli interventi adottati, richiede l'introduzione di un contributo di solidarietà temporaneo sui ricavi eccedenti generati da attività nei settori dei combustibili fossili da destinare al finanziamento di misure strutturali di sostegno dei clienti vulnerabili nonché dei clienti domestici che per i non domestici, al finanziamento di investimenti nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili e nello sviluppo dell'autonomia energetica;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad istituire un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico del settore energetico fossile, destinando il relativo maggior gettito a politiche energetiche tese a stabilizzare i prezzi energetici, sia per i clienti domestici che per i non domestici, nel lungo periodo.

G/1463/7/8 (testo 2)

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

considerato che:

attualmente, i *data center* svolgono un ruolo cruciale nel settore IT e la loro espansione è in forte crescita. Nel 2020, il loro consumo di energia elettrica ha rappresentato l'1 per cento del consumo globale, con una previsione di raggiungere il 4 per cento entro il 2030;

a tal fine, l'Unione Europea ha promosso varie iniziative, tra cui il programma "Shaping Europe's Digital Future", che mira a rendere i *data center* climaticamente neutrali entro il 2030;

sebbene nel nostro Paese, non ci sia ancora una «emergenza energia da intelligenza artificiale», è necessario che anche questo settore si avvalga quanto più possibile delle energie rinnovabili per risultare sempre meno energivoro e per ridurre il proprio impatto sull'ambiente e sull'approvvigionamento di energia;

come noto, il crescente e rapido sviluppo del settore dell'intelligenza artificiale avrà conseguenze significative non solo sulla sostenibilità dei *data center* ma verosimilmente anche sui consumatori che potrebbero subire un incremento delle bollette elettriche a causa della massiccia costruzione di centri di elaborazione dati che consumano energia e impongono costosi ammodernamenti infrastrutturali;

quanto sopra rende necessario anticipare con lungimiranza un siffatto scenario attraverso un uso alternativo ed esterno ai confini del *data center* del calore da questi prodotto, ovvero catturando tramite tecnologia a pompa di calore il calore di scarto di questi ultimi per alimentare reti di teleriscaldamento per il riscaldamento di edifici o alimentare processi aziendali e contribuire alla decarbonizzazione del sistema industriale;

ciò non solo ridurrebbe il quantitativo di energia consumata dal *data center* stesso, ma altresì compenserebbe il consumo energetico totale riducendo potenzialmente il consumo di energia altrove.

Inoltre, da un punto di vista economico, il riciclo del calore porterebbe a un'efficienza energetica superiore tale da comportare significativi risparmi nel lungo periodo, soprattutto a fronte dell'aumento dei costi energetici;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

1) valutare l'opportunità di introdurre un sistema di monitoraggio dei costi dell'energia dei centri di elaborazione dati nazionali;

2) elaborare, in coordinamento con il sistema volontario istituito a livello UE, un Codice di condotta nazionale per l'efficienza energetica dei centri di elaborazione dati finalizzato ad informare e incoraggiare i titolari e i gestori a ridurre il proprio consumo energetico in modo sostenibile ed economicamente vantaggioso, anche attraverso il recupero e il riutilizzo del calore di scarto per il riscaldamento e la preparazione di acqua calda sanitaria a servizio di edifici residenziali, di manufatti agricoli e serre collocati in prossimità dei centri di elaborazione dati medesimi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791.

G/1463/7/8

Nave, Di Girolamo, Sironi

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni prive di inclusività e di azioni strutturali capaci di incidere sulla riduzione dei prezzi dell'energia nel lungo periodo, lasciando i medesimi su livelli elevati ed insostenibili sia per le famiglie che per imprese;

considerato che:

attualmente, i *data center* svolgono un ruolo cruciale nel settore IT e la loro espansione è in forte crescita. Nel 2020, il loro consumo di energia elettrica ha rappresentato l'1 per cento del consumo globale, con una previsione di raggiungere il 4 per cento entro il 2030;

a tal fine, l'Unione Europea ha promosso varie iniziative, tra cui il programma "Shaping Europe's Digital Future", che mira a rendere i *data center* climaticamente neutrali entro il 2030;

sebbene nel nostro Paese, non ci sia ancora una «emergenza energia da intelligenza artificiale», è necessario che anche questo settore si avvalga quanto più possibile delle energie rinnovabili per risultare sempre meno energivoro e per ridurre il proprio impatto sull'ambiente e sull'approvvigionamento di energia;

come noto, il crescente e rapido sviluppo del settore dell'intelligenza artificiale avrà conseguenze significative non solo sulla sostenibilità dei *data center* ma verosimilmente anche sui consumatori che potrebbero subire un incremento delle bollette elettriche a causa della massiccia costruzione di centri di elaborazione dati che consumano energia e impongono costosi ammodernamenti infrastrutturali;

quanto sopra rende necessario anticipare con lungimiranza un siffatto scenario attraverso un uso alternativo ed esterno ai confini del *data center* del calore da questi prodotto, ovvero catturando tramite tecnologia a pompa di calore il calore di scarto di questi ultimi per alimentare reti di teleriscaldamento per il riscaldamento di edifici o alimentare processi aziendali e contribuire alla decarbonizzazione del sistema industriale;

ciò non solo ridurrebbe il quantitativo di energia consumata dal *data center* stesso, ma altresì compenserebbe il consumo energetico totale riducendo potenzialmente il consumo di energia altrove. Inoltre, da un punto di vista economico, il riciclo del calore porterebbe a un'efficienza energetica

superiore tale da comportare significativi risparmi nel lungo periodo, soprattutto a fronte dell'aumento dei costi energetici;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

1) introdurre un sistema di monitoraggio dei costi dell'energia dei centri di elaborazione dati nazionali;

2) elaborare, in coordinamento con il sistema volontario istituito a livello UE, un Codice di condotta nazionale per l'efficienza energetica dei centri di elaborazione dati finalizzato ad informare e incoraggiare i titolari e i gestori a ridurre il proprio consumo energetico in modo sostenibile ed economicamente vantaggioso, anche attraverso il recupero e il riutilizzo del calore di scarto per il riscaldamento e la preparazione di acqua calda sanitaria a servizio di edifici residenziali, di manufatti agricoli e serre collocati in prossimità dei centri di elaborazione dati medesimi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791.

G/1463/8/8 (testo 2)

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure atte a calmierare gli oneri generali di sistema.

G/1463/8/8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

le misure contenute nel presente decreto-legge non hanno carattere inclusivo né strutturale e risultano volte esclusivamente ad attenuare nell'immediato la spesa energetica di famiglie ed imprese;

in particolare, il provvedimento stanzia, *inter alia*, 600 milioni per l'azzeramento per un semestre della parte della componente della spesa per gli oneri di sistema destinata a coprire il sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (Articolo 3),

considerato che:

gli oneri di sistema costituiscono una voce importante della spesa energetica di famiglie ed imprese e, proprio in considerazione di ciò, risulta imprescindibile provvedere al riordino della normativa concernente le componenti tariffarie a copertura dei medesimi in coerenza con la finalità di redistribuzione;

proprio al fine di tutelare i soggetti più fragili che risentono pesantemente del costo delle citate componenti, la riforma degli oneri generali del sistema elettrico dovrebbe contemplare un meccanismo di imposizione, per i clienti domestici, avente carattere progressivo tramite fissazione di limiti massimi a copertura degli stessi, in coerenza con una finalità redistributiva, nonché prevedere la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli importi versati a titolo di

corresponsione degli oneri generali citati;

inoltre, per meglio tutelare i clienti finali e eventuale comportamento opportunistico da parte di questi ultimi ed assicurando che gli importi versati dai clienti finali a titolo di oneri di sistema affluiscano integralmente ed effettivamente nei conti gestiti dalla CSEA,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative normative volte a prevedere un meccanismo di imposizione progressiva degli oneri generali di sistema basato sull'ISEE dei destinatari nonché la possibilità di detrarre dall'imposta linda sul reddito delle persone fisiche gli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri medesimi, prevedendo, in misura necessaria alla copertura degli oneri finanziari associati al riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, la rimodulazione in aumento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana di idrocarburi.

G/1463/9/8 (testo 2)

Nave, Sironi, Di Girolamo

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

il provvedimento interviene con misure urgenti a sostegno di famiglie ed imprese per contrastare gli effetti del caro energia;

a riguardo, va sottolineato come tra le imprese che maggiormente subiscono gli impatti negativi conseguenti all'aumento dei costi energetici risultano le piccole e medie imprese, in particolare quelle la cui attività produttiva ha sede in comuni delle aree interne, montane e periferiche a rischio di desertificazione. Si tratta di una particolare categoria di imprese che, oltre ad affrontare dei costi infrastrutturali maggiori, risente anche di un mercato di riferimento relativamente piccolo, aggravato, inoltre, dall'aumento dei costi logistici;

l'aumento dei costi energetici, infatti, oltre che impattare sui costi di produzione delle PMI, ha un importante effetto inflazionario anche sui costi del trasporto di merci e, in generale, sulla logistica, penalizzando in maniera ancora più marcata le imprese operanti nelle citate aree, che vedono nella logistica un elemento imprescindibile,

ritenuto che:

il tema del caro energia va affrontato con un approccio sistematico che tenga in considerazione, oltre che i fabbisogni delle imprese, anche le ricadute socioeconomiche delle medesime con particolare riferimento, nel caso di imprese operanti in aree interne, montane e periferiche a rischio di desertificazione, al ruolo svolto da esse per contrastare il fenomeno di spopolamento;

quanto sopra richiede iniziative sostanziali che, mediante l'aiuto alle imprese in difficoltà a seguito all'aumento dei costi energetici, assicurino ai territori afflitti dal fenomeno da un punto di vista demografico dei meccanismi di resilienza per le attività economiche ivi stanziate,

impegna il Governo

a valutare ogni ulteriore iniziativa per sostenere le piccole e medie imprese soprattutto quelle con sede nelle aree interne montane e periferiche a rischio di desertificazione.

G/1463/9/8

Nave, Sironi, Di Girolamo

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti

in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

il provvedimento interviene con misure urgenti a sostegno di famiglie ed imprese per contrastare gli effetti del caro energia;

a riguardo, va sottolineato come tra le imprese che maggiormente subiscono gli impatti negativi conseguenti all'aumento dei costi energetici risultano le piccole e medie imprese, in particolare quelle la cui attività produttiva ha sede in comuni delle aree interne, montane e periferiche a rischio di desertificazione. Si tratta di una particolare categoria di imprese che, oltre ad affrontare dei costi infrastrutturali maggiori, risente anche di un mercato di riferimento relativamente piccolo, aggravato, inoltre, dall'aumento dei costi logistici;

l'aumento dei costi energetici, infatti, oltre che impattare sui costi di produzione delle PMI, ha un importante effetto inflazionario anche sui costi del trasporto di merci e, in generale, sulla logistica, penalizzando in maniera ancora più marcata le imprese operanti nelle citate aree, che vedono nella logistica un elemento imprescindibile,

ritenuto che:

il tema del caro energia va affrontato con un approccio sistematico che tenga in considerazione, oltre che i fabbisogni delle imprese, anche le ricadute socioeconomiche delle medesime con particolare riferimento, nel caso di imprese operanti in aree interne, montane e periferiche a rischio di desertificazione, al ruolo svolto da esse per contrastare il fenomeno di spopolamento;

quanto sopra richiede iniziative sostanziali che, mediante l'aiuto alle imprese in difficoltà a seguito all'aumento dei costi energetici, assicurino ai territori afflitti dal fenomeno da un punto di vista demografico dei meccanismi di resilienza per le attività economiche ivi stanziate,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a stanziare maggiori risorse per il finanziamento di meccanismi di agevolazione delle PMI, in particolare per quelle con sede nelle aree interne, montane e periferiche a rischio di desertificazione che stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa nelle predette aree per un periodo non inferiore a cinque anni, anche individuando linee di agevolazione esclusive per le medesime per far fronte al caro energia.

G/1463/10/8 (testo 2)

[Sironi, Nave, Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative normative volte, per le comunità energetiche rinnovabili, ad ampliare la platea dei beneficiari consentendo l'accesso al contributo in conto capitale, a valere sulle risorse del PNRR, ai Comuni con una popolazione inferiore a 30.000 abitanti;

2) ad intraprendere iniziative tese a semplificare il meccanismo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili al fine di fornire alle famiglie e alle imprese uno strumento fondamentale per contrastare il caro-energia, l'emergenza climatica e la povertà energetica nonché di raggiungere l'impiego complessivo delle risorse stanziate dal PNRR.

G/1463/10/8

[Sironi, Nave, Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

il decreto- legge in esame interviene con numerose disposizioni in materia energetica;

considerato che:

gli incrementi dei livelli dei prezzi dell'energia hanno comportato, per numerose famiglie, imprese e Comuni difficoltà nel pagamento delle bollette relative alle utenze elettriche e del gas;

un ambito nel quale è indispensabile favorire e incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio nazionale è certamente quello dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili, normate dal decreto legislativo 199 del 2021, con cui si è recepita nel nostro Paese la direttiva 2018/2001(c.d. RED II);

dalla sesta relazione semestrale del Governo trasmessa lo scorso 31 marzo al Parlamento e dal rapporto sullo stato di attuazione degli interventi PNRR e PNC 2024 della Corte dei conti, emergono le molte difficoltà riguardanti le comunità energetiche rinnovabili per cui «i dati non appaiono certo confortanti»: a fine 2024 sono state dichiarate ammissibili 580 domande, 479 erano sotto esame e 114 annullate. Tutte queste istanze sviluppano una potenza teorica di 103,989 megawatt, cioè quasi 17 volte meno del target di 1.730 Mw fissato dal PNRR, con la messa a terra di soli 44,98 milioni dei 2,2 miliardi previsti (il 2 per cento);

si aggiunga che, sempre per la Corte, nell'ambito della misura per sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili, solo il 35 per cento delle 1.180 domande è pervenuta dal Mezzogiorno, indice del fatto che finora "l'obiettivo della quota Sud (del 40 per cento, ndr) non appare conseguito";

lo scorso 24 marzo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato il decreto che estende gli incentivi per le Comunità energetiche rinnovabili, posticipando al 30 novembre 2025 il termine ultimo per presentare le richieste di accesso ai fondi PNRR;

tenuto conto che:

diversamente dalle aspettative, il meccanismo, seppur virtuoso, da tempo non riesce a decollare anche a causa di regole operative del Gse per l'accesso all'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR troppo articolate, di un *iter* per avviare il progetto che implica numerose richieste di chiarimento o di integrazione e di una promozione incapace di raggiungere i destinatari. Secondo i dati del Gse, alla data del 16 ottobre scorso le configurazioni avviate risultavano essere 154 e coinvolgevano circa due mila soggetti;

i principali Paesi europei risultano molto più avanti rispetto a noi. Si consideri che in Germania se ne contano 4.800, in Olanda 980 e in Francia 340;

come noto, le CER consentono non solo di integrare la produzione di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili con i modelli di consumo delle realtà locali ma anche di ridurre in modo strutturale i costi energetici per famiglie ed imprese, così favorendo la crescita, l'autonomia e la resilienza dei territori;

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative normative volte, per le comunità energetiche rinnovabili, ad ampliare la platea dei beneficiari consentendo l'accesso al contributo in conto capitale, a valere sulle risorse del PNRR, ai Comuni con una popolazione inferiore a 30.000 abitanti;

2) a prevedere l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

3) ad intraprendere urgenti iniziative tese a semplificare il meccanismo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili al fine di fornire alle famiglie e alle imprese uno strumento fondamentale per contrastare il caro-energia, l'emergenza climatica e la povertà energetica nonché di raggiungere l'impiego complessivo delle risorse stanziate dal PNRR.

G/1463/11/8

Di Girolamo, Nave, Sironi

Il Senato,

in sede di "Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza",

premesso che:

i costi dell'energia in Italia sono più alti del 30 per cento rispetto alla media degli altri paesi europei, con un impatto diretto sulle famiglie, che si trovano sempre più in difficoltà a causa dei rincari, e sulle imprese, molte delle quali sono costrette a chiudere;

nel 2024, già 285.000 aziende hanno cessato la loro attività, e le stime per il 2025 prevedono un aumento dei costi dell'energia per le imprese pari al 15 per cento, con un esborso aggiuntivo di 10 miliardi di euro. Inoltre, le famiglie italiane dovranno affrontare una spesa aggiuntiva di circa 400 euro all'anno, oltre agli aumenti già subiti negli anni precedenti;

considerato che:

è quanto mai necessario adottare misure che rispondano con tempestività e concretezza alla difficile situazione economica che colpisce gravemente le famiglie e le imprese italiane, con l'obiettivo di fornire un supporto reale all'abbattimento dei costi energetici e favorire una transizione verso un sistema energetico più sostenibile e resiliente;

nell'ambito di questa riflessione, è fondamentale unire le misure di supporto immediato con una visione di lungo periodo che preveda una pianificazione volta a promuovere soluzioni di economia circolare e l'adozione di tecnologie che possano ridurre il fabbisogno energetico, contenere le emissioni di CO₂ e garantire un approvvigionamento energetico sostenibile e competitivo;

l'adozione di meccanismi di incentivazione ad *hoc* capaci di promuovere le necessarie azioni per una maggiore indipendenza dalle materie prime vergini e una crescita più sostenibile dell'industria italiana, quali i Crediti di Carbonio Circolare (3C) e/o i Titoli di Efficienza Energetica Circolare (TEEC), consentirebbe di quantificare e certificare i risparmi energetici e le emissioni derivanti dalla sostituzione di materie prime con materiali riciclati, di ridurre notevolmente il consumo energetico nel comparto industriale nonché di abbattere la percentuale dei costi economici sui costi totali aziendali,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure che favoriscano la transizione verso un sistema energetico più sostenibile, incentivando l'uso di materiali riciclati e l'introduzione di strumenti come i Titoli di Efficienza Energetica Circolare (TEEC) e i Crediti di Carbonio Circolare (3C) per promuovere la riduzione del consumo di energia e la decarbonizzazione delle attività industriali;

a sviluppare politiche che incentivino le imprese a investire nell'economia circolare, supportando l'adozione di pratiche di riciclo e di recupero che possano ridurre i costi energetici e contribuire alla crescita di un sistema produttivo più efficiente e sostenibile, in linea con gli obiettivi della transizione ecologica.

G/1463/12/8 (testo 2)

Di Girolamo, Nave, Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la

fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza,

premesso che:

il provvedimento all'esame introduce, all'articolo 4, una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti (articolo 1, commi da 290 a 296 della legge 244 del 2007), prevedendo che l'eventuale maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del gas sia destinato alle famiglie e alle microimprese vulnerabili al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti;

dall'estate 2023, la caldera dei Campi Flegrei è interessata dall'intensificarsi del fenomeno del bradisismo, un lento processo con fasi alternate di sollevamento ed abbassamento del suolo, diretta conseguenza dell'attività vulcanica che caratterizza l'area;

da novembre 2005 è in atto una nuova fase ascendente che, al 31 marzo 2025, ha prodotto un sollevamento del suolo di circa 143 centimetri nella zona di massima deformazione (25 centimetri da gennaio 2024), ubicata nel centro storico di Pozzuoli;

nel corso degli ultimi due anni i terremoti sono stati oltre 10 mila, con 54 eventi che hanno superato magnitudo 3.0. Di questi, ben 5 hanno avuto magnitudo maggiore o uguale a 4.0. Le scosse più intense si sono verificate il 20 Maggio 2024, con magnitudo $Md=4.4$, e il 13 Marzo 2025 con $Md=4.6$ (la più elevata mai registrata) ed hanno prodotto danni a strutture ed infrastrutture. Al 31 marzo 2025 gli edifici inagibili sono 129 con 249 nuclei familiari sgomberati;

per fornire una risposta all'acutizzarsi della crisi bradisismica, il Governo è dapprima intervenuto con il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 e successivamente con il decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024 fatto poi confluire nel decreto-legge 76 dell'11 giugno 2024. In entrambi i decreti sono state varate misure urgenti di prevenzione e mitigazione del rischio sismico;

la crisi bradisismica in atto sta avendo ripercussioni profonde sia sulle comunità locali sia sull'attività economica dei comuni colpiti. Pertanto, diventa imprescindibile integrare le misure straordinarie di monitoraggio e prevenzione strutturale già attuate con interventi urgenti destinati a sostenere cittadini, imprese e professionisti dell'area, al fine di contrastare e contenere l'ulteriore deterioramento della situazione economica causata dal fenomeno;

per sostenere la popolazione sarebbe auspicabile intervenire anche con agevolazioni in materia di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato come avvenuto in seguito agli eventi sismici del centro Italia del 2016;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, misure in favore dei cittadini residenti nell'area interessata dal fenomeno bradisistico dei Campi Flegrei.

G/1463/12/8

[Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza,

premesso che:

il provvedimento all'esame introduce, all'articolo 4, una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti (articolo 1, commi da 290 a 296 della legge 244 del 2007), prevedendo che l'eventuale maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del gas sia destinato alle famiglie e alle microimprese vulnerabili al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica

derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti;

dall'estate 2023, la caldera dei Campi Flegrei è interessata dall'intensificarsi del fenomeno del bradisismo, un lento processo con fasi alternate di sollevamento ed abbassamento del suolo, diretta conseguenza dell'attività vulcanica che caratterizza l'area;

da novembre 2005 è in atto una nuova fase ascendente che, al 31 marzo 2025, ha prodotto un sollevamento del suolo di circa 143 centimetri nella zona di massima deformazione (25 centimetri da gennaio 2024), ubicata nel centro storico di Pozzuoli;

nel corso degli ultimi due anni i terremoti sono stati oltre 10 mila, con 54 eventi che hanno superato magnitudo 3.0. Di questi, ben 5 hanno avuto magnitudo maggiore o uguale a 4.0. Le scosse più intense si sono verificate il 20 Maggio 2024, con magnitudo $M_d=4.4$, e il 13 Marzo 2025 con $M_d=4.6$ (la più elevata mai registrata) ed hanno prodotto danni a strutture ed infrastrutture. Al 31 marzo 2025 gli edifici inagibili sono 129 con 249 nuclei familiari sgomberati;

per fornire una risposta all'acutizzarsi della crisi bradisismica, il Governo è dapprima intervenuto con il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 e successivamente con il decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024 fatto poi confluire nel decreto-legge 76 dell'11 giugno 2024. In entrambi i decreti sono state varate misure urgenti di prevenzione e mitigazione del rischio sismico;

la crisi bradisismica in atto sta avendo ripercussioni profonde sia sulle comunità locali sia sull'attività economica dei comuni colpiti. Pertanto, diventa imprescindibile integrare le misure straordinarie di monitoraggio e prevenzione strutturale già attuate con interventi urgenti destinati a sostenere cittadini, imprese e professionisti dell'area, al fine di contrastare e contenere l'ulteriore deterioramento della situazione economica causata dal fenomeno;

per sostenere la popolazione sarebbe auspicabile intervenire anche con agevolazioni in materia di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato come avvenuto in seguito agli eventi sismici del centro Italia del 2016;

impegna il Governo

ad adottare urgentemente disposizioni normative volte a prevedere agevolazioni fiscali e tributarie per sostenere famiglie, imprese e professionisti ubicati nella zona d'intervento dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

ad adottare urgentemente disposizioni, anche di carattere normativo, volte a introdurre esenzioni simili a quelle previste per le popolazioni colpite dal sisma nel Centro Italia anche per i cittadini residenti nell'area interessata dal fenomeno bradisistico dei Campi Flegrei, al fine di azzerare i costi relativi al trasporto, alla gestione del contatore e agli oneri generali di sistema per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, nonché quelli relativi agli oneri tariffari per acquedotto, fognatura e depurazione per la fornitura di acqua potabile;

ad adottare urgentemente disposizioni normative che prevedano la sospensione di tasse, tributi e mutui per cittadini, imprese e professionisti sgomberati in seguito agli eventi sismici

G/1463/13/8

Sironi, Nave, Di Girolamo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza,

premesso che:

ai sensi del TIDE (Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico) che disciplina il dispacciamento di energia elettrica in Italia dal 1.1.2025, il "Responsabile del bilanciamento" o "BRP," (denominato anche dispacciatore) è la parte che, in forza di un contratto stipulato con Terna, è titolato

a gestire la produzione immessa nella rete elettrica da un impianto di produzione ed essere il soggetto responsabile verso Terna della regolazione economica degli sbilanciamenti sulla rete;

in forza di un contratto stipulato con Terna, è titolato ad intermedicare verso quest'ultima la valorizzazione della produzione immessa nella rete elettrica da un impianto di produzione;

la figura del dispacciatore è stata introdotta con la liberalizzazione e definita, nelle caratteristiche attuali, ormai da 20 anni, quando vi erano ancora qualche migliaio di impianti, con eolici e fotovoltaici di là da venire;

a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di Terna la regolazione impone da sempre al dispacciatore il versamento di una garanzia, il cui importo è commisurato ai costi che una gestione "non diligente", della produzione può arrecare a Terna, cioè al sistema. Tale garanzia è sempre stata commisurata alla dimensione delle perturbazioni che la improvvisa mancata produzione di un impianto può indurre alla rete, in altre parole alla potenza degli impianti;

rispetto a quanto adottato finora, vi è una nuova proposta che è stata posta in consultazione da Terna che introduce fortissime asimmetrie tra impianti allacciati alla rete di trasmissione nazionale (si tratta di impianti rilevanti, di potenze superiori a 10 MW, fino anche a 1000 MW) e impianti allacciati alle reti di distribuzione (si tratta di impianti di potenza inferiore a 10 MW, fino a quelli di pochi kW installati sui tetti delle case);

con l'introduzione delle nuove regole, Terna potrebbe richiedere ad un dispacciatore per far partecipare il proprio impianto su rete di distribuzione di versare una garanzia 10 volte maggiore a quella versata per un impianto della stessa potenza, se allacciato alla RTN (Rete elettrica di Trasmissione Nazionale). Utilizzando i simulatori resi disponibili dalla stessa Terna, 10 impianti a fonte rinnovabile di potenza appena superiore a 1 MW (10 MW complessivi) obbligherebbero al versamento di una prima garanzia compresa tra 400.000 e 700.000 euro, la stessa garanzia richiesta per un impianto da 100 MW collegato su RTN, cioè, nel complesso, 10 volte più grande;

il compito di verificare la conformità delle regole tecniche adottate da Terna spetta all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che si pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni. Qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate;

la manifestazione di tale ipotesi nell'esito delle consultazioni di Terna comporterebbe una discriminazione del trattamento e dell'accesso alla rete tra gli operatori in contraddizione alle regole di tutela della libertà della concorrenza, un principio cardine della liberalizzazione introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che diversamente affida proprio al gestore della rete di trasmissione nazionale la gestione della rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;

la stessa norma affida inoltre al gestore della rete di trasmissione nazionale il compito di acquisire i servizi di bilanciamento nel rispetto delle seguenti condizioni: a) stabilisce procedure trasparenti, non discriminatorie e fondate su criteri di mercato; b) assicura la partecipazione di tutte le imprese elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato dell'energia elettrica e dei servizi connessi, inclusi i partecipanti al mercato che offrono energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia elettrica e i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione;

in una prima interlocuzione sull'argomento con il Governo, in risposta al question time 5-03776 svolto nella Commissione Industria della Camera dei Deputati, non sono stati forniti chiarimenti;

il rispetto delle regole per la concorrenza favorisce e incoraggia lo spirito imprenditoriale e l'efficienza di mercato, contribuendo ad abbassare i prezzi e a migliorare la qualità dei servizi. A tal proposito, è utile far presente che i benefici di una leale concorrenza ricadono direttamente sulle bollette delle imprese e delle famiglie, attualmente sottoposte a livelli di prezzo già alti, considerato che il dispacciamiento rappresenta circa il 12 per cento della spesa per la componente dell'energia;

non è comprensibile inoltre per quale motivo si voglia amplificare il "rischio" collegato agli

impianti che sono cardine dello sviluppo della nuova capacità rinnovabile distribuita, impedendo la gestione ai piccoli operatori, che saranno messi fuori gioco dal carico delle garanzie richieste, e portati sotto la gestione di operatori più forti, in una fase in cui il governo sta spingendo ad una innovazione del sistema energetico attraverso le comunità rinnovabili e dei cittadini e la generazione distribuita a promuovere la partecipazione attiva di tutti gli operatori al mercato elettrico, soprattutto di quelli di minore dimensione;

è opportuno evidenziare che rispetto a 20 anni fa, quando erano allacciati alla rete qualche migliaio di impianti, oggi se ne contano quasi 2 milioni di impianti rinnovabili. In questo contesto, invece di favorirne la gestione a chi li ha installati o alle comunità che si intendono realizzare si rischia di riservare la gestione solamente ai grandissimi operatori;

è in ultimo incomprensibile la motivazione addotta da Terna per giustificare tale discriminazione (una garanzia unitaria 10 volte superiore per gli impianti collegati su reti di distribuzione rispetto a quelli collegati su rete Terna) come conseguente alla mancata disponibilità immediata delle misure da parte di Terna per i primi, poiché da tempo tutti gli impianti collegati su rete di distribuzione in media tensione e di capacità uguale o superiore a 1 MW sono stati già obbligati ad installare il controllore di impianto nell'ambito del progetto di osservabilità di questi impianti da parte di Terna ai fini dell'esercizio del sistema elettrico nazionale. Inoltre, le recenti normative, tra le quali il cd DM FERX, pongono come condizione necessaria per tutti gli impianti FER di potenza superiore a 1 MW, al fine di poter concorrere all'incentivo, la partecipazione al mercato di bilanciamento, che presuppone, ancora una volta, la disponibilità della misura in tempo reale della loro produzione da parte di Terna stessa;

impegna il Governo:

ad intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte a garantire che la riforma sul Testo Integrato del Dispacciamiento Elettrico sia tenuta nel rispetto delle regole che garantiscano e tutelano il rispetto del principio della trasparenza e della concorrenza come disposto all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

G/1463/14/8

Di Girolamo, Nave, Sironi

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

l'aumento del costo dell'energia grava in maniera sempre più opprimente su famiglie e imprese, compromettendo da una parte il potere d'acquisto delle prime, dall'altra la competitività delle seconde;

le misure del provvedimento in esame, per la loro natura transitoria, risultano inadeguate a rispondere in maniera efficace al caro energia che, come dimostrano i dati sull'inflazione, continua a trainare i prezzi al rialzo;

considerato che:

l'articolo 1, al comma 1, del presente decreto prevede, per l'anno 2025, il riconoscimento, tramite delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, che si aggiunge al bonus elettricità e gas ordinario previsto dalla normativa vigente per i nuclei familiari con valori ISEE inferiori a 9.530 euro (o inferiori a 20.000 euro se ci sono almeno 4 figli a carico);

il citato contributo viene riconosciuto automaticamente ai percettori dei bonus sociali elettricità e gas, mentre per i nuclei familiari con un Isee compreso tra 9.530 e 25.000 euro si richiede che siano questi ultimi ad attivarsi affinché venga loro riconosciuto ed erogato *una tantum* l'importo di 200 euro, presentando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all'Inps per ottenere l'attestazione Isee

aggiornata e accedere al bonus, previa verifica dei requisiti;

quanto sopra, presuppone l'importanza che i destinatari della misura che non hanno diritto al bonus sociali elettricità e gas presentino tempestivamente nel corso del 2025 la Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all'Inps per richiedere l'attestazione dell'Isee necessario ad accedere al contributo ed ottenere nei mesi successivi il contributo straordinario;

l'efficacia, la capillarità e la comprensibilità dell'informazione relativa al citato contributo, anche con riguardo alla natura una tantum dello stesso, richiede una campagna di comunicazione istituzionale volta a spiegare chiaramente ai destinatari l'importanza dell'invio tempestivo dell'ISEE;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza iniziative affinché il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio promuova e pubblicizzi il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione al fine di raggiungere l'intera platea dei beneficiari individuati.

G/1463/15/8

Nave, Sironi, Di Girolamo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza,

premesso che:

l'articolo 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze accerti, tramite decreto, le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale per i consumi domestici di gas ed energia elettrica nelle abitazioni relative al bimestre precedente;

le maggiori entrate, al netto di quanto spettante a Regioni a statuto speciale e Province autonome, vengono destinate a un apposito Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;

l'adozione del decreto ministeriale è subordinata alla condizione che il prezzo medio del gas naturale nel bimestre precedente, rilevato dal GME, sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere, considerando anche eventuali diminuzioni del prezzo del gas nel quadri mestre precedente rispetto a tale riferimento;

l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) provvederà poi, con proprie delibere e nei limiti delle risorse del Fondo, all'individuazione delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a famiglie e microimprese vulnerabili;

considerato che:

la norma in esame istituisce un meccanismo di finanziamento di dubbia compatibilità rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009;

l'articolo 17, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009 stabilisce un principio fondamentale per la gestione delle finanze pubbliche: le maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente (le cosiddette "maggiori entrate tendenziali"), non possono essere utilizzate per coprire nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate. Tali maggiori entrate devono essere invece finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

il meccanismo delineato dalla norma in esame, che prevede l'utilizzo delle maggiori entrate IVA (derivanti dall'aumento dei prezzi, quindi un andamento a legislazione vigente) per finanziare una nuova spesa (la riduzione delle tariffe), sembrerebbe porsi in potenziale contrasto con questa disposizione;

sebbene la relazione tecnica richiami una disciplina speciale analoga vigente per il settore dei

carburanti (articolo 1, commi da 290 a 296 della legge n. 244 del 2007), è fondamentale sottolineare una differenza temporale significativa: la norma in esame è stata introdotta successivamente all'entrata in vigore del citato comma 1-bis dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, non consentendo dunque un'analogia interpretativa;

un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda il potenziale impatto dell'utilizzo delle maggiori entrate accertate sulla traiettoria della spesa netta prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine. La nuova normativa europea sembra orientarsi verso l'esclusione, in linea con quanto già previsto dal comma 1-bis dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, della possibilità di utilizzare sopravvenienze di maggiori entrate a legislazione vigente come fonte di copertura di nuove spese;

in questo contesto, l'utilizzo delle maggiori entrate IVA per finanziare la riduzione delle tariffe potrebbe essere considerato non in linea con i principi di sana gestione finanziaria e con le nuove indicazioni europee;

ritenuto che:

la norma subordina l'adozione del decreto ministeriale per l'accertamento delle maggiori entrate IVA al verificarsi di un aumento di almeno il 20 per cento del prezzo medio del gas naturale nel bimestre precedente rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere. Tale soglia percentuale elevata rende improbabile il superamento della condizione necessaria per l'attivazione del meccanismo di finanziamento, considerato il valore indicato nell'ultimo documento di programmazione;

è altamente probabile, dunque, che questa condizione non si verifichi, rendendo di fatto improbabile l'attivazione del meccanismo di accertamento delle maggiori entrate IVA e, di conseguenza, il finanziamento del fondo destinato agli aiuti;

emerge con chiarezza la necessità di esplorare e individuare fonti di finanziamento alternative per sostenere le famiglie e le imprese nell'affrontare i rincari dei prezzi energetici. Fare affidamento unicamente sul meccanismo previsto dalla norma, con una soglia così elevata, rischia di lasciare senza adeguato supporto i soggetti vulnerabili qualora l'aumento dei prezzi non raggiunga livelli eccezionali. È pertanto impellente considerare diverse opzioni finanziarie che possano garantire la disponibilità di risorse per contenere l'impatto degli aumenti dei costi energetici, assicurando la continuità degli interventi di sostegno;

tra le possibili fonti alternative di finanziamento, un'opzione da considerare con attenzione è rappresentata nuovamente dai cosiddetti "extraprofitti energetici", come già sperimentato in passato. Si tratterebbe di risorse direttamente collegate al settore energetico e alle dinamiche che generano gli aumenti di prezzo, consentendo di non gravare ulteriormente sulla fiscalità generale o su altre voci di bilancio;

il ricorso all'introduzione di contributi straordinari di solidarietà ha anche trovato riconoscimento, sul piano della legittimità costituzionale, dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 111 del 2024. Secondo la pronuncia, infatti, «non appare arbitrario che il fortissimo aumento dei prezzi dei prodotti energetici nell'eccezionale situazione congiunturale» che si è verificata in conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina e lo specifico mercato in cui le imprese energetiche hanno operato siano stati identificati dal legislatore - al verificarsi di una serie di condizioni - come un indice rivelatore di ricchezza;

la sentenza ha anche precisato che sarebbe stato certamente fisiologico fare riferimento ai dati dichiarati ai fini dell'imposta sui redditi delle società (IRES), come poi avvenuto con il contributo di solidarietà di cui alla legge n. 197 del 2022, dal momento che la maggiore ricchezza è facilmente riscontrabile in termini di surplus di utili conseguiti. Tuttavia, precisa la Corte, erano in gioco circostanze straordinarie che hanno qualificato «in termini del tutto sui generis l'intervento normativo» e che hanno determinato il legislatore ad intervenire immediatamente, tralasciando i più adeguati dati rilevanti ai fini dell'IRES, perché sarebbe stato necessario attendere che le imprese provvedessero a chiudere i bilanci societari rinviando di oltre un anno l'intervento di sostegno;

secondo la Corte, dunque, è solo tenendo conto del carattere del tutto particolare del contesto in cui è stato calato il temporaneo intervento impositivo che, quindi, può eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore, ovvero il riferimento ai dati relativi alla determinazione dell'imponibile dell'IVA, nonostante il loro oggettivo grado di approssimazione nell'intercettare la maggiore forza economica delle imprese energetiche,

impegna il Governo:

a rivalutare il meccanismo di finanziamento del Fondo di cui all'articolo 4 con riferimento alla dubbia compatibilità con la disciplina in materia di contabilità pubblica e, per l'effetto, a identificare e destinare in via prioritaria le risorse derivanti dalla tassazione degli extraprofitti del settore energetico al finanziamento integrale del suddetto Fondo.

G/1463/16/8

[Sironi, Nave, Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni prive di inclusività e di azioni strutturali capaci di incidere sulla riduzione dei prezzi dell'energia nel lungo periodo, lasciando i medesimi su livelli elevati ed insostenibili sia per le famiglie che per imprese;

considerato che:

al fine di ridurre lo spreco di energia, tutelare l'ambiente e garantire una maggiore salubrità dell'aria, l'articolo 157 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede quanto segue al comma 7-bis: *È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223 a euro 444.*

Si ritiene tuttavia necessario, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi, di consentire, esclusivamente a queste categorie, di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso;

Impegna il Governo:

in deroga a quanto previsto all'articolo 157, norme sulla sosta, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di provvedere anche con futuri provvedimenti normativi affinché gli autotrasportatori possano fruire dell'impianto di climatizzazione qualora si trovino per tempi prolungati a sostare all'interno degli abitacoli.

G/1463/17/8 (testo 2)

[Nave, Sironi, Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

considerato che:

il fenomeno della povertà energetica colpisce famiglie a basso reddito dotate di alloggi fatiscenti e inadeguati, scarsamente efficienti dal punto di vista energetico, e rappresenta una notevole sfida

climatica, ambientale, sanitaria e sociale perché costituisce una fonte di spreco di energia e un aggravio per la finanza pubblica nelle citate dimensioni;

l'articolo 8, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 2023/955 stabilisce che gli Stati membri includano nei costi totali stimati dei loro piani misure e investimenti che intendano sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie vulnerabili, ivi compresi i locatari e le persone che vivono negli alloggi sociali, anche promuovendo strumenti d'investimento e di finanziamento abilitanti volti a migliorare l'accesso a edifici efficienti, anche di edilizia sociale, con alte prestazioni energetiche e a costi inferiori quali, per citarne alcuni, prestiti per l'efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici; incentivi fiscali; sistemi di detrazioni fiscali; sistemi di detrazioni in fattura; fondi di garanzia e fondi ad hoc per le ristrutturazioni che garantiscano una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati;

inoltre, la Comunicazione della Commissione C/2025/1597, che fornisce orientamenti per la predisposizione dei piani sociali per il clima nazionali, prevede che, ai sensi della direttiva sulla Prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva 1275/2024, c.d. Case green), gli Stati membri presentino i rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici al fine di trasformare il parco immobiliare esistente in un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, provvedendo a che le misure e gli investimenti contenuti nei piani sociali per il clima contribuiscano e siano allineati con i citati piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, in special modo relativamente agli edifici con le prestazioni peggiori e al sostegno fornito alle famiglie vulnerabili;

la ristrutturazione in chiave energetica degli edifici risulta fondamentale per ridurre il consumo di energia dei medesimi e le relative emissioni di CO₂, per abbattere i costi in bolletta delle famiglie nonché per generare occupazione e crescita economica a livello locale. Le persone che vivono negli edifici con le prestazioni peggiori e quelle che si trovano ad affrontare la povertà energetica trarrebbero, infatti, un notevole vantaggio dal rinnovamento delle proprie abitazioni e da costi energetici ridotti, e sarebbero protetti nei confronti di ulteriori aumenti e della volatilità dei prezzi di mercato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure di sostegno in favore delle famiglie che si trovano in situazioni di povertà.

G/1463/17/8

[Nave, Sironi, Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure emergenziali e temporanee volte a contrastare gli effetti dei forti rincari delle *commodities* energetiche sui nuclei familiari - soprattutto quelli indigenti, vulnerabili o poveri energetici, eludendo di mitigare il fenomeno in modo strutturale nonché di ridurre proporzionalmente e con effetti duraturi la necessità di un sostegno diretto al reddito dei citati soggetti;

ne è prova, *inter alia*, la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento che, diversamente da quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/955, che istituisce il Fondo sociale per il clima, dispone che, nell'ambito delle misure di attuazione del medesimo, siano previste specifiche misure di investimento a sostegno delle famiglie e delle microimprese vulnerabili in misura non superiore al 50 per cento;

quanto sopra lascia intendere che il Governo voglia destinare una quota non superiore alla metà delle risorse disponibili del citato Fondo sociale per il clima (e non una quota non superiore al 37,5 per cento come previsto) per misure emergenziali e temporanee di sostegno diretto al reddito e quindi

distrarle dalle reali finalità a cui tende il fondo ovvero all'implementazione di soluzioni di lungo periodo che rispettino il principio di "non arrecare danni significativi" e mirino a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili quali gli investimenti per l'incremento dell'efficienza energetica e l'elettrificazione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento delle abitazioni, ivi inclusi gli alloggi sociali;

considerato che:

il fenomeno della povertà energetica colpisce famiglie a basso reddito dotate di alloggi fatiscenti e inadeguati, scarsamente efficienti dal punto di vista energetico, e rappresenta una notevole sfida climatica, ambientale, sanitaria e sociale perché costituisce una fonte di spreco di energia e un aggravio per la finanza pubblica nelle citate dimensioni;

l'articolo 8, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 2023/955 stabilisce che gli Stati membri includano nei costi totali stimati dei loro piani misure e investimenti che intendano sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie vulnerabili, ivi compresi i locatari e le persone che vivono negli alloggi sociali, anche promuovendo strumenti d'investimento e di finanziamento abilitanti volti a migliorare l'accesso a edifici efficienti, anche di edilizia sociale, con alte prestazioni energetiche e a costi inferiori quali, per citarne alcuni, prestiti per l'efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici; incentivi fiscali; sistemi di detrazioni fiscali; sistemi di detrazioni in fattura; fondi di garanzia e fondi ad hoc per le ristrutturazioni che garantiscano una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati;

inoltre, la Comunicazione della Commissione C/2025/1597, che fornisce orientamenti per la predisposizione dei piani sociali per il clima nazionali, prevede che, ai sensi della direttiva sulla Prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva 1275/2024, c.d. Case green), gli Stati membri presentino i rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici al fine di trasformare il parco immobiliare esistente in un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, provvedendo a che le misure e gli investimenti contenuti nei piani sociali per il clima contribuiscano e siano allineati con i citati piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, in special modo relativamente agli edifici con le prestazioni peggiori e al sostegno fornito alle famiglie vulnerabili;

la ristrutturazione in chiave energetica degli edifici risulta fondamentale per ridurre il consumo di energia dei medesimi e le relative emissioni di CO₂, per abbattere i costi in bolletta delle famiglie nonché per generare occupazione e crescita economica a livello locale. Le persone che vivono negli edifici con le prestazioni peggiori e quelle che si trovano ad affrontare la povertà energetica trarrebbero, infatti, un notevole vantaggio dal rinnovamento delle proprie abitazioni e da costi energetici ridotti, e sarebbero protetti nei confronti di ulteriori aumenti e della volatilità dei prezzi di mercato;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile volta a riconfigurare il sistema degli incentivi su tessuti edilizi ed urbanistici più ampi, a partire dai condomini e dagli edifici di edilizia residenziale pubblica, tenendo conto della situazione di povertà energetica dei beneficiari, della necessità di non escludere dal beneficio categorie di contribuenti che si trovano in una condizione di incipienza fiscale, del risparmio energetico generato ovvero dell'energia primaria fossile risparmiata, in linea con quanto previsto nella direttiva di citata in premessa.

G/1463/18/8 (testo 2)

Di Girolamo, Nave, Sironi

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

il provvedimento *de quo* reca misure volte ad arginare gli alti costi dell'energia e gas a favore di famiglie e imprese; in particolare, l'articolo 3 stanzia, *inter alia*, 600 milioni per l'azzeramento per un semestre della parte della componente della spesa per gli oneri di sistema per le forniture in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 16,5kW;

dalla citata disposizione risultano pertanto esclusi i clienti domestici e le microimprese;
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure atte a calmierare gli oneri generali di sistema.

G/1463/18/8

Di Girolamo, Nave, Sironi

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

il provvedimento *de quo* reca misure volte ad arginare gli alti costi dell'energia e gas a favore di famiglie e imprese; in particolare, l'articolo 3 stanzia, *inter alia*, 600 milioni per l'azzeramento per un semestre della parte della componente della spesa per gli oneri di sistema per le forniture in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 16,5kW;

dalla citata disposizione risultano pertanto esclusi i clienti domestici e le microimprese;
considerato che:

rispetto a tale scelta, le Associazioni dei consumatori e degli artigiani hanno evidenziato come il mancato azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW costituisca un danno per le famiglie nonché per il comparto delle piccole imprese operanti nei settori di eccellenza del Made in Italy;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere l'annullamento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico di cui in premessa anche ai clienti domestici e alle microimprese.

G/1463/19/8

Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza,

premesso che:

il decreto-legge in esame introduce numerose disposizioni in materia energetica;

la direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia (c.d. Case Green), stabilisce che gli Stati membri debbano presentare i rispettivi piani nazionali di ristrutturazione edilizia al fine di raggiungere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, come parte degli impegni assunti nell'ambito del Green Deal europeo;

la Commissione con comunicazione C/2025/1597 orienta i piani sociali per il clima verso misure ed investimenti allineati con i citati piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, con particolare riferimento agli edifici con le prestazioni energetiche più basse e al sostegno alle famiglie

vulnerabili;

il regolamento (UE) 2023/955, al comma 1 dell'articolo 8, stabilisce che gli Stati membri includano nei costi totali stimati dei loro piani, misure e investimenti volti a sostenere la ristrutturazione edilizia finalizzata all'efficientamento energetico degli edifici in particolare per le famiglie vulnerabili, anche prevedendo strumenti finanziari e fiscali atti a consentire a tutti la possibilità di accedervi;

il decreto legislativo 199 del 2021 ha recepito la direttiva 2018/2001(c.d. RED II) al fine di favorire e incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio nazionale mediante le comunità energetiche e l'autoconsumo che consentono di integrare la produzione di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili con i modelli di consumo delle realtà locali e al contempo di ridurre in modo strutturale i costi energetici per famiglie ed imprese e di abbassare i livelli delle emissioni inquinanti;

considerato che:

la ristrutturazione energetica degli edifici è fondamentale per ridurre le emissioni di CO₂, il consumo di energia e per abbattere i costi delle bollette per le famiglie;

interventi di ristrutturazione, come l'installazione di sistemi solari termici, geotermici a bassa entalpia, pompe di calore e impianti fotovoltaici, finalizzati all'efficientamento energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti, permetterebbero a coloro che vivono in edifici a basse prestazioni energetiche, situati in aree ad alta concentrazione di inquinamento atmosferico, di beneficiare di una riduzione del consumo energetico e, al contempo, di contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni inquinanti, con vantaggi per l'intera collettività;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le necessarie iniziative normative e amministrative volte a riformare il sistema degli incentivi per la ristrutturazione energetica, con particolare attenzione agli ampi tessuti edilizi e urbanistici situati nei Comuni e nelle località appartenenti alle regioni sottoposte a procedure di infrazione per il superamento delle soglie limite delle emissioni nocive, a partire dai condomini e dagli edifici di edilizia residenziale pubblica, tenendo conto della gravità della situazione di insalubrità dell'aria derivante dal sovraccarico di emissioni inquinanti, della necessità di garantire l'accesso agli incentivi anche alle categorie di contribuenti che si trovano in condizioni di incipienza fiscale, nonché dell'effettivo risparmio energetico generato e della quantità di energia primaria fossile risparmiata, in piena coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva sopra citata;

ad adottare le opportune iniziative normative in materia di comunità energetiche rinnovabili, finalizzate ad ampliare la platea dei beneficiari del contributo in conto capitale, utilizzando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consentendo l'accesso ai Comuni situati nelle regioni sottoposte a procedure di infrazione per il superamento delle soglie limite delle emissioni nocive.

Art. 1

1.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: «200 euro» con le seguenti: «300 euro»;

conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «25.000 euro» con le seguenti: «15.000 euro».

1.2

Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, sostituire le parole: "200 euro" con le seguenti:"350 euro".

1.3

Fregolent

Al comma 1, sostituire la cifra: «25.000» con la seguente: «35.000».

1.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «25.000 euro,» aggiungere le seguenti: «aggiuntivo al bonus elettricità e gas ordinario previsto dalla legislazione vigente,».

1.5

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1, le parole da: «deliberazione dell'Autorità» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Tale riduzione è versata all'entrata del bilanci dello Stato e resta definitivamente acquisita dall'erario.».

Conseguentemente, i commi 2 e 3 sono soppressi.

1.6

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì in favore dei clienti domestici iscritti all'AIRE.»

1.7

Sironi, Di Girolamo, Nave

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di promuovere le modalità di accesso al contributo straordinario di cui al comma 1, a partire dal 1° aprile 2025 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e pubblicizza lo strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari."

1.8

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: "Per l'attuazione delle misure di cui al comma 2-bis dell'articolo 5, del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 4, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente:"

1.9

Di Girolamo, Nave, Sironi

Sopprimere il comma 3-bis

1.10

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Al fine di garantire l'accesso al contributo straordinario, di cui al comma 1, da parte dei clienti domestici con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro, il Governo promuove, anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori, campagne di informazione istituzionale volte a garantire l'efficacia, la capillarità e la comprensibilità della comunicazione relativa alle modalità di accesso al contributo straordinario.».

1.11

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 24, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre

2025»;

b) dopo le parole: «nel proprio sito internet istituzionale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e informando in maniera puntuale tutti i soggetti interessati alle disposizioni del presente articolo».»

1.12

Fregolent

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: «3-ter. All'articolo 24, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025";

b) dopo le parole: "nel proprio sito internet istituzionale" sono inserite le seguenti: "e informando in maniera puntuale tutti i soggetti interessati alle disposizioni del presente articolo".»

1.13

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° luglio 2025, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ricalcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sulla base dei seguenti scaglioni differenziati dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

- a) 10.000 euro per nuclei familiari con un solo componente;
- b) 13.000 euro per i nuclei familiari con due componenti;
- c) 16.000 euro per nuclei familiari con un figlio;
- d) 19.000 euro per nuclei familiari con due figli;
- e) 22.000 euro per nuclei familiari con tre figli;
- f) 25.000 euro per nuclei familiari dai quattro figli in su.»

1.14

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° luglio 2025, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ricalcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, tenendo conto di scaglioni differenziati dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e della composizione del nucleo familiare.».

1.15

Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° luglio 2025, l'accesso al bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 1, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 16.000 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro

figli a carico.».

1.16

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: « 3-ter. I crediti generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, gestiti nell'ambito del registro dei crediti di carbonio istituito ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e in conformità alle disposizioni previste dal regolamento europeo (UE) 2024/3012, possono essere destinati ai comuni montani e loro forme associative per finanziare specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili ivi residenti e per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici finalizzati a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas.»

1.0.1

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Contributo straordinario contro il caro bollette)

1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2025, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2024 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, calcolato su base trimestrale a decorrere dal 1° ottobre 2024, rispetto al saldo dei corrispondenti trimestri delle annualità precedenti. In caso di saldo negativo, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.

4. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.

5. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA.

6. Non concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile le operazioni derivanti

dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili.

7. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un Gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.8. Il contributo è liquidato e versato, a titolo di acconto, entro il termine di presentazione delle comunicazioni periodiche di cui al comma 3, con riferimento al trimestre di riferimento, fatto salvo il conguaglio a saldo entro il termine di presentazione della comunicazione relativa al quarto trimestre o, in alternativa, con la dichiarazione annuale IVA, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.

9. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

10. Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.

11. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

12. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge la comunicazione è effettuata, cumulativamente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore.

13. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 12, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 8 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento di interventi volti alla riduzione dei prezzi e delle tariffe del settore energetico a carico di famiglie e imprese.».

1.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo agli enti locali per caro energia)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario per le spese relative alle utenze di energia elettrica e gas. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.»

1.0.3

Sironi, Di Girolamo, Nave

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Contributo agli enti locali per caro energia)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.»

1.0.4

Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Convenzioni con i fornitori di energia e le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto)

1. Al fine di migliorare l'efficienza energetica e di favorire la sostenibilità ambientale, i centri di elaborazione dati stipulano convenzioni con i fornitori di energia per favorire:
 - a) la creazione e lo sviluppo di reti di teleriscaldamento, sfruttando il calore in eccesso prodotto dai medesimi centri di elaborazione dati;
 - b) l'integrazione dei centri di elaborazione dati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e con le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto.
2. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 sono altresì finalizzate alla realizzazione di infrastrutture che apportino benefici diretti alle comunità locali in termini di costi dell'energia elettrica, garantendo una distribuzione sostenibile ed efficiente delle risorse energetiche.».

1.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo)

1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre la povertà energetica, contribuendo al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2024 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
5. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo collettivo e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata».

1.0.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2

(Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica viene istituita una Cabina di regia della quale fanno parte l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei servizi energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali. La Cabina di regia ha il compito di verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire le priorità di intervento anche a valere sulle risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera *c*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, gli enti locali possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situati all'interno dei territori degli enti locali stessi.».

3. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

1.0.7

Lorefice, Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni in materia di efficientamento energetico)

1. Per l'anno 2025, per gli interventi relativi alla installazione di soli impianti fotovoltaici realizzati da persone fisiche, la detrazione prevista dall'articolo 119 comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è elevata al 90 per cento nel limite di spesa di 100 milioni di euro.».

1.0.8

Sironi

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici in regioni sotto procedura di infrazione per il superamento dei valori limite di concentrazioni di emissioni inquinanti nell'aria)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, contenere il numero dei decessi e delle patologie correlate al superamento dei valori limite di concentrazione delle particelle PM10, PM2,5 e del biossido di azoto (NO₂), nonché di limitare la spesa sanitaria connessa ai relativi trattamenti medici, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa al superamento dei valori limite di concentrazione di PM10, in relazione alla quale è stata notificata all'Italia, nel mese di marzo 2024, una lettera di messa in mora per inadempimento, e della sentenza del 12 maggio 2022, concernente il superamento dei valori limite di concentrazione di NO₂;

nonché al fine di contribuire alla chiusura delle procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, rispettivamente relative al superamento dei valori limite giornaliero e annuale di PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure idonee a ridurre i valori limite di NO₂; per l'anno 2025, per gli interventi relativi alla installazione di soli impianti fotovoltaici realizzati da persone fisiche in comuni e località ubicate nelle regioni sottoposte a procedure di infrazione per il superamento delle soglie limite delle emissioni nocive. la detrazione prevista dall'articolo 119 comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è elevata al 90 per cento nel limite di spesa di 100 milioni di euro e al 100 per cento per famiglie con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro.

2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, e che non hanno sufficiente capienza fiscale per utilizzare direttamente della detrazione spettante, possono optare alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro si provvede per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.9

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Fondo di Garanzia per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, di contribuire al perseguimento della resilienza energetica nazionale nonché al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio

2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.10

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Incentivi per la riconversione dei container dal gasolio a batterie elettriche)

1. Al fine di promuovere la transizione verso un modello di trasporto merci sostenibile e ridurre le emissioni inquinanti, è riconosciuto per l'anno 2025, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 4, un contributo pari al 70 per cento della spesa sostenuta per la riconversione dei container attualmente alimentati a gasolio mediante l'adozione di sistemi di propulsione a batteria elettrica, e comunque di importo complessivo non superiore a 100.000 euro per ciascun intervento.

2. Possono accedere agli incentivi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati che effettuano la riconversione dei motori da gasolio a batterie elettriche.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse, i criteri di ammissibilità e le procedure di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un pari importo.».

1.0.11

Sironi, Di Girolamo, Nave

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: «Pubblica Amministrazione», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo collettivo (AUC)»;

2) alla lettera e), dopo le parole: «dei servizi», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo collettivo (AUC)»;

b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica»,

di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piano di rateizzazione delle bollette energetiche in favore dei clienti finali domestici)

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025".»

Art. 1-quater

1-quater.0.1

Irto, Basso, Fina

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies

(Contributo agli enti locali per caro energia)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1-quater.0.2

Irto, Basso, Fina

Dopo l' articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies

(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica viene istituita una Cabina di regia della quale fanno parte l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei servizi energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali. La Cabina di regia ha il compito di verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire le priorità di intervento anche a valere sulle risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che

regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situati all'interno dei territori degli enti locali stessi.».

3. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

1-quater.0.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies

(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».

1-quater.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

"Art. 1-quinquies

(Fondo per la riduzione delle bollette ai soggetti AIRE)

1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la riduzione del costo dell'energia a carico dei soggetti iscritti all'AIRE con una dotazione, per l'anno 2025, di 5 milioni di euro, da ripartire tra gli aventi diritto che ne fanno richiesta con le modalità definite ai sensi del comma 2, per la concessione, tramite deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di un contributo straordinario, commisurato alle fatture per le forniture di energia elettrica e del gas emesse negli ultimi sei bimestri, in favore dei clienti domestici iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA, definisce le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica, e i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

1-quater.0.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-quinquies"

(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)

1. All'articolo 48-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge, 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, nonché di edilizia residenziale pubblica qualunque categoria catastale sia prevista,».

1-quater.0.6

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Misure per il contenimento degli oneri relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 876, primo periodo, dopo le parole: «fondo di cui al comma 875» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della quota di cui al comma 876-bis,»;

b) dopo il comma 876 sono inseriti i seguenti:

«876-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 5.000 milioni di euro, di cui 500 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali, ivi compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali.

876-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario, prevedendo in ogni caso, che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento in relazione all'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, all'abbattimento delle barriere architettoniche e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, dai redditi più bassi e dal terzo settore.».

Art. 2

2.1

Sironi, Nave, Di Girolamo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica a favore dei clienti vulnerabili e di bonus sociale elettrico)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, di favorire la stabilità e l'efficienza dei prezzi dell'energia elettrica nonché di contrastare il fenomeno della povertà energetica, Acquirente unico S.p.A. di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, svolge il servizio di approvvigionamento centralizzato di energia elettrica al dettaglio per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, emana linee guida affinché Acquirente unico S.p.A., in qualità di gruppo di acquisto pubblico, svolga, secondo procedure di mercato, l'attività di approvvigionamento di energia elettrica per i soggetti di cui al comma 1, tramite negoziazione di contratti di lungo termine (PPA) da impianti alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo le modalità di gestione del servizio di vendita e le misure e le condizioni di contratto. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti da adottare

entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità applicative per assicurare l'attivazione nonché i livelli di qualità del servizio di approvvigionamento di energia elettrica nonché le regole per l'introduzione di un meccanismo compensativo atto a garantire prezzi convenienti anche nei casi di un'eventuale diminuzione del prezzo del PUN rispetto ai prezzi definiti con i contratti di lungo termine (PPA) di cui al primo periodo.

3. A decorrere dal 1° giugno 2025, l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile, al fine di stabilizzare gli oneri delle bollette elettriche per i clienti domestici non vulnerabili che finanziano la componente ARIM.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le procedure per le modalità di selezione, su base provinciale, di impianti di nuova costruzione definiti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017 e che non beneficiano di ulteriori incentivi sull'energia prodotta, per l'approvvigionamento con energia elettrica rinnovabile dei soggetti di cui al comma 3, specificando le misure e le condizioni di contratto con i medesimi.

5. Agli impianti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al comma 4, in grado di soddisfare almeno l'equivalente in kWh del *bonus* concesso, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su indicazione del gestore del Sistema informativo integrato-SII, eroga annualmente, per un periodo non superiore a quindici anni, il credito spettante ai clienti di cui al comma 3 e contestualmente cede energia elettrica rinnovabile ai clienti di cui al comma 3 per almeno quindici anni, in detrazione del consumo. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione del *bonus* elettrico sotto forma di quota parte di energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai kWh verdi tra il Sistema informativo integrato-SII e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula, altresì, un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute delle informazioni relative alla quota di energia rinnovabile loro spettante come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica.

6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico S.p.A. ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.

7. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

2.2

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «esercenti il servizio di vulnerabilità,» aggiungere le seguenti: «determinando in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti; sceglie le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscono la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA - Power Purchase Agreement), contratti bilaterali a termine nella forma di contratti fisici ovvero alle differenze

ed offre ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato da fonti esclusivamente rinnovabili.»

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con lo stesso provvedimento ARERA definisce altresì i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.»;

- *al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* «Alla fine del servizio di maggior tutela, tutti i clienti vulnerabili tornano automaticamente a essere riforniti di energia elettrica dai soggetti esercenti il servizio di vulnerabilità, secondo modalità e condizioni stabiliti da ARERA, ferma restando la facoltà di passare al mercato libero mediante scelta espressa.»

2.3

[Irto, Basso, Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Al fine di limitare le speculazioni del mercato gas, responsabili del drenaggio di risorse di famiglie e PMI, ARERA, con proprio provvedimento, stabilisce modalità e condizioni per assegnare ad Acquirente Unico S.p.A., entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, una funzione di approvvigionamento centralizzato del gas, finalizzata all'esercizio del servizio di tutela della vulnerabilità gas. ARERA definisce altresì il prezzo che gli esercenti il servizio di tutela della vulnerabilità gas sono tenuti ad applicare ai clienti vulnerabili.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, Arera definisce le modalità e gli strumenti con cui Acquirente Unico S.p.A. dovrà operare sui mercati regolamentati, anche attraverso l'acquisto del gas da importatori e operatori del mercato all'ingrosso, selezionati tramite procedure competitive e la sottoscrizione di contratti bilaterali a termine fisici o alle differenze.

1-quater. Al fine di garantire che la funzione di aggregazione di cui al comma 1-bis sia efficace nell'abbattimento dei prezzi, Acquirente Unico S.p.A. può attivare gli strumenti di cui al comma 1-ter tenuto conto dei prezzi medi ponderati di importazione nazionale del gas (monitoraggio ARERA ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21/22) e a condizione che i prezzi ottenuti non siano superiori alla media dei prezzi rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i contratti a termine di analoga durata.»

2.4

[Irto, Basso, Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Per un periodo sperimentale di due anni, la Società Acquirente Unico S.p.A. sceglie le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscono la tutela di prezzo e di fornitura, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA - Power Purchase Agreement), contratti bilaterali a termine nella forma di contratti fisici ovvero alle differenze e offre ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato da fonti esclusivamente rinnovabili e accumuli ai clienti domestici che ne facciano richiesta tramite i propri fornitori.

1-ter. La fornitura di energia elettrica di cui al comma 1-bis viene assicurata dalla società Acquirente unico S.p.a. che svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite dall'ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

2.5

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: "in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili,"; *al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "I costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito dei soggetti di cui al precedente periodo non devono rappresentare più del 37,5 per cento dei costi totali stimati del piano."

2.6

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «37,5 per cento».

Conseguentemente, dopo le parole: «delle risorse disponibili» aggiungere le seguenti: «vincolate a contrastare gli impatti sociali provocati dalla decarbonizzazione dei sistemi di produzione e consumo di energia,».

2.0.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas)

1. Al fine di rafforzare l'importo riconosciuto come sostegno alla spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché di contenere gli oneri di sistema per tutti i clienti finali mediante riduzione della componente tariffaria ARIM, all'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

«1. A decorrere dal 1° giugno 2025, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.

1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2025, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato».

2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per la compensazione dei costi energetici dei clienti domestici in condizioni di disagio economico o fisico». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al periodo precedente, che dovranno essere finalizzate a incrementare gli importi per la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e per la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 3

3.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «1060 milioni».

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere le parole: «con potenza disponibile superiore a 16,5 kW»;

al comma 5, sopprimere le parole: «con potenza disponibile superiore a 16,5 kW».

3.2

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: « 650 milioni.»

Conseguentemente:

- al comma 4, sopprimere le parole: «in bassa tensione» e dopo la parola: «superiore» aggiungere le seguenti: «o uguale;»

- al comma 5, sopprimere le parole: «in bassa tensione» e dopo la parola: «superiore» aggiungere le seguenti: «o uguale.»

3.3

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 1, la parola: «600» è sostituita con la seguente: «950».

3.4

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Al comma 2, al primo periodo, le parole da: «utilizzo di quota parte» e fino alla fine del periodo sono sostituite da: «mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

3.5

Di Girolamo, Sironi, Nave

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: "ai clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW" con le seguenti: "ai clienti domestici e ai clienti non domestici in bassa e media tensione";

b) al comma 5, sostituire le parole: "con potenza disponibile superiore a 16,5 kW" con le seguenti: "e media tensione,"

3.6

Irto, Basso, Fina

Al comma 4, dopo la parola: « bassa» aggiungere le seguenti: «e media.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: «azzerando» con la seguente: «riducendo;» e dopo le parole: «clienti non domestici in bassa» aggiungere le seguenti: «e media.»

3.7

Irto, Basso, Fina

Al comma 4, sopprimere le parole: «con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.»

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.»

3.8

Fregolent

Ai commi 4 e 5 sopprimere le seguenti parole "con potenza disponibile superiore a 16,5 kW".

3.9

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al quarto comma sostituire le parole: «con potenza disponibile superiore a 16,5 KW» con le seguenti: «con potenza disponibile superiore a 5 KW»;
- b) al quinto comma sostituire le parole: «con potenza disponibile superiore a 16,5 KW» con le seguenti: «con potenza disponibile superiore a 5 KW».

3.10

Irto, Basso, Fina

Al comma 4, sostituire le parole: «16,5 kW» con le seguenti: «10 chilowatt.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «16,5 kW» con le seguenti: «10 chilowatt.»

3.11

Irto, Basso, Fina

Al comma 4, sostituire le parole: «16,5 kW» con le seguenti: «5 chilowatt.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «16,5 kW» con le seguenti: «5 chilowatt.»

3.12

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Al comma 4, sostituire le parole: «16,5 kW» con le seguenti: «2,5 kWp.».

Conseguentemente,

Al comma 5 sostituire le parole: «16,5 kW» con le seguenti: «2,5 kWp.».

3.13

Irto, Basso, Fina

Al comma 4, dopo le parole: "16,5 kW" aggiungere le seguenti: "e per la fornitura in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali."

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: "16,5 kW" aggiungere le seguenti: "e alla fornitura in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A copertura dei maggiori oneri derivanti dall'azzeramento della componente ASOS in favore delle strutture turistico ricettive e termali valutati in 12 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

3.14

Nave, Di Girolamo, Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole: "16,5 kW," aggiungere le seguenti "e per le strutture turistico ricettive e termali in media tensione";
- b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche alle forniture in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali."

3.15

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Il comma 5 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati

dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Tale riduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita dall'erario.».

3.16

Fregolent

Al comma 5, dopo le parole «clienti non domestici in bassa», aggiungere le seguenti: «e media».

3.17

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato delle misure di cui al presente articolo, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di erogazione del beneficio.»

3.18

Irto, Basso, Fina

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "monitoraggio" aggiungere le seguenti: "che viene altresì pubblicato nella Relazione annuale dell'attività."

3.19

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, che viene altresì pubblicato nella Relazione annuale dell'attività,»

3.20

Fregolent

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Al fine di favorire la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo da parte delle imprese, ai nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati da imprese agricole, che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026, viene garantito l'accesso al meccanismo di scambio sul posto, in deroga ad eventuali disposizioni di attuazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».

3.21

Irto, Basso, Fina

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di favorire la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo da parte delle imprese, ai nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati da imprese agricole, che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026, viene garantito l'accesso al meccanismo di scambio sul posto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199."

3.22

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: "6-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 50.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

6-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente articolo, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

6-*quater*. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

6-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis* si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47."

3.23

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: "6-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Il contributo è cumulabile con gli ulteriori benefici previsti dal presente articolo.

6-*ter*. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 6-*bis*, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

6-*quater*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

3.24

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2024, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2025, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2024, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

3.25

Di Girolamo, Nave

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire la riduzione del costo dell'energia per le imprese, è promossa la contrattualizzazione a termine dell'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti giunti a fine ciclo-vita e oggetto di interventi di *revamping* e *repowering*, anche attraverso l'implementazione di specifici meccanismi di accesso alla piattaforma dei contratti di lungo termine per l'energia elettrica (PPA) del Gestore dei mercati energetici - GME. Tale misura è finalizzata a garantire maggiore liquidità al mercato dell'energia rinnovabile a condizioni competitive, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6-ter. Ai fini di cui al comma 6-bis, le autorizzazioni necessarie per gli interventi di *repowering* di impianti rinnovabili già esistenti, qualora non comportino incremento dell'occupazione di suolo, sono rilasciate nell'ambito dell'istituto dell'edilizia libera, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

3.26

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Alle imprese che utilizzano combustibili liquidi in purezza di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 107, per la produzione di energia elettrica o di calore, è riconosciuto un credito di imposta pari a 20 centesimi per ciascun litro di combustibile liquido in purezza acquistato, a condizione che sia utilizzato in sostituzione dei combustibili fossili e sia certificato ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assegnata al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, nel limite di spesa di 10 milioni complessivi per l'anno 2025.

6-ter. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di accesso al contributo di cui al comma 6-bis, nonché le modalità del rispetto dei limiti di spesa."

3.27

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di autoconsumo diffuso, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e della relativa disciplina di attuazione, in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale è il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione e la quota di proprio uso finale dell'energia è rappresentata dalla somma dei prelievi dei singoli consorziati o soci, con riferimento ai punti di connessione nella titolarità degli stessi."

3.28

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica, la tariffa ad uso domestico delle

abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di Arera, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante."

3.29

Fregolent

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della Delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ARERA, sentito Acquirente Unico, definisce le modalità operative per la gestione dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei soci serviti dalle cooperative indicate all'interno del Sistema Informativo Integrato (SII)".

3.30

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.»."

3.0.1

Lorefice, Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Misure per il contenimento del costo dell'energia per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di contenere le conseguenze derivanti dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica, alle piccole e medie imprese spetta una detrazione dall'imposta linda pari al 90 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per ciascuna impresa. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia, di pompe di calore e di impianti fotovoltaici. La detrazione di cui al presente comma si applica agli impianti con potenza massima pari a 220 chilowatt.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.2

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Valorizzazione delle configurazioni in autoconsumo)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di autoconsumo diffuso, di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 e della relativa disciplina di attuazione, in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale è il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione e la quota di proprio uso finale dell'energia è rappresentata dalla somma dei prelievi dei singoli consorziati o soci, con riferimento ai punti di connessione nella titolarità degli stessi.»

Art. 3-bis

3-bis.0.1

Fregolent

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.1

(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'elevato prezzo del gasolio, alle imprese esercenti attività di pesca e di acquacoltura è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della predetta attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta nel limite massimo del 20 per cento della spese sostenute per l'acquisto del carburante effettuate nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2025, comprovate mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2026.

3. Entro il 16 marzo 2026 i beneficiari del credito di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2025. Si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alla cedibilità del credito, le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

4. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Qualora l'ammontare delle richieste di credito d'imposta risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.»

3-bis.0.2

Fregolent

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.1

(Modifica della disciplina degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma 51, sopprimere le parole da: ", e sono stabiliti i criteri" fino alla fine del comma.»

3-bis.0.3

Fregolent

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.1

(Modifica della disciplina degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole da: ", e sono stabiliti i criteri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Gli oneri concessori che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al comma 52 sono stabiliti in un importo simbolico di 1 (uno) euro".»

3-bis.0.4

Fregolent

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.1

(Modifica della disciplina degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 53, è aggiunto il seguente: "53-bis. L'impatto degli oneri concessori derivanti dai piani straordinari di investimento, come computati dall'ARERA e approvati ai sensi dei commi da 50 a 52, non potrà comportare un incremento del costo della bolletta per le utenze domestiche superiore ad 1 (uno) euro annuo per famiglia."»

Art. 3-ter

3-ter.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Sopprimere l'articolo.

Art. 3-quater

3-quater.1

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Al comma 1, al capoverso: «361.01», dopo le parole: «finanziamento agevolato», aggiungere le seguenti: «di misure di adattamento e di mitigazione alla crisi climatica e».

3-quater.2

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Al comma 1, al capoverso: «361.01», dopo la parola: «investimenti», aggiungere le seguenti: «ambientalmente sostenibili, ad esclusione delle fonti fossili, ».

3-quater.3

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Al comma 1, al capoverso: «361.01», dopo la parola: «transizione», aggiungere le seguenti: «ecologica ed».

3-quater.0.1

Fregolent

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-quater.1

(Valorizzazione delle configurazioni in autoconsumo)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di autoconsumo diffuso, di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 e della relativa disciplina di attuazione, in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale è il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione e la quota di proprio uso finale dell'energia è rappresentata dalla somma dei prelievi dei singoli consorziati o soci, con riferimento ai punti di connessione nella titolarità degli stessi.»

Art. 3-quinquies

3-quinquies.1

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Al comma 1, al primo periodo, dopo la parola: «sviluppo» aggiungere la seguente: «sostenibile».

3-quinquies.2

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Al comma 1, al terzo periodo, le parole da: «dello stanziamento» e fino alla fine del periodo sono

sostituite dalle seguenti: «dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Tale riduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita dall'erario.».

Art. 3-sexies

3-sexies.0.1

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-septies.

(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta almeno una delle seguenti misure:

a) determina corrispettivi unitari di capacità relativi ai conferimenti nel punto di entrata di passo Gries che assumano valori negativi, nei limiti di quanto necessario a eliminare le distorsioni causate dal cumularsi dei costi di trasporto a copertura di costi fissi infrastrutturali;

b) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:

1) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:

1.1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;

1.2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, eventualmente anche in sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;

1.3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 1.2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;

1.4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 1.2);

1.5) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti cui al numero 1.2), anche differenziato a livello infra-annuale;

1.6) la facoltà, per gli operatori selezionati ai sensi del numero 1), di soddisfare una quota del gas ceduto in relazione agli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui al numero 1.2) anche mediante il ricorso al gas stoccati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022, secondo condizioni e termini stabiliti dall'Autorità stessa.

2. L'ARERA provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante una rimodulazione dei corrispettivi applicati al servizio di trasporto

del gas naturale.

3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.

«Art. 3-octies

(*Misure per promuovere la decarbonizzazione delle imprese ad alto consumo di gas naturale, soggette al rischio di delocalizzazione*)

1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per il consumo di biometano nelle imprese a forte consumo di gas naturale identificate dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'avvio delle misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un meccanismo di ritiro di nuova capacità di produzione di biometano, una volta che sarà resa disponibile, entro un contingente massimo annuale di 4 miliardi Smc per anno, attraverso l'impegno da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale alla sottoscrizione con il GSE di Biomethane Purchase Agreement decennale, con prezzo indicizzato non superiore al valore del mercato a pronti PSV, incrementato del controvalore dei titoli di emissione della CO2 evitata, potenzialmente prodotta dalla combustione del gas naturale sostituito.

2. Con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri con i quali il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) avvia le procedure per l'approvvigionamento di gas naturale nel mercato italiano di un volume di gas naturale pari al contingente massimo annuale di cui al comma 1 ed il trasferimento dei diritti su tale gas, a prezzi calmierati, mediante la stipula di contratti di durata triennale, per differenza ad una via, anche in forma aggregata, ai soggetti che hanno aderito agli impegni di cui al comma 1, in misura pro quota secondo lo storico dei consumi di cui alla dichiarazione prevista dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021. Le procedure di cui al precedente periodo sono avviate per un periodo di 3 anni, utilizzando, in riduzione, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, su base annuale, del Fondo di cui al successivo comma 3, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ed utilizzati a copertura degli oneri del Gruppo GSE per le attività del presente articolo.

3. Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, attraverso Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è istituito un apposito Fondo, per le finalità di cui al comma 2, finanziato con apposito corrispettivo definito da ARERA.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-sexies.0.2

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-septies

(*Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas*)

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la

piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta almeno una delle seguenti misure:

a) determina corrispettivi unitari di capacità relativi ai conferimenti nel punto di entrata di passo Gries che assumano valori negativi, nei limiti di quanto necessario a eliminare le distorsioni causate dal cumularsi dei costi di trasporto a copertura di costi fissi infrastrutturali;

b) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:

1) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:

1.1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;

1.2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, eventualmente anche in sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;

1.3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 1.2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;

1.4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 1.2);

2) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti cui al numero 1.2), anche differenziato a livello infra-annuale;

3) la facoltà, per gli operatori selezionati ai sensi del numero 1), di soddisfare una quota del gas ceduto in relazione agli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui al numero 1.2) anche mediante il ricorso al gas stoccati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022, secondo condizioni e termini stabiliti dall'Autorità stessa.

2. L'ARERA provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante una rimodulazione dei corrispettivi applicati al servizio di trasporto del gas naturale.

3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.

3-sexies.0.3

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-septies

(Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo)

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni» sono sostituite dalle parole: «attraverso procedure concorsuali lato offerta, disciplinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto ed attuate secondo un regolamento predisposto dal GSE, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed un altro riferimento di prezzo (prezzi contrattuali di esercizio lato offerta) con le medesime modalità del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 n. 457 (FER X). Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il medesimo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Anteriormente all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, vengono effettuate procedure concorsuali lato domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e vengono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando, attraverso la stipula di contratti alle differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio lato domanda) che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali lato offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati lato domanda e diritti acquisiti lato offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste dovranno essere commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono disciplinati i sistemi di garanzia in capo al GSE, nel rispetto della compatibilità con il Diritto comunitario in tema di aiuti di Stato, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento del sistema di garanzia in capo al GSE. La quota rimanente dei diritti acquisiti dal GSE viene destinata a beneficio dei clienti residenziali attraverso compensazione automatica a valere sulla rispettiva componente tariffaria Asos applicata ai clienti domestici, secondo modalità definite dall'ARERA.».

c) le lettere a) c) e d) del comma 3 sono sopprese.

d) il comma 4 è abrogato.

3-sexies.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-septies.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese termali ed alberghiere per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese termali ed alberghiere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2024 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2025, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 20 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 (trenta) milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-sexies.0.5

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-septies.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese termali ed alberghiere per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese termali ed alberghiere, i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2025 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 20 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2024, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. In tal caso l'incremento del costo per chilowattora di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8 (otto) milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-sexies.0.6

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-septies

(Misure per garantire alle imprese energivore energia elettrica a prezzi competitivi)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

«Art. 7-ter.

(Mercato dell'acquisto e della vendita di energia rinnovabile)

1. Al fine di contenere i maggiori costi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nelle more dello sviluppo di una adeguata liquidità dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine registrati sulla Bacheca gestita dal Gestore del mercato elettrico, di seguito GME, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce i criteri per la costituzione di un Mercato dell'acquisto e della vendita di energia rinnovabile, di seguito MAVER, gestito dal GME a cui partecipano per la presentazione di offerte in vendita, tra gli altri, il Gestore dei servizi energetici, di seguito GSE, e, per la presentazione di offerte in acquisto, in via esclusiva i soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

2. Nell'ambito del MAVER, di cui al primo comma, viene disciplinato un meccanismo per la contrattualizzazione da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 con il GSE di una quota fino al 20 per cento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative garanzie di origine oggetto dei regimi di sostegno di cui agli articoli 6 e 7-bis del presente provvedimento.

3. Il meccanismo di cui al comma 2 è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) la quantità di energia elettrica è assegnata dal GSE alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta e non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità di cui al medesimo comma 2, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste presentate;

b) il GSE pone in vendita l'energia sul MAVER al prezzo di cui al punto d) seguente;

c) il GSE stipula contratti per differenza a due vie fra il prezzo di riferimento dell'energia da fonte rinnovabile e il prezzo di vendita sul MAVER di cui alla successiva lettera d) per la quota, di cui al comma 2, di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto dei regimi di sostegno e delle relative garanzie di origine;

d) il prezzo di riferimento dell'energia è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nelle procedure competitive di cui agli articoli 6 e 7-bis del presente provvedimento;

e) il prezzo di vendita dell'energia è definito dal GSE entro trenta giorni della pubblicazione del decreto di cui al primo comma, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

f) è previsto l'obbligo, a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 aderente al meccanismo, di versare al GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita;

g) è previsto il diritto dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 aderente al meccanismo, a ricevere dal GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita.

4. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo disciplina altresì le modalità per la copertura degli eventuali oneri a carico del GSE derivanti dal prodotto fra la quota di energia di cui al comma 2 e il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita di cui al comma 3, facendo ricorso ai proventi delle aste del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

3-sexies.0.7

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-septies

(Misure per promuovere la decarbonizzazione delle imprese ad alto consumo di gas naturale, soggette al rischio di delocalizzazione)

1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per il consumo di

biometano nelle imprese a forte consumo di gas naturale identificate dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'avvio delle misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un meccanismo di ritiro di nuova capacità di produzione di biometano, una volta che sarà resa disponibile, entro un contingente massimo annuale di 4 miliardi Smc per anno, attraverso l'impegno da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale alla sottoscrizione con il GSE di Biomethane Purchase Agreement decennale, con prezzo indicizzato non superiore al valore del mercato a pronti PSV, incrementato del controvalore dei titoli di emissione della CO₂ evitata, potenzialmente prodotta dalla combustione del gas naturale sostituito.

2. Con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri con i quali il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) avvia le procedure per l'approvvigionamento di gas naturale nel mercato italiano di un volume di gas naturale pari al contingente massimo annuale di cui al comma 1 ed il trasferimento dei diritti su tale gas, a prezzi calmierati, mediante la stipula di contratti di durata triennale, per differenza ad una via, anche in forma aggregata, ai soggetti che hanno aderito agli impegni di cui al comma 1, in misura pro quota secondo lo storico dei consumi di cui alla dichiarazione prevista dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021. Le procedure di cui al precedente periodo sono avviate per un periodo di 3 anni, utilizzando, in riduzione, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, su base annuale, del Fondo di cui al successivo comma 3, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ed utilizzati a copertura degli oneri del Gruppo GSE per le attività del presente articolo.

3. Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, attraverso decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è istituito un apposito Fondo, per le finalità di cui al comma 2, finanziato con apposito corrispettivo definito da ARERA.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-sexies.0.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-septies.

(Promozione della contrattazione di energia a termine degli impianti rinnovabili giunti a fine vita utile ai fini incentivanti)

1. Gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che hanno raggiunto il termine del periodo di incentivazione, in caso di interventi di potenziamento e ricostruzione secondo le procedure di cui al comma 4, vendono l'energia elettrica prodotta sul mercato del giorno prima gestito dal Gestore dei mercati energetici (di seguito GME) solo in presenza di contratti sulla piattaforma di mercato organizzato di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2. I contratti di cui al comma 1 devono avere almeno le seguenti caratteristiche:

- a) il prezzo di vendita dell'energia elettrica include le relative garanzie di origine;
- b) la durata dei contratti è almeno annuale.

3. I contratti di cui al comma 2 sono stipulati con consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e la quantità di energia richiesta non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevati nelle tre annualità precedenti.

4. Il potenziamento e la ricostruzione totale o parziale degli impianti di cui al comma 1 può essere effettuato secondo lo schema della edilizia libera.

3-sexies.0.9

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-septies

(Rilevanza reddituale dell'energia prodotta e immessa in rete da impianti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata.».

3-sexies.0.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-septies.

(Rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici)

1. Le misure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 si applicano in caso di richiesta da parte di imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate, di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, per i consumi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e fatturati entro il 30 giugno 2026.»

3-sexies.0.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-septies.

(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2025, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.»

3-sexies.0.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-septies.

(Contributo di solidarietà per il comparto energetico)

1. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.»

3-sexies.0.13

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-septies.

(*Contributo straordinario agli enti del terzo settore per il caro energia*)

1. Al fine di sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, per i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2024 per la componente energia e il gas naturale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1, le relative modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.»

3-sexies.0.14

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-septies

(*Misure a favore degli operatori del servizio idrico integrato per il contenimento dei costi dell'energia*)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° giugno 2025, le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

b) al comma 4:

1) all'alinea, le parole: «Le imprese di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;

2) alla lettera b), le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera b), e 2-bis».

Art. 4

4.1

Fregolent

Al primo comma, dopo le parole: «vulnerabili e dalle microimprese» inserire le seguenti: «ivi incluse quelle esercenti attività agricola,»

4.2

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "microimprese vulnerabili" aggiungere le seguenti: ivi

incluse quelle esercenti attività agricola.

4.3

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "microimprese vulnerabili" inserire le seguenti: "ivi incluse quelle esercenti attività agricola."

4.4

Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 2, sostituire le parole: "può essere adottato" con le seguenti: "è adottato".

4.5

Sironi, Di Girolamo, Nave

Al comma 3, sopprimere le parole: "relative alle tariffe".

4.6

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. In linea con le finalità di cui al comma 1, per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese esercenti attività di pesca per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della loro attività, in ragione del perdurare dell'aumento del prezzo internazionale di tali carburanti, è riconosciuto il medesimo credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2025, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo, 2022, n. 21.

4-ter. Agli oneri economici derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 46 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse del Fondo Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura."

4.7

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: "4-bis. In linea con le finalità di cui al comma 1, per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese esercenti attività di pesca per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della loro attività, in ragione del perdurare dell'aumento del prezzo internazionale di tali carburanti, è riconosciuto il medesimo credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2025, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo, 2022, n. 21.

4-ter. Agli oneri economici derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 46 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse del Fondo Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura."

4.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2025 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2024.

4.0.1

[Nave, Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Disposizioni in materia di fotovoltaico su aree agricole incolte)

1. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita se l'area agricola è incolta da oltre 5 anni.».

4.0.2

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-sexies.

(IVA agevolata sui servizi di teleriscaldamento)

1. Al fine di contenere per il primo trimestre 2025 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 41,46 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2024.»

4.0.3

[Di Girolamo, Nave, Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a valutazioni paesaggistiche, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 megawatt. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttive, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una

tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$;

d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra $n_1 * 2/3$ e $n_1 * d_1 / (d_2 - d_1)$;

e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 * d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

- 1) d_1 : diametro rotorì già esistenti o autorizzati;
- 2) n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
- 3) d_2 : diametro nuovi rotorì;

4) h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;

3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.

4. Per gli interventi di *repowering* di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.»

4.0.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-sexies.

(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 megawatt. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili, nonché quelle relative all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 qualora richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica

su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$;

d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra $n_1 * 2/3$ e $n_1 * d_1 / (d_2 - d_1)$;

e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 * d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

- 1) d_1 : diametro rotorì già esistenti o autorizzati;
- 2) n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
- 3) d_2 : diametro nuovi rotorì;

4) h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.

4. Per gli interventi di *repowering* di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.»

4.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-sexies.

(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare «di prima necessità» per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)

1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrice nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in

particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.»

4.0.6

Lorefice, Sironi, Di Girolamo, Nave

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tutela tariffaria per le utenze della Regione Siciliana a seguito della siccità)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, introduce norme per la sospensione temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.».

4.0.7

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Disposizioni concernenti l'utilizzo dell'accumulo di energia prodotta da sistemi di pompaggio idroelettrico)

1. Il presente articolo è diretto al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio, anche al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale e ridurre la dipendenza da fonti energetiche fossili.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) sistema di accumulo: l'insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la Rete di trasmissione nazionale (RTN) con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la RTN mediante immissione o prelievo;

b) unità idroelettriche di produzione e pompaggio: le unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;

c) zona della rete rilevante: una porzione della RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.

3. A decorrere dal 1° maggio 2025, nessun soggetto può disporre, anche per tramite di società collegate o controllate, direttamente o indirettamente, di oltre il 30 per cento della potenza nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ARERA, per ciascuna zona rilevante della RTN, come definita dalla società Terna Spa in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2004, e sulla base della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 250/04 del 30 dicembre 2004.

4. Ai fini di cui al comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ARERA, identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al medesimo comma 3, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al citato comma 3 gli impianti identificati come unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 63.1, dell'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, con apposito provvedimento predisponde i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare per le finalità di cui al comma 6.

6. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 5 assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti:

a) attraverso contratti bilaterali stipulati con i produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, a esclusione delle società collegate o controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi soggetti di cui all'alinea, secondo le modalità e i principi stabiliti dall'ARERA;

b) al Gestore dei mercati energetici (GME) Spa, incaricato di organizzare il mercato dei sistemi di accumulo di cui al comma 2, secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività.

7. La disciplina del mercato, predisposta dall'ARERA, è approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Lo stesso mercato è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili che non hanno accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico.

8. I proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui alla lettera b) del comma 2 sono tenuti a mantenere l'impianto in perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo, l'ARERA determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento il cui totale, in ogni caso, non può superare le somme rese disponibili ai sensi della medesima lettera b) del comma 2.

9. Nel caso in cui la soglia del 30 per cento di cui al comma 3 del presente articolo, calcolata come media su base biennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.»

4.0.8

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l' articolo , inserire, il seguente:

«Art. 4.1

(Delega al Governo per la revisione della gestione degli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della disciplina della gestione degli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e l'introduzione di meccanismi agevolativi fiscali diretti ad assicurare una redistribuzione degli oneri medesimi in relazione ai redditi dichiarati dagli utenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino della normativa concernente le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;

b) prevedere una disciplina specifica della struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi domestici, mediante la fissazione di limiti massimi alle stesse, in coerenza con la finalità di

redistribuzione di cui al comma 1;

c) prevedere, mediante la modifica del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detraibilità dell'imposta loda sul reddito delle persone fisiche, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri generali di cui alla lettera b) in misura pari:

1) al 75 per cento degli stessi, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) al 50 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) al 25 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 45.000 euro;

d) prevedere la rimodulazione in aumento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana nella misura necessaria alla copertura degli oneri finanziari associati al riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui alla lettera c);

e) adottare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, nonché dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico di lavoro per la realizzazione di un'equa redistribuzione degli oneri di sistema tra i contribuenti, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Il tavolo tecnico è sentito dal Governo in merito alla predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 7, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e

integrative dei decreti legislativi medesimi.

9. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 4-bis

4-bis.1

Fregolent

Alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Agli interventi di integrale ricostruzione eolica, sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute al GSE, sono dedicati dei contingenti specifici fino al 50 per cento di quelli previsti all'interno dei bandi indetti dal GSE per la tecnologia eolica;».

Conseguentemente, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.».

4-bis.0.1

Fregolent

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.1

(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 ovvero a valutazioni paesaggistiche, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 MW. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttive, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): $h2 = h1 * (d2/d1)$, non superiore

all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$;

d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra $n_1 * 2/3$ e $n_1 * d_1 / (d_2 - d_1)$;

e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 * d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

e.1) d_1 : diametro rotorì già esistenti o autorizzati;

e.2) n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

e.3) d_2 : diametro nuovi rotorì;

e.4) h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;

3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.

4. Per gli interventi di repowering di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.»

Art. 4-quater

4-quater.1

Nave, Di Girolamo, Sironi

Sopprimere l'articolo.

Art. 4-quinquies

4-quinquies.1

Di Girolamo, Nave, Sironi

Sopprimere l'articolo.

4-quinquies.2

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "20 milioni."

Conseguentemente:

- al medesimo comma 1, sostituire le parole: "natatori e piscine energivori gestiti" con le seguenti: "sportivi gestiti";

- sostituire il terzo periodo con il seguente: "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 20 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

4-quinquies.3

Sironi, Di Girolamo, Nave

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "energivori" con la seguente: "pubblici".

4-quinquies.4

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "energivori" aggiungere le seguenti: ", nonché dalle piscine termali,"

4-quinquies.5

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "energivori" aggiungere le seguenti: ", nonché dalle piscine termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323,"

4-quinquies.6

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027."

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera c), sostituire le parole: "pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025" con le seguenti: "pari a 4.762.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027."

4-quinquies.0.1

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-sexies

(Agevolazioni tariffarie)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo e al reddito delle famiglie residenti nelle aree interne anche per contrastare il fenomeno dello spopolamento. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4-quinquies.0.2

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-sexies

(Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Agli interventi di integrale ricostruzione eolica, sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute al GSE, sono dedicati dei contingenti specifici fino al 50 per cento di quelli previsti all'interno dei bandi indetti dal GSE per la tecnologia eolica».

2. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.».

4-quinquies.0.3

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-sexies

(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di

energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a valutazioni paesaggistiche, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 megawatt. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttive, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$;

d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra $n_1 * 2/3$ e $n_1 * d_1 / (d_2 - d_1)$;

e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 * d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

- 1) d_1 : diametro rotor già esistenti o autorizzati;
- 2) n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
- 3) d_2 : diametro nuovi rotor;

4) h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;

3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.

4. Per gli interventi di repowering di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.

4-quinquies.0.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-sexies.

(Ulteriori misure di semplificazione per le energie rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e contestualmente a raggiungere il prima possibile un elevato livello di penetrazione delle energie rinnovabili per una maggiore copertura della domanda elettrica nazionale, in modo da ridurre sensibilmente i prezzi di approvvigionamento dell'energia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile e per il rinnovamento e integrale ricostruzione di impianti rinnovabili, volti a contribuire al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030.»

Art. 5

5.1

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sul mercato libero" aggiungere le seguenti: "ed alle piccole imprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel."

5.2

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sul mercato libero" aggiungere le seguenti: "ed alle piccole imprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel."

5.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sul mercato libero» inserire le seguenti: «, comprese quelle dedicate e quelle non più attivabili sul mercato ma ancora nella disponibilità dei consumatori».

5.4

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "documenti tipo" aggiungere le seguenti: ", con divieto di prevedere vendite di servizi accessori estranei alla fornitura,"

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Per le aziende che operano nel settore della vendita di energia elettrica e gas, l'ARERA definisce con proprio provvedimento, gli indicatori per ottenere un rating obbligatorio e specifico di legalità per gli operatori presenti sul mercato retail con particolare riferimento al rispetto degli obblighi informativi e contrattuali disciplinati dalla normativa di settore."

5.5

Sironi, Di Girolamo, Nave

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "L'ARERA definisce le caratteristiche essenziali delle condizioni di prezzo affinché le offerte possano denominarsi a prezzo fisso".

5.6

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "L'ARERA definisce le caratteristiche essenziali delle condizioni di prezzo affinché le offerte possano denominarsi a prezzo fisso."

5.7

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Con il provvedimento di cui al primo periodo," aggiungere le seguenti: "nel quale sono richiamate almeno le seguenti informazioni minime relative alle voci variabili quali il prezzo di riferimento della materia prima negli ultimi dodici mesi relativa al PUN index GME o all'equivalente prezzo zonale, la differenza fra il prezzo pagato dal cliente per la materia prima e il prezzo di cui al punto precedente negli ultimi dodici mesi, gli eventuali oneri aggiuntivi annui di commercializzazione e un confronto degli stessi con un valore di riferimento definito dall'ARERA," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le modalità di invio delle comunicazioni con le quali le imprese venditrici energia elettrica e gas modificano le condizioni contrattuali applicate, modalità che devono sempre essere suscettibili di attestazione dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari."

5.8

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Con il provvedimento di cui al primo periodo," aggiungere le seguenti: "nel quale sono richiamate almeno le seguenti informazioni minime relative alle voci variabili quali il prezzo di riferimento della materia prima negli ultimi dodici mesi relativa al PUN index GME o all'equivalente prezzo zonale, la differenza fra il prezzo pagato dal cliente per la materia prima e il prezzo di cui al punto precedente negli ultimi dodici mesi, gli eventuali oneri aggiuntivi annui di commercializzazione e un confronto degli stessi con un valore di riferimento definito dall'ARERA,"

5.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché l'obbligo da parte dei fornitori di energia elettrica e di gas di impiegare modalità di invio delle comunicazioni ai clienti finali domestici sul mercato libero con le quali si modificano le condizioni contrattuali applicate suscettibili di attestarne la ricezione da parte dei destinatari, quali raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata».

5.10

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1, comma 51, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelli inerenti al rinnovo della concessione,»."

5.0.1

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1

(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)

1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i vendori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai vendori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente unico Spa la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del

medesimo, individuate mediante il Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

5.0.2

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1

(Misure a tutela dei consumatori contro le pratiche aggressive di pubblicità e vendita telefonica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di *telemarketing* e *teleselling* aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori, all'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito esclusivamente nei confronti di chi abbia espresso in modo preventivo il proprio consenso mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui al comma 1 del predetto articolo in un registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali.».

2. Con le modalità e nel rispetto dei criteri e principi generali previsti dall'articolo 130, comma 3-ter, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è istituito il registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 130, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».

5.0.3

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;».

5.0.4

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1

(Sportelli unici territoriali)

1. Al fine di rafforzare la conoscenza energetica e l'accesso alle informazioni dei clienti finali per l'ottimizzazione degli interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare privato in chiave energetica nonché per la riduzione della spesa energetica attraverso l'installazione di impianti per l'autoproduzione individuale e collettiva di energia rinnovabile, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di *Green Deal* e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota.

2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese.

3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «*Cities Mission* delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».

4. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei servizi energetici (GSE).

5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della Direttiva (UE) 2018/844.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6

6.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al codice penale, dopo l'articolo 501-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 501-ter.

(Manovre speculative sull'acquisto di titoli di accesso ad attività di pubblico spettacolo)

Chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero accaparra titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali, in modo atto a determinare la rarefazione ovvero il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 500.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque pone in vendita titoli di accesso ad attività di spettacolo, di

intrattenimento o culturali senza autorizzazione dell'organizzazione dello spettacolo di intrattenimento.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000 se i fatti di cui al primo comma sono commessi attraverso l'utilizzo di programmi informatici e/o tecnologici per l'acquisto automatizzato.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati.

Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale e non massivo, purché senza finalità commerciali.».

2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 545-bis è abrogato.

6.2

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“2-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto spoofing telefonico, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018», sono sostituite dalle seguenti: «assegnata dal provider di servizi telefonici ai sensi del comma 1-bis»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il provider di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di call center, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

d) l'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, è abrogato.

2-ter. Agli adempimenti di cui al comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.3

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riportando altresì nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».”

Tit.1

Sironi

Dopo le parole: «gas naturale», sono inserite, in fine, le seguenti: «per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»

1.3.2.1.11. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 181(pom.) del 13/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 13 MAGGIO 2025
181^a Seduta
Presidenza del Presidente
[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremonago.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1479) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 15 maggio, alle ore 10, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire e a mercoledì 28 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in esame, che si compone di 16 articoli, suddivisi in due Capi.

Il Capo I interviene sul decreto-legge n. 61 del 2023, adottato all'indomani dell'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, modificando in particolare la disciplina della ricostruzione pubblica e privata. Il Capo II contiene invece nuove misure per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei.

In particolare, l'articolo 1 estende l'ambito di applicazione delle suddette disposizioni del decreto-legge del 2023, al fine di ricoprendervi le attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024 (che, come riferisce la relazione illustrativa, sono in gran parte sovrapponibili a quelli colpiti dagli eventi del maggio 2023).

Viene invece soppressa la disposizione che attribuiva al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare la facoltà di integrare la lista dei comuni in cui si sono verificati allagamenti o frane aventi un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali, in quanto tale ridefinizione non si è resa necessaria. L'articolo 2 proroga fino al 31 maggio 2026 la durata in carica del Commissario straordinario, che viene contestualmente autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto. La relazione illustrativa

evidenzia che il passaggio, in particolare, da un Commissario appartenente all'Amministrazione della difesa a uno proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri comporta l'urgente esigenza di una rapida e parallela evoluzione della struttura di supporto dall'attuale configurazione esclusivamente militare ad una nuova organizzazione di tipo civile, pur preservandone la possibilità di avvalersi di personale proveniente dalle Forze armate.

Il Commissario straordinario viene altresì autorizzato a nominare un vice-commissario che lo coadiuvi nel coordinamento delle attività.

Il contingente del personale assegnato alla struttura di supporto viene ridotto da 60 a 50 unità, mentre viene incrementato il numero di esperti di cui può avvalersi la medesima struttura.

L'articolo 3 integra la composizione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione con i presidenti di tutte le province interessate e i rappresentanti dei comuni interessati designati dall'ANCI e attribuisce alla Cabina il compito di coadiuvare il Commissario straordinario anche nell'azione volta a garantire il coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione. Si prevede inoltre l'approvazione di un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi.

L'articolo 4 prevede che ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in qualità di sub-commissari, siano intestate apposite contabilità speciali sulle quali il Commissario straordinario è autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attività di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza. Esso dispone inoltre che, fino alla chiusura delle contabilità speciali del Commissario straordinario e dei sub-commissari, resta sospesa ogni azione esecutiva e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

L'articolo 5 reca misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata. Esso prevede, tra l'altro, l'individuazione di specifiche procedure particolarmente semplificate per gli edifici che presentano danni minori, nonché apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie. Esso prevede inoltre che, entro il 31 agosto 2025, sia effettuato l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure per la ricostruzione privata previste dall'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 e che i contributi di cui al medesimo articolo possano essere concessi anche ai consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.

Sempre con riferimento alla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le istanze di contributo per le imprese possano essere presentate, anziché ai comuni, anche ad altro soggetto pubblico individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole e che siano individuate specifiche procedure per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più comuni.

Esso prevede inoltre che il personale temporaneo di supporto possa essere destinato, oltre che agli enti territoriali, anche alle regioni e proroga al 31 dicembre 2027 il termine ultimo per i contratti a tempo determinato della durata di 24 mesi. Viene infine previsto un ulteriore contingente fino a un massimo di 25 unità.

L'articolo 7 reca misure volte a semplificare e velocizzare la ricostruzione pubblica. Esso, tra l'altro, supera la previsione di una distinta e separata pianificazione di ulteriori attività, articolata per autonomi ambiti di materia, e relativa agli edifici, alle infrastrutture e alle relative urbanizzazioni, ai beni culturali, alle opere per la viabilità e mobilità, ai dissesti e alle opere idrauliche, nonché alle infrastrutture ambientali. La nuova impostazione è ispirata alla prospettiva di una programmazione progressiva di opere ed esigenze urgenti, da attuarsi nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, prevedendo le necessarie rimodulazioni, tenendo conto della pianificazione di bacino.

L'articolo 8 reca alcune modifiche alla disciplina dei soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali.

L'articolo 9 prevede l'approvazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del

rischio idraulico e idrogeologico nei territori alluvionati, per la cui attuazione è autorizzata la spesa complessiva di un miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali del programma provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

Sono inoltre previste misure volte a garantire la capacità operativa necessaria per l'attuazione del programma straordinario suddetto, tra cui la proroga al 31 dicembre 2028 del termine entro il quale le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023.

L'articolo interviene infine sui benefici di carattere contributivo per i datori di lavoro agricoli operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024.

L'articolo 10 apporta alcune modifiche alla disciplina del piano per la gestione dei materiali derivanti da eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino.

Passando al contenuto del Capo II, l'articolo 11 reca la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei.

L'articolo 12 autorizza la spesa di 20 milioni per il 2025 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

L'articolo 13 prevede il contributo per l'autonoma sistemazione anche in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

L'articolo 14 incrementa la quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

L'articolo 15 introduce un termine entro il quale i Comuni situati in zone sismiche ammessi al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e della progettazione degli interventi di ripristino dei danni e adeguamento antisismico, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto-legge n. 50 del 2017, devono effettuare la relativa rendicontazione, prevedendo che il mancato rispetto del termine comporti la revoca del finanziamento.

L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1462) Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

(Discussione e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI \(FdI\)](#) illustra il provvedimento in esame, che trae origine dall'esigenza di definire un quadro giuridico complessivo delle attività subacquee adeguato alla crescente antropizzazione della dimensione subacquea e all'evoluzione tecnologica in corso, recante la disciplina dell'accesso agli spazi subacquei, della protezione delle infrastrutture subacquee (energetiche e di comunicazione), dei mezzi sottomarini e dei lavori subacquei.

Esso dà attuazione al Piano del mare - approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare il 31 luglio 2023 - che ha riconosciuto la peculiare rilevanza strategica della dimensione subacquea, dedicandole un'apposita linea direttrice (Cap. 2.11 - Dimensione subacquea e risorse geologiche dei fondali).

Il disegno di legge si compone di 35 articoli suddivisi in sei capi.

L'articolo 1 - nell'individuare l'ambito di applicazione delle attività della dimensione subacquea - stabilisce che le disposizioni del disegno di legge in esame non si applicano alle attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attività in materia di protezione civile, sicurezza e controllo di cui all'articolo 32, alle

attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attività turistico-rivoluzionarie e a quelle svolte per fini sportivi.

L'articolo 2 elenca le definizioni.

L'articolo 3 attribuisce in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea al Presidente del Consiglio dei ministri (ovvero - ove nominata - all'Autorità politica delegata per le politiche del mare).

Gli articoli da 4 a 9 istituiscono l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e ne disciplinano organizzazione, funzioni, risorse finanziarie e personale. L'Agenzia è chiamata a raccordare e mettere a sistema tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche in ambito subacqueo e ad avere un quadro informativo completo delle attività subacquee, anche ai fini dell'adozione di quelle misure di mitigazione dei rischi di interferenza che risultino necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività della dimensione subacquea.

Gli articoli da 10 a 12 prevedono dunque che chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea debba effettuare una comunicazione all'Agenzia, la quale trasmette la suddetta comunicazione alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e può adottare misure di mitigazione del rischio di interferenza con altre attività subacquee. È altresì compito dell'Agenzia autorizzare la navigazione in immersione di sommersibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche.

L'articolo 13 demanda all'Agenzia la definizione delle misure necessarie per evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee.

Gli articoli da 14 a 16 prevedono che l'Agenzia promuova lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati e definisca gli standard minimi di sicurezza che devono possedere i mezzi subacquei non militari. Si prevede inoltre una speciale qualificazione professionale per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei non militari.

L'articolo 17 individua i compiti dell'Agenzia in materia di sviluppo delle tecnologie subacquee e di ulteriori tecnologie e soluzioni tecniche avanzate.

Gli articoli da 18 a 25 individuano i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche, prevedendo che operatori e tecnici debbano essere iscritti nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, debbano essere dotati di un libretto personale informatico e siano sottoposti a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità psicofisica in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale.

Gli articoli 26 e 27 recano le sanzioni per gli operatori tecnici subacquei, i tecnici iperbarici e le imprese subacquee e iperbariche che violino le disposizioni degli articoli precedenti.

L'articolo 28 modifica il codice dell'ordinamento militare, attribuendo alcune nuove competenze alla Marina militare, tra cui la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza. L'articolo 29 modifica alcune disposizioni del codice della navigazione, introducendo una serie di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Agenzia.

L'articolo 30 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni del codice della navigazione, includendovi anche i mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, salvo quanto diversamente previsto dal disegno di legge in esame.

L'articolo 31 modifica la composizione di alcuni organi collegiali in materia di politiche del mare, introducendo un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare in seno al Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, al Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, nonché al Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 190 del 2010. Esso integra inoltre la composizione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica con l'Autorità politica delegata per le politiche del mare.

L'articolo 32 fa salve le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite a: Marina militare; Corpo della Guardia di finanza; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Corpo

delle capitanerie di porto - Guardia costiera; Arma dei carabinieri; Polizia di Stato; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Dipartimento della protezione civile; uffici consolari; Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Dipartimento per le informazioni della sicurezza; Agenzia informazioni e sicurezza esterna; Agenzia informazioni e sicurezza interna.

L'articolo 33 reca disposizioni transitorie volte ad assicurare la prima operatività dell'Agenzia, autorizzandola ad avvalersi di personale appartenente a pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo o in posizione di comando o analoga.

L'articolo 34 reca la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia.

L'articolo 35 disciplina l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare fin d'ora a martedì 20 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) chiede che, in considerazione dell'importanza del provvedimento, possa essere svolto un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a venerdì 16 maggio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire, invitandoli a circoscrivere il numero delle richieste e ad indicare solo soggetti che abbiano una competenza specifica sui temi oggetto del provvedimento.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) chiede se debba comunque intendersi confermato il termine di martedì 20 maggio, alle ore 18, per la presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di ritenere al momento confermato tale termine, fatta salva la possibilità di posticiparlo in un secondo momento.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Matteo Paroli a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale ([n. 65](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori [BASSO](#) (PD-IDP), [DE PRIAMO](#) (FdI), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [MELCHIORRE](#) (FdI) (in sostituzione della senatrice Farolfi), [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), [FINA](#) (PD-IDP), [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az), [IRTO](#) (PD-IDP), [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), [NAVE](#) (M5S), [PETRUCCI](#) (FdI), [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), [ROSA](#) (FdI), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), [Aurora FLORIDIA](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) (in sostituzione del senatore Rubbia), [SIGISMONDI](#) (FdI), [SIRONI](#) (M5S) e [TUBETTI](#) (FdI).

La proposta di parere favorevole sulla nomina dell'avvocato Matteo Paroli è approvata con 14 voti favorevoli e 4 astenuti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1482) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il decreto-legge in esame, che ha prorogato, per le micro, piccole e medie imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi nel territorio nazionale, al fine di agevolare l'adempimento dell'obbligo e di consentire alle imprese una ponderata

comparazione delle offerte previste sul mercato.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1 ha prorogato il termine suddetto, rispettivamente, al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, sul presupposto che le PMI abbiano maggiore difficoltà nel rapido adeguamento.

Conseguentemente, il comma 2 ha stabilito che, per le imprese sopra menzionate, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge di bilancio 2024 - secondo la quale l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali - trovi applicazione a decorrere dalla data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

Il comma 3 ha lasciato invece immutato il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese, ma ha previsto che, con riferimento ad esse, la disposizione di cui al suddetto articolo 1, comma 102, trovi applicazione a decorrere dal 30 giugno 2025. Ciò, secondo quanto riferisce la relazione illustrativa, per evitare che l'imminenza dell'indiretta sanzione, costituita dalla perdita delle agevolazioni, possa costringere tali imprese a stipulare i prescritti contratti di assicurazione senza adeguata ponderazione e comparazione o comunque agevolare comportamenti speculativi da parte delle imprese assicurative. Il comma 3-bis individua il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare, specificando che si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso.

Il comma 3-ter introduce una deroga per le limitazioni all'oggetto del contratto di assicurazione previste all'articolo 1, comma 104, della legge di bilancio 2024. Tale disposizione stabilisce infatti che il contratto di assicurazione preveda un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e che si applichino premi in misura proporzionale al rischio. Con la novella in oggetto, il legislatore esclude l'applicabilità di tali limiti alle grandi imprese e alle società controllate e collegate di analoghe dimensioni che stipulano un contratto di assicurazione globale relativo all'intero gruppo aziendale.

Il comma 3-quater prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, collaborando con IVASS, svolga funzioni di controllo e verifica al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.

Il comma 3-quinquies prevede che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili che siano: costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio; oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il comma 3-sexies stabilisce che qualora l'imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento di tale obbligo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della Caserma «Cardile» di Alessandria (n. 265)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame,

ricordando preliminarmente che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 - il cosiddetto decreto "sblocca cantieri" - ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che era disposta con i medesimi decreti. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti dovevano essere adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. La suddetta disposizione prevede inoltre che si proceda con le medesime modalità quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, sia necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari.

Con l'atto in esame - che si compone di un unico articolo - si procede alla nomina del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria *pro tempore* a nuovo Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma Cardile di Alessandria, in sostituzione dell'ingegner Vittorio Maugliani, già a capo del medesimo Provveditorato interregionale a partire dal 2022, che è stato nel frattempo collocato in quiescenza.

Dalle premesse allo schema in esame emerge che la nuova nomina è effettuata nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, si dovrà adottare un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai Commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari.

Al nuovo Commissario straordinario si applicheranno le disposizioni riferite ai suoi predecessori ed egli svolgerà le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina dell'avvocato Giovanni Gugliotti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio ([n. 78](#))

(Pare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e del *curriculum* del candidato.

In conclusione, comunica che si procederà a organizzare l'audizione del candidato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina del dottor Rosario Antonio Gurrieri a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale ([n. 79](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e del *curriculum* del candidato.

Il PRESIDENTE comunica che si procederà a organizzare l'audizione del candidato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Arcifa a presidente dell'Aero Club d'Italia ([n. 80](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE \(FI-BP-PPE\)](#), in qualità di relatore, illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e del *curriculum* del candidato.

In conclusione, comunica che si procederà a organizzare l'audizione del candidato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [DI GIROLAMO \(M5S\)](#), dopo avere stigmatizzato lo stallo che si è verificato in seno alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sollecita una pronta ripresa dell'esame dei disegni di legge in materia di riforma della RAI, che è stato avviato lo scorso ottobre, per poi interrompersi dopo poche sedute.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di essere stato informato dell'imminente presentazione di nuovi disegni di legge in materia, che verranno abbinati a quelli già incardinati per poi proseguire l'esame congiunto.

Il senatore [POTENTI \(LSP-PSd'Az\)](#) sollecita la prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 1043, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non è ancora pervenuto il parere sul testo da parte della Commissione bilancio, la quale è a sua volta in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La senatrice [DI GIROLAMO \(M5S\)](#) sollecita la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in materia di macchine per la pesca tradizionali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, anche in questo caso, non è pervenuto il parere della Commissione bilancio, che ha più volte richiesto al Governo la presentazione di una relazione tecnica positivamente verificata.

La senatrice [Aurora FLORIDIA \(Aut \(SVP-PATT, Cb\)\)](#) sollecita la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in materia di clima, il cui esame è stato avviato più di un anno fa, sottolineando l'esigenza di valorizzare il momento della prevenzione, invece che intervenire sempre dopo che gli effetti del cambiamento climatico si sono manifestati in maniera virulenta.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, da quanto a lui risulta, è in corso di predisposizione un nuovo testo.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=58018

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 88(pom., Sottocomm. pareri) del 01/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1 APRILE 2025

88^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,15.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1184-bis-B) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1430) Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Deborah Serracchiani e altri; Silvana Andreina Comaroli e altri; Gatta; Valentina Barzotti; Rizzetto e Ylenia Lucaselli; Chiara Tenerini

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 213(pom.) del 26/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024 213^a Seduta *Presidenza del Presidente* TERZI DI SANT'AGATA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 15,45.*

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono state concluse questa mattina le audizioni che erano state concordate e che sono disponibili sulla pagina web della Commissione le memorie sinora pervenute e quelle che verranno nei prossimi giorni.

D'intesa con il relatore, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, alle ore 13 di giovedì 5 dicembre.

La Commissione conviene.

Il senatore LOREFICE (M5S) ritiene essenziale l'acquisizione del contributo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), anche eventualmente con il deposito di una memoria scritta, considerata la presenza nel disegno di legge di molti temi di rilievo legati all'energia. Rileva anche come molti aspetti importanti, che hanno un peso e un impatto notevoli, sono contenuti nelle direttive elencate in allegato, che meriterebbero una ben più chiara visibilità.

La senatrice ROJC (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Lorefice, ritenendo utile sentire l'ISPRA, eventualmente attraverso una memoria, per svolgere gli adeguati approfondimenti.

Si associa il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE).

Il relatore SCURRIA (FdI) conviene sull'importanza di acquisire il parere dell'ISPRA, in vista del termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il PRESIDENTE assicura che è stato già preannunciato il deposito di una memoria scritta da parte di ISPRA.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA MANIPOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI ONLINE E SULL'INTEGRITÀ DELLE INFORMAZIONI

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA dà conto di uno studio svolto dal Servizio ricerche del Parlamento europeo (EPERS), del mese di settembre 2024, dedicato alla manipolazione delle informazioni online e all'integrità delle informazioni.

Nello studio, si afferma che l'ecosistema globale dell'informazione si trova ad affrontare sfide a vari livelli, che richiedono una chiara panoramica delle principali questioni in gioco, degli attori coinvolti e delle possibili risposte dell'Unione europea. A livello geostrategico, gli attori autoritari statali e non statali, che lavorano per sfruttare a proprio favore gli ecosistemi di informazione aperti e democratici, hanno acquisito maggiore visibilità. Allo stesso tempo, le aziende tecnologiche che sostengono questi ecosistemi informativi aperti - e che contribuiscono a fornire l'infrastruttura utilizzata per la manipolazione delle informazioni - sono sottoposte a pressioni per assumersi maggiori responsabilità. L'evoluzione delle tecnologie può aggravare il rischio che gli ecosistemi dell'informazione lavorino contro la democrazia, piuttosto che a favore. Inoltre, le vulnerabilità sociali, educative ed economiche ostacolano la resilienza individuale e collettiva contro la manipolazione dell'informazione. L'impatto sulla salute, sulle società, sulle economie, sulla democrazia, sul processo decisionale internazionale, sulla sicurezza e sui diritti umani è diventato sempre più visibile negli ultimi anni. Di conseguenza, c'è un senso di urgenza per garantire l'integrità delle informazioni, sia nel contesto delle elezioni, che al di là di esse.

L'Unione europea ha continuato a rafforzare i suoi sforzi per contrastare la manipolazione dell'informazione e l'interferenza, compresa la disinformazione *online*, sin dal 2015 e poi soprattutto dopo scandalo di Cambridge Analytica del 2018 relativo alle elezioni USA del 2016. Le misure in evoluzione sono maturate in un crescente quadro normativo per affrontare le vulnerabilità delle infrastrutture informatiche digitali e potenziare gli ecosistemi informativi. Oltre a rafforzare la resilienza della società, ciò implica un elevato livello di cooperazione e coordinamento all'interno e all'esterno dell'Unione europea, in tutti i settori politici e con tutti i livelli della società. La cooperazione internazionale e multilaterale è quindi fondamentale per rendere una risposta a prova di futuro.

In prospettiva, sarà importante verificare il ruolo che potranno svolgere le istituzioni europee nell'affrontare i cruciali temi posti dalla manipolazione dell'informazione.

Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il 21 maggio un documento sulla resilienza democratica e sulla salvaguardia dei processi elettorali da ogni forma di interferenza straniera.

Nella scorsa legislatura del Parlamento europeo era stata istituita una Commissione speciale sulle interferenze straniere nei processi democratici dell'Unione europea, presieduta dall'onorevole Glucksmann, che ha elaborato una specifica risoluzione poi votata dalla Plenaria il 1° giugno 2023. Occorrerà quindi verificare se sarà nuovamente istituita.

La presidente Von der Leyen ha incaricato il Commissario per la Democrazia, la Giustizia e lo Stato di diritto, l'irlandese Michael McGrath, di guidare il lavoro su un nuovo Scudo per la democrazia europea. Egli dovrà coordinare il lavoro sulla disinformazione e collaborare con gli altri membri del Collegio per combattere la manipolazione informativa straniera, nonché per intensificare il lavoro sull'alfabetizzazione digitale e mediatica e sulla prevenzione attraverso il *pre-bunking*.

Il commissario McGrath dovrà riferire al Vicepresidente esecutivo designato per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, la finlandese Helena Virkkunen, il cui obiettivo è quello di rafforzare la resilienza e il funzionamento della nostra democrazia, in particolare attraverso il nuovo Scudo europeo per la democrazia e il lavoro per contrastare la disinformazione dannosa che può causare spaccature nella società e indebolire la nostra democrazia. Virkkunen è anche destinata a far rispettare la legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali. Inoltre, Virkkunen lavorerà per promuovere le norme e gli *standard* digitali dell'Unione a livello internazionale e per garantire un ruolo di primo piano dell'Unione nella *governance* digitale globale.

Il Presidente assicura che questi temi non solo saranno approfonditi nella sede propria della 4^a Commissione e nei lavori sul piano nazionale, ma anche nelle varie sedi della cooperazione interparlamentare e in primo luogo alla prossima Cosac a Varsavia.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) conviene sull'importanza del tema relativo all'integrità dei processi democratici rispetto all'ingerenza da parte di entità straniere, e chiede che questo sia trattato nell'ambito di una procedura di approfondimento specifica, analogamente a quella attivata sul rispetto dei vincoli dell'ordinamento europeo.

Ritiene inoltre opportuno estendere il tema anche al ruolo essenziale svolto dalle piattaforme dei *social network* e delle forme di ingerenza anche interne ai Paesi occidentali.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per aver posto all'attenzione della Commissione il rapporto dell'EPRS e conviene con l'osservazione del senatore Lombardo riferibile, per esempio, al ruolo della piattaforma di Musk nelle elezioni statunitensi.

Ritiene che, ancor prima di affrontare il tema peraltro pacifico posto dal senatore Claudio Borghi sul primato del diritto dell'Unione europea, sarebbe utile concentrare l'attenzione su questo tema, attraverso un'apposita indagine conoscitiva da poter offrire come contributo di approfondimento nelle sedi interparlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle osservazioni espresse, pur dovendo differenziare qualitativamente l'ingerenza di Stati stranieri rispetto alle dinamiche politiche interne e al rapporto con soggetti di altri Stati con cui non vi è contrapposizione conflittuale.

Resta quindi da verificare se il Parlamento europeo vorrà istituire una nuova Commissione in continuità con la Commissione Glucksmann della scorsa legislatura.

Riguardo ai lavori della 4a Commissione, si riserva di valutare le modalità più appropriate per svolgere l'approfondimento.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che modifica il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della delega di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), volta al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Le modifiche si rendono necessarie al fine di garantire la massima efficacia, sotto il profilo tecnico ed amministrativo, delle misure di prevenzione e contrasto dei citati pericoli per la salute umana.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo, contenente a sua volta un solo comma, suddiviso in cinque lettere.

Nello specifico, la lettera *a*) amplia l'oggetto del Piano nazionale d'azione per il radon, prevedendo che esso debba individuare anche i criteri specifici per la definizione degli studi geologici, con particolare riguardo alla natura mineralogica e geochimica dei litotipi affioranti, volti a valutare preventivamente il rischio di inquinamento naturale sito-specifico da radon ed eventualmente dei materiali da costruzione.

La lettera *b*) prevede che le regioni e province autonome inseriscano, nella norma urbanistica regionale che disciplina gli studi di pianificazione territoriale, l'obbligo di acquisire una valutazione sito-specifica del rischio di inquinamento da radon, al fine di rendere più efficaci le attività di prevenzione.

La lettera *c*) interviene sui livelli massimi di riferimento radon per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024, prevedendo che la progettazione debba essere eseguita in accordo con le linee guida definite dal citato Piano nazionale d'azione per il radon e, nello specifico, valutando parametri pertinenti quali la concentrazione di radon in tipi di roccia e suolo, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e del suolo, non limitandola alla struttura dell'edificio.

La lettera *d*) individua nel dettaglio le modalità mediante le quali devono essere realizzate le misure per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici, specificando che esse debbano essere effettuate attraverso la valutazione preliminare dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell'ambito territoriale significativo, nonché mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante.

La lettera *e*) interviene infine sui requisiti minimi che devono essere posseduti dagli esperti in interventi di risanamento da radon, prevedendo che l'abilitazione professionale richiesta non deve più

limitarsi a quella attualmente prevista per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili, bensì quella per lo svolgimento di attività di analisi e progettazione di interventi di prevenzione, mitigazione, bonifica e risanamento di costruzioni da sostanze inquinanti.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) chiede informazioni sui tempi di esame in Commissione di merito.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) precisa che l'8a Commissione ha concluso la discussione generale sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 232(ant.) del 29/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2025
232^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario ([n. 242](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostable) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, cosiddetto regolamento DORA (*Digital Operational Resilience Act*), nonché per dare attuazione alla correlata direttiva (UE) 2022/2556, in osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024).

Ricorda che il regolamento DORA, basato sulla direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2), che detta misure per un livello elevato di cybersicurezza nell'Unione, è volto a rafforzare la resilienza e la competitività del settore finanziario e dei fornitori critici di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Valutati i contenuti dello schema di decreto, tra cui l'individuazione di Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP come autorità competenti, ritiene che esso non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e, anzi, consente di evitare la possibile apertura di procedure di infrazione, considerato che il regolamento (UE) 2022/2554 e la direttiva (UE) 2022/2556 avrebbero dovuto essere attuati dal 17 gennaio 2025. Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostable. Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(1340\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024](#) , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostable)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.

Osserva, in particolare, che la finalità dell'Intesa è volta a coordinare le legislazioni sulla sicurezza sociale dei due Paesi, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, regolando le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità.

Il Presidente ricorda che l'Unione europea e l'Albania, il 19 luglio 2022, hanno ufficialmente avviato i negoziati di adesione, anche grazie al sostegno in tal senso da parte dell'Italia e delle eccellenze relazioni politiche, economiche e commerciali; ricorda anche che l'Albania sta continuando a compiere progressi nell'ambito delle riforme fondamentali e dello Stato di diritto, anche attraverso l'attuazione della riforma della giustizia, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e sta contribuendo alla gestione dei flussi migratori misti verso l'Unione europea (UE) cooperando all'attuazione del piano d'azione dell'UE sui Balcani occidentali.

Ritiene quindi che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo bilaterale in esame non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre 2024.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, ritiene opportuno proseguire nella discussione generale, per tenere conto dei lavori in corso sul provvedimento da parte della Commissione di merito.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore sul disegno di legge nell'8a Commissione, richiama le audizioni in corso in tale sede e, in particolare, si sofferma sulla segnalazione espressa dal Consiglio nazionale degli ingegneri, circa l'esclusione degli ingegneri biomedici e clinici dalla possibilità di accedere alla scuola di specializzazione in fisica medica.

Tale esclusione non sembrerebbe prevista dalla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e preannuncia quindi di voler presentare, in Commissione di merito, un emendamento volto a sanare tale questione, con una modifica al decreto legislativo n. 101 del 2020, che dà attuazione a tale direttiva.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) ritiene opportuno approfondire la questione, dal punto di vista delle competenze della 4^a Commissione.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame, in vista della predisposizione di un parere più completo.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) si associa al rinvio, anche perché dalle audizioni in corso potrebbero emergere ulteriori questioni di cui tenere conto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1341) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), assumendo il ruolo di relatore, in assenza del senatore

Scurria, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione tra Italia e Francia, relativa alla manutenzione e all'esercizio del tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia situato in territorio francese ("la Linea").

Ricorda che la Convenzione in ratifica sostituisce e abroga la precedente Convenzione del 1970, ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE, istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo, ed è volta a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria della Linea e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità.

Evidenzia che, in base all'articolo 9, l'attuazione della Convenzione dovrà avvenire nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge di ratifica della Convenzione non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre 2024.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Ricorda che il provvedimento si compone di 32 articoli, inerenti a diversi ambiti della vita dei cittadini e delle imprese, tra cui la navigazione marittima, l'edilizia, l'istruzione, la salute, il lavoro, e che dispongono numerose abrogazioni di norme superate.

Il Relatore ritiene che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare ([COM\(2024\) 576 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che detta norme finalizzate a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto nazionali, nei casi transfrontalieri di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

La Relatrice ricorda che la direttiva (UE) 2019/633 ha introdotto un livello minimo di tutela contro le pratiche commerciali sleali, che sono frequenti a causa dello squilibrio nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari. Pertanto, al fine di tutelare il tenore di vita della comunità agricola, la direttiva ha previsto che ogni Stato membro designi una propria autorità di contrasto, che assicuri l'efficace applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva.

La stessa direttiva, inoltre, impone a tali autorità nazionali di cooperare tra loro, e con la Commissione europea, per fornirsi assistenza reciproca, anche scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera. In tale contesto transfrontaliero, le autorità di contrasto hanno mostrato difficoltà nel raccogliere informazioni, accertare violazioni e imporre

sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia, quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Ciò ha comportato un'applicazione non uniforme della normativa, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari.

In risposta a tali difficoltà, la proposta di regolamento in esame integra, quindi, la direttiva (UE) 2019/633, stabilendo norme in base alle quali le autorità di contrasto nazionali cooperano e coordinano le azioni tra loro, per rafforzare la loro capacità di raccogliere informazioni, accertare violazioni e applicare sanzioni pecuniarie o di pari efficacia nei confronti degli acquirenti che si trovano in un altro Stato membro.

In particolare, la proposta di regolamento si compone di 22 articoli, suddivisi in sei capi. Il capo I (articoli 1-3) stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni, mentre il capo II (articolo 4) stabilisce che gli Stati membri assicurino, alle autorità di contrasto, le risorse e le competenze necessarie.

Il capo III (articoli 5-12) disciplina il meccanismo di assistenza reciproca, regolando le procedure per le richieste di informazioni, le richieste di misure di esecuzione, le richieste di applicazione di sanzioni pecuniarie o altre sanzioni. Si stabilisce anche il meccanismo di notifica di una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera, nonché la procedura per le richieste di assistenza reciproca, e la procedura per rifiutare di dar seguito a una richiesta di assistenza, oltre al regime linguistico da concordarsi tra le autorità coinvolte e le competenze di esecuzione della Commissione europea per stabilire i moduli *standard* per le richieste di assistenza.

Il capo IV (articoli 13-20) disciplina i meccanismi di coordinamento tra le autorità di contrasto, nell'indagine e nell'esecuzione di decisioni, in relazione a pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera. Sono anche stabiliti i casi in cui l'autorità può rifiutarsi di partecipare all'azione coordinata e i motivi di cessazione dell'azione coordinata. Sono specificati i compiti dell'autorità designata come coordinatore e gli obblighi di segnalazione alla Commissione europea.

Il capo V (articolo 21) detta la procedura di comitato, mentre il capo VI (articolo 22) disciplina l'entrata in vigore e l'applicazione dopo un anno dall'adozione.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come per la direttiva (UE) 2019/633.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo di migliorare e rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto nazionali, ai fini della lotta contro le pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera, non può essere raggiunto in modo soddisfacente dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato, poiché il rafforzamento della cooperazione è disposto senza comportare interferenza negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Le norme proposte in materia di raccolta di informazioni e di esecuzione non modificano le norme nazionali che disciplinano la raccolta di informazioni e l'adozione di misure di esecuzione, mirando piuttosto a garantire una base giuridica che consenta lo scambio di informazioni e le richieste di misure di esecuzione, per le quali l'autorità interpellata seguirà le proprie norme nazionali.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadono il prossimo 10 marzo.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di cinque Camere dei parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora espresso criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare ([COM\(2024\) 577 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI \(LSP-PSd'Az\)](#), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che modifica i regolamenti (UE) 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, sulla politica agricola comune, al fine di rispondere all'esigenza di rafforzare la posizione degli agricoltori nella

filiera alimentare.

Il settore agricolo, infatti, da tempo si trova in difficoltà, aggravato da un susseguirsi di condizioni avverse, tra cui la pandemia da Covid-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, che hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di elevata inflazione, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori.

A ciò si aggiungono i costi derivanti dall'impegno volto a rendere la produzione agricola più sostenibile dal punto di vista ambientale e dall'affermarsi di modelli di consumo indirizzati verso prodotti alimentari meno costosi, che hanno destabilizzato la filiera alimentare e aumentato il grado di incertezza degli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia.

Per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli operatori agricoli e del settore alimentare, garantire redditi equi agli agricoltori e correggere gli squilibri nella filiera alimentare, la proposta contiene alcune puntuali modifiche alla normativa europea del settore.

Si interviene quindi semplificando le norme sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori, rafforzando le norme in materia di contrattualizzazione e stabilendo norme sull'uso delle indicazioni facoltative intersetoriali "giusto", "equo" ed equivalenti e dell'indicazione "filiera corta".

Inoltre, si introduce la possibilità di concedere agli Stati membri un sostegno finanziario dell'Unione per le misure adottate dagli operatori in periodi di gravi squilibri del mercato e migliorare il livello di organizzazione del settore agricolo negli Stati membri attraverso il sostegno alle organizzazioni di produttori.

Si prevede anche un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in alcuni settori. È aumentato l'aiuto ai programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo ed è aumentato l'aiuto finanziario dell'Unione alle organizzazioni di produttori in caso di condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

Inoltre, è concesso un incentivo specifico ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che aderiscono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che intraprendono investimenti nei loro immobili.

Infine, viene consentito l'uso della riserva agricola a sostegno di categorie specifiche di azioni collettive da parte di determinati operatori privati, al fine di stabilizzare i settori interessati da un grave squilibrio del mercato.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 42 e nell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi rispettivamente all'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, e all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la proposta interviene nell'ambito dei regolamenti esistenti che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati agricoli a livello europeo e applicabili in tutti gli Stati membri, che pertanto richiede un'azione a livello di Unione.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato, poiché la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, garantendo nel contempo che le modifiche rimangano mirate e prevedano una flessibilità adeguata.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadono il prossimo 10 marzo.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Camere dei parlamenti nazionali (il Senato ceco e i Parlamenti danese, svedese e lettone), che non hanno finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite ([COM\(2024\) 567 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), in assenza della relatrice senatrice Pellegrino, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399, per consentire un'entrata graduale del sistema di ingressi/uscite EES (*Entry/Exit System*).

Il Presidente ricorda, infatti, che il sistema di ingressi/uscite EES, istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 ("regolamento EES"), è un elemento fondamentale della gestione delle frontiere dello spazio Schengen. Si tratta di una banca dati centralizzata che registra gli ingressi, le uscite e i respingimenti dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dei 29 Stati membri Schengen per un breve soggiorno. Come è noto, aderiscono a Schengen gli Stati dell'Unione (salvo Irlanda e Cipro) e quelli dell'EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

L'EES permetterà agli Stati membri Schengen di accedere in tempo reale ai dati personali dei cittadini di Paesi terzi, alla cronologia dei loro viaggi e di verificare se rispettano il termine del soggiorno, riducendo, di conseguenza, le probabilità di frode di identità e di soggiorno fuori termine e rafforzando la sicurezza dell'area Schengen.

Non è stato possibile avviare l'EES nel quarto trimestre del 2024, come previsto dal Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'ottobre 2023, poiché la Commissione europea non ha ricevuto tutte le notifiche dagli Stati aderenti, la cui trasmissione costituisce un requisito giuridico per l'entrata in funzione del Sistema. Alcuni Stati hanno infatti indicato di non essere ancora pronti. Inoltre, i soggetti interessati nell'attuazione dell'EES hanno dichiarato di preferire un periodo di adeguamento per le autorità nazionali e i viaggiatori, per evitare possibili rischi iniziali per la sicurezza e la fluidità degli spostamenti, dovuti anche alle differenze tra gli Stati nelle modalità di attuazione del Sistema.

Pertanto, poiché il regolamento EES prevede la sua entrata in vigore solo quando tutti gli Stati aderenti possano iniziare a usarlo integralmente e simultaneamente, la proposta di regolamento in esame introduce una deroga volta a consentirne un'entrata in funzione graduale. Il regolamento proposto offre, inoltre, un approccio flessibile che soddisfa le diverse esigenze degli Stati membri e introduce anche misure che permetteranno loro di gestire circostanze eccezionali.

Gli obiettivi principali della proposta sono quindi: offrire agli Stati membri Schengen la flessibilità di iniziare a usare l'EES in funzione del loro livello di preparazione e con gradualità; evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere esterne; garantire agli utenti finali l'accesso alle informazioni più aggiornate sull'identità dei viaggiatori; fare in modo che gli Stati membri dispongano di soluzioni per affrontare situazioni impreviste che dovessero verificarsi dopo l'entrata in funzione dell'EES; consentire alle autorità nazionali, ai viaggiatori e ai vettori di adeguarsi ai nuovi processi e alle nuove tecnologie di gestione delle frontiere; preservare i grandi investimenti effettuati, soprattutto in termini di infrastrutture, attrezzature e risorse umane, in preparazione dell'entrata in funzione dell'EES.

La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 77 e 87 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e di misure riguardanti la raccolta e lo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione di polizia.

Il principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, è rispettato in quanto l'obiettivo della proposta, di consentire l'entrata in funzione graduale del regolamento EES, secondo norme e scadenze armonizzate, non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché la proposta di regolamento si limita a una deroga specifica, al regolamento EES e al codice frontiere Schengen, finalizzata a consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES, senza andare oltre quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

Il termine delle otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, scade il 10 marzo 2025. La proposta è attualmente all'esame del Parlamento svedese e del Parlamento lituano, che non hanno finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 242

La 4^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, cosiddetto regolamento DORA (*Digital Operational Resilience Act*), nonché per dare attuazione alla correlata direttiva (UE) 2022/2556, in osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024);
ricordato che il regolamento DORA, basato sulla direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2), che detta misure per un livello elevato di cybersicurezza nell'Unione, è volto a rafforzare la resilienza e la competitività del settore finanziario e dei fornitori critici di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
considerato che lo schema di decreto legislativo individua la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP come autorità competenti, ciascuna per i rispettivi settori, e stabilisce obblighi di segnalazione degli incidenti e delle minacce informatiche, forme di coordinamento operativo e informativo, e poteri di vigilanza, regolamentari e sanzionatori;
considerato che il regolamento (UE) 2022/2554 si applica dal 17 gennaio 2025 e che anche la direttiva (UE) 2022/2556 prevede come termine per il suo recepimento il 17 gennaio 2025;
valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1340

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024; considerata, in particolare, la finalità dell'Intesa, volta a coordinare le legislazioni sulla sicurezza sociale dei due Paesi, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, regolando le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità;
considerato che l'Accordo si inserisce in un contesto di eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali dell'Albania con l'Italia e con l'Unione europea, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva, fortemente sostenuta dall'Italia, dell'adesione dell'Albania all'Unione europea;
evidenziato che il 19 luglio 2022 si sono ufficialmente avviati i negoziati di adesione all'Unione e che il Paese sta continuando a compiere progressi nell'ambito delle riforme fondamentali e dello Stato di diritto, anche attraverso l'attuazione della riforma della giustizia, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e sta contribuendo alla gestione dei flussi migratori misti verso l'Unione europea cooperando all'attuazione del piano d'azione dell'UE sui Balcani occidentali;
valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1341

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione tra Italia e Francia, relativa alla manutenzione e all'esercizio del tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia situato in territorio francese ("la Linea");
considerato che la Convenzione in ratifica sostituisce e abroga la precedente Convenzione del 1970, ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE

istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo, ed è volta a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria della Linea e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità;

rilevato che, in base all'articolo 9, i lavori di manutenzione della Linea devono essere effettuati in conformità alla normativa francese in vigore e che l'attuazione della Convenzione dovrà avvenire nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1184**

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;
considerato che il provvedimento si compone di 32 articoli, inerenti a diversi ambiti della vita dei cittadini e delle imprese, tra cui la navigazione marittima, l'edilizia, l'istruzione, la salute, il lavoro, e che dispongono numerose abrogazioni di norme superate;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

1.4.2.2.3. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 243(ant.) del 05/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**
MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025
243^a Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il senatore **MATERA** (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già illustrato in precedenza, modifica il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della delega di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), volta al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la massima efficacia, sotto il profilo tecnico ed amministrativo, delle misure di prevenzione e contrasto dei citati pericoli per la salute umana.

Ricorda che nell'ultima seduta era intervenuto il senatore Potenti (relatore per l'8a Commissione) per sollevare una questione di compatibilità dell'attuale normativa nazionale con la direttiva 2013/59/Euratom, inerente alla figura dello "specialista in fisica medica", ovvero la persona "che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche e la cui competenza al riguardo è riconosciuta dall'autorità competente".

Tale figura è individuata, dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, nel "laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica".

Il senatore Potenti si era riferito quindi alla segnalazione espressa, in sede di audizione, dal Consiglio nazionale degli ingegneri, circa l'esclusione degli "ingegneri biomedici e clinici" dalla possibilità di accedere alla scuola di specializzazione in fisica medica, ricordando che l'ingegnere biomedico e clinico consegue una specifica formazione negli ambiti della fisica medica già a partire dal proprio percorso di laurea triennale e poi magistrale.

Peraltro, il laureato in fisica acquisisce le nozioni proprie della "fisica medica" non all'interno del proprio corso di laurea magistrale, ma solo con il successivo percorso di specializzazione, che serve a dare la specifica formazione in materia di fisica medica a laureati provenienti dagli indirizzi in fisica teorica, fisica della materia o astrofisica.

A tale riguardo, la Federazione europea di fisica medica (l'*EFOMP - European Federation of*

Organizations for Medical Physics), nel suo *Policy Statement* n. 12, relativo al percorso formativo del fisico medico, raccomanda che il percorso universitario di base per il fisico medico sia "nelle discipline di fisica, ingegneria o discipline equivalenti", ed effettivamente, da una sommaria verifica dei sistemi di formazione in Germania e in Francia, risulta che alle scuole di specializzazione in fisica medica in tali Paesi possono accedere anche i laureati in ingegneria biomedica.

Si determina, in tal modo, una condizione di svantaggio per i laureati in ingegneria biomedica italiani, rispetto ai loro colleghi di altri Paesi europei, con riguardo alla possibilità di specializzarsi in fisica medica e quindi di poter ricoprire la funzione di "specialista in fisica medica" contemplata dalla direttiva 2013/59/Euratom.

Si tratta comunque di una problematica che non rientra direttamente nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, la quale attiene alla protezione dalle radiazioni ionizzanti e non dà alcuna indicazione sui requisiti formativi dello "specialista in fisica medica", limitandosi a stabilire i compiti che sono affidati a tale figura.

Il Relatore preannuncia quindi di voler inserire nel parere, che sarà successivamente presentato, un auspicio sull'apertura del percorso di specializzazione in fisica medica anche agli ingegneri biomedici. Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica ([COM\(2024\) 561 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, svolge un'ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in esame che, come già illustrato in precedenza, reca modifiche di carattere tecnico alla direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura, che riguardano, in particolare, le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia elettrica.

Le modifiche rispondono alla necessità di aggiornare la normativa esistente allo sviluppo tecnologico, nonché alla transizione verde del *Green Deal* europeo e alla transizione digitale. La proposta contribuirà altresì all'attuazione efficace del regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi per una mobilità pulita (regolamento (UE) 2023/1804) e della direttiva sull'efficienza energetica (direttiva (UE) 2023/1791).

Nel corso della discussione, il senatore Lorefice aveva, giustamente, fatto rilevare l'assenza di una valutazione d'impatto, sia da parte della Commissione europea, sia da parte del Governo, per poter valutare in che misura le modifiche proposte a livello europeo possono ripercuotersi sulla realtà nazionale, ricordando che in Italia, per esempio, sono già in funzione contatori intelligenti.

A tale riguardo, il Presidente relatore ricorda che la Commissione europea si è basata sui lavori dell'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale ("WELMEC"), che riunisce le autorità nazionali dell'Unione europea e dell'EFTA responsabili della metrologia legale, nonché sui lavori del Gruppo "Strumenti di misura", composto dagli Stati membri e da portatori di interessi, e sulla consultazione pubblica svolta.

Inoltre, l'articolo 2 della proposta prevede un regime transitorio di 2 anni, durante i quali poter immettere sul mercato, commercializzare e mettere in servizio gli strumenti di misura conformi alla normativa tecnica precedente. Si prevede anche che gli Stati membri dovranno attuare la direttiva entro un anno, ma applicarla solo alla fine dei predetti 2 anni transitori: un congruo periodo di tempo per predisporre eventuali adattamenti tecnici da parte del settore produttivo e commerciale.

Il Presidente relatore ricorda, inoltre, che si era dato anche conto della relazione favorevole del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene la proposta rispettosa dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e conforme all'interesse nazionale. Il Governo aveva anche segnalato l'opportunità di valutare il regime transitorio previsto e aveva rilevato

l'assenza della valutazione d'impatto europea.

Il 29 gennaio scorso, si è espressa favorevolmente anche la Camera dei deputati, approvando un documento in cui valuta conforme la proposta ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo, l'armonizzazione dei requisiti essenziali relativi agli strumenti di misura in questione può essere ottenuta unicamente a livello di Unione, evitando discrepanze e costi e oneri amministrativi aggiuntivi.

In tale contesto, la Camera dei deputati si è limitata a ritenere "comunque opportuno valutare più attentamente in sede di negoziato europeo la portata della proposta soprattutto in termini di rapporto costi/benefici" e a rilevare la necessità "che la Commissione europea predisponga la valutazione d'impatto".

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 17 febbraio 2025. La proposta è oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità. In particolare, la Camera dei deputati italiana e il Parlamento spagnolo si sono espressi, nell'ambito del dialogo politico, valutando rispettati i due principi.

Il Presidente relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE PER IL 2025 E DEL PACCHETTO OMNIBUS SULLE SEMPLIFICAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla 4a Commissione, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, il COM(2025) 45, recante il Programma di lavoro della Commissione per il 2025, il cui esame sarà avviato nei prossimi giorni.

Ricorda, inoltre, che la Commissione europea, mercoledì 26 febbraio scorso, ha presentato il Pacchetto *Omnibus* sulle semplificazioni (COM(2025) 80, 81, 84 e 87), che ha l'obiettivo di stimolare la competitività delle imprese e liberare capacità di investimento aggiuntiva, attraverso uno sforzo di semplificazione senza precedenti, di riduzione gli oneri amministrativi di almeno il 25 per cento e quelli per le PMI di almeno il 35 per cento entro la fine del mandato.

Secondo alcune stime, le modifiche legislative, una volta attuate, porteranno a un risparmio complessivo sui costi amministrativi annuali di circa 6,3 miliardi di euro e mobiliteranno una capacità di investimento pubblico e privato aggiuntiva di 50 miliardi di euro a sostegno delle priorità politiche. Il Presidente coglie l'occasione anche per menzionare la lettera della presidente della Commissione europea von der Leyen, con cui ieri ha annunciato il piano *Rearm Europe*, incentrato sulla necessità di aumentare con urgenza e in modo significativo la spesa per la sicurezza e la difesa dell'Europa. In particolare, il piano potrebbe arrivare a mobilitare fino a 800 miliardi di euro in quattro anni, principalmente attraverso un aumento della spesa pubblica degli Stati membri in difesa (650 miliardi), ma anche mediante un nuovo strumento finanziario europeo (150 miliardi), un riorientamento del bilancio ordinario europeo, il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali e il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti.

Propone di includere tale nuovo indirizzo politico europeo nell'ambito dell'esame del predetto Programma di lavoro della Commissione europea.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) chiede in particolare di approfondire il tema della base giuridica del nuovo strumento finanziario europeo, indicata nell'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) ritiene che con il Consiglio europeo straordinario di domani vi potranno essere ulteriori sviluppi, rispetto alla lettera della presidente von der Leyen, e che quindi converrà tenere conto anche delle conclusioni del Vertice.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) conviene con le considerazioni svolte dal senatore Scurria, evidenziando come anche all'interno delle forze di opposizione, come per quelle di maggioranza, si rende necessario un approfondimento sui temi politici e giuridici importanti che sono implicati nelle proposte menzionate.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), con riferimento alla prossima audizione del professor Draghi, prevista per il 18 marzo, auspica che vi siano congrui tempi di dibattito, per porre le domande e ascoltare la replica.

Infine, la senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge sul tema del riconoscimento dei titoli accademici in Europa, in cui, preso atto degli ostacoli che impediscono un riconoscimento automatico generale, si propone di prevederlo almeno nello svolgimento dei concorsi pubblici, e afferma di voler mettere a disposizione della Commissione il testo della proposta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.2.4. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 244(ant.) del 12/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**
MERCOLEDÌ 12 MARZO 2025
244^a Seduta
Presidenza del Presidente
[**TERZI DI SANT'AGATA**](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUL LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è a disposizione della Commissione il Bollettino relativo al Monitoraggio Politiche di Coesione - Programmazione 2021/2027 e 2014/2020, elaborato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e aggiornato al 31 dicembre 2024.

La pubblicazione fornisce una panoramica generale delle Politiche di Coesione in Italia dei periodi di programmazione 2021-2027 e 2014-2020 e lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e d'investimento, dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dei relativi Accordi di Partenariato 2021-2027 e 2014-2020 finanziati dal Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Ricorda, inoltre, le audizioni che la Commissione svolgerà nelle prossime settimane, a partire da quella del professor Mario Draghi, in merito al Rapporto sul futuro della competitività europea, prevista per il prossimo 18 marzo, alle ore 10, di fronte alle Commissioni Affari europei, Bilancio e Attività produttive del Senato e della Camera dei deputati.

Seguirà giovedì 20 marzo, alle ore 16, l'audizione della Commissaria europea per l'ambiente, la resilienza idrica e un'economia circolare e competitiva, Jessika Roswall, dinanzi alle Commissioni 4a e 8a riunite del Senato, congiuntamente con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

Infine, martedì 25 marzo, alle ore 11, è prevista l'audizione del Commissario europeo per i partenariati internazionali, Josef Sikela, dinanzi alle Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1043\) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti](#)

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra un nuovo schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Ricorda che le nuove modifiche si rendono necessarie al fine di garantire la massima efficacia, sotto il profilo tecnico e amministrativo, delle misure di prevenzione e contrasto dei pericoli per la salute umana derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Con riferimento alle considerazioni svolte in precedenza dal senatore Potenti, propone di inserire nelle premesse un richiamo alla direttiva 2013/59/Euratom, che prevede la figura dello "specialista in fisica medica", competente a "operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche", e al decreto legislativo n. 101 del 2020, che individua tale figura nel "laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica".

A tale riguardo, propone poi di inserire un auspicio affinché l'accesso al percorso di specializzazione in fisica medica venga aperto anche agli ingegneri biomedici, come raccomandato dalla Federazione europea di fisica medica (EFOMP) e come già previsto in molti Stati europei, tra cui Germania e Francia, al fine di eliminare la condizione di svantaggio per i laureati in ingegneria biomedica italiani. Ritenendo, quindi, che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) ricorda che, in Commissione di merito, è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti al prossimo 25 marzo e chiede quindi di rinviare l'espressione del parere.

Il [PRESIDENTE](#), tenendo conto della richiesta di rinvio, ricorda le discussioni già svolte sulla necessità di esprimere il parere della 4^a Commissione in tempo utile per i lavori della Commissione di merito.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) conviene sull'opportunità di esprimere intanto un parere sul testo in esame e, successivamente, sugli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica (COM(2024) 561 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente [TERZI DI SANTAGATA](#) (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in esame che, come già illustrato in precedenza, reca modifiche di carattere tecnico alla direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura, che riguardano, in particolare, le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia elettrica.

Ricorda che nella precedente seduta si era trattato anche del rilievo, espresso dal senatore Lorefice, circa l'assenza di una valutazione d'impatto, che non consente di valutare con precisione in che misura le modifiche proposte a livello europeo possano ripercuotersi sulla realtà nazionale.

A tale riguardo, si era ricordato che la Commissione europea si è comunque basata su alcuni studi specifici e che l'articolo 2 della proposta prevede un regime transitorio di 2 anni, durante i quali poter immettere sul mercato, commercializzare e mettere in servizio gli strumenti di misura conformi alla normativa tecnica precedente.

Si era anche dato conto della relazione favorevole del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui pure si rilevava l'assenza della valutazione d'impatto europea.

Si era, infine, dato conto del parere favorevole espresso dalla Camera dei deputati, in cui si ritiene che l'armonizzazione dei requisiti essenziali relativi agli strumenti di misura in questione può essere ottenuta unicamente a livello di Unione, evitando discrepanze e costi e oneri amministrativi aggiuntivi.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto e, pertanto, il Presidente relatore ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti

(UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare ([COM\(2024\) 577 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La senatrice [MURELLI \(LSP-PSd'Az\)](#), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come illustrato in precedenza, modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, sulla politica agricola comune, al fine di rispondere all'esigenza di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta le finalità generali del progetto in maniera complessivamente positiva, in quanto inserisce all'interno di un atto legislativo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri alcuni principi da applicare uniformemente all'interno dell'Unione, a tutela di tutti gli anelli della filiera agroalimentare.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto la modifica dei regolamenti europei vigenti, finalizzata a rafforzare la posizione degli agricoltori lungo la filiera agroalimentare in modo omogeneo e armonizzato in tutti gli Stati membri, non potrebbe essere conseguita dagli stessi Stati membri autonomamente.

Secondo il Governo, il provvedimento rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché le modifiche proposte incidono su un numero limitato di disposizioni dei regolamenti vigenti, nella misura strettamente necessaria a conseguire gli obiettivi prefissati.

Nell'ambito dell'*iter* legislativo europeo, presso il Comitato Speciale Agricoltura del Consiglio dell'Unione europea, che si è svolto il 13 gennaio 2025, la delegazione italiana ha presentato diverse osservazioni al testo proposto dalla Commissione, nonché alcune proposte di modifica.

L'obiettivo della proposta è stato accolto positivamente dalla delegazione italiana in tale sede, osservando, in particolare, in relazione alla proposta di introduzione dell'articolo 88 bis nel regolamento (UE) n. 1308/2013, l'opportunità di approfondire l'utilizzo e la portata dei termini "giusto", "equo" e "filiera corta", ritenendo comunque necessaria tale specificazione, ai fini di certezza del diritto e di garantire l'applicazione omogenea della normativa europea e il rafforzamento della posizione degli agricoltori lungo la filiera alimentare.

Inoltre, è stato accolto positivamente il rafforzamento del ruolo delle Organizzazioni di produttori agricoli, salvo che per alcune disposizioni che sembrano indebolire tale quadro normativo.

Particolari criticità sono state evidenziate in relazione alle deroghe, previste nelle modifiche agli articoli 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente all'obbligatorietà della forma scritta nel caso in cui il primo acquirente dei prodotti agricoli sia una micro o piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

Infatti, nel nostro Paese, dove la forma scritta è già obbligatoria per tutti, indipendentemente dal fatturato, e dove l'organizzazione produttiva italiana, specie nel settore lattiero caseario, è fatta in prevalenza di micro e piccole imprese, tali deroghe alla forma scritta comporterebbero la vanificazione della possibilità del controllo e il proliferare delle pratiche commerciali sleali, in aperto contrasto con la *ratio* della direttiva (UE) 2019/633. La delegazione italiana ha quindi suggerito che le suddette deroghe possano essere previste come mera facoltà per lo Stato membro, rappresentando l'impatto negativo che queste potrebbero produrre in Italia.

La Relatrice ricorda, infine, che le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, sono scadute lo scorso 10 marzo 2025 e che la proposta è stata esaminata da 13 Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno sollevato criticità.

La Relatrice preannuncia, al termine delle audizioni in corso di svolgimento, la presentazione di uno schema di risoluzione, in cui intende riprendere i profili di criticità già emersi.

La senatrice [ROJC \(PD-IDP\)](#) conviene con l'*iter* prospettato dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione ([COM\(2025\) 38 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che mira ad abbreviare il ciclo di regolamento per le operazioni su valori mobiliari dell'Unione, portandolo da due giorni ("T+2") a uno ("T+1"), mediante una modifica tecnica mirata al regolamento (UE) 909/2014 (*Central Securities Depository Regulation o CSDR*) relativo ai depositari centrali di titoli (CSD).

Al riguardo, ricorda che il "ciclo di regolamento" dei titoli (azioni od obbligazioni) si riferisce al periodo di tempo che intercorre tra la chiusura della negoziazione (denominata "T") e la data del regolamento in cui il venditore riceve il contante e l'acquirente il titolo.

Obiettivo primario della proposta è quindi di promuovere l'efficienza e la sicurezza del ciclo di regolamento, al fine di aumentare la disponibilità di liquidità nei mercati dei capitali. L'iniziativa rientra nell'ambito della realizzazione dell'Unione dei risparmi e degli investimenti, che il Rapporto Letta propone come evoluzione della precedente Unione dei mercati dei capitali.

La proposta di regolamento si compone di 2 articoli. L'articolo 1 introduce una modifica all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CSDR, con cui si stabilisce il ciclo di regolamento a T+1, in base al quale la data di conclusione delle procedure di regolamento della negoziazione del titolo deve avvenire entro il giorno successivo. L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento, in cui si prevede un periodo transitorio di preparazione sufficiente all'applicazione della nuova regola T+1 a partire dall'11 ottobre 2027.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del TFUE, relativo all'adozione di misure volte al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'adozione di pratiche divergenti da parte dei diversi CSD e delle sedi di negoziazione dell'Unione, in un panorama delle infrastrutture post-negoziazione già frammentato, renderebbe più impegnativo il passaggio comune al sistema "T+1", determinando condizioni sfavorevoli per i partecipanti e gli investitori. Il valore aggiunto dell'azione a livello europeo consiste quindi nel coordinare in maniera efficiente il passaggio comune al ciclo di regolamento T+1.

La Commissione europea ritiene che la proposta rispetti anche il principio di proporzionalità, in quanto si introduce una modifica mirata al regolamento CSDR, limitandosi ad intervenire sulla durata del ciclo di regolamento. Pertanto, essa non va oltre quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo fissato.

La Commissione europea chiarisce di non aver elaborato alcuna valutazione d'impatto, motivando tale scelta in ragione dell'urgenza dell'iniziativa. Tuttavia, ha elaborato un documento in cui ha tenuto conto delle conclusioni contenute nella relazione dell'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Secondo la relazione illustrativa, il passaggio al ciclo T+1 determinerà una serie di vantaggi in termini di riduzione dei rischi, risparmi sui margini e riduzione dei costi legati al disallineamento con le altre giurisdizioni a livello mondiale. La Commissione osserva al riguardo che a partire dall'ottobre 2024 le operazioni su titoli nei mercati dei capitali che rappresentano il 60 per cento della capitalizzazione di mercato mondiale (tra cui Stati Uniti, Canada, Cina e India) sono già regolate in T+1.

In particolare, i risultati dell'indagine condotta dall'ESMA mostrano che la riduzione dei requisiti di margine necessari a garanzia delle operazioni dovrebbe essere compresa tra il 38-49 per cento. Nel complesso, l'analisi della Commissione europea conferma che i benefici attesi dovrebbero nel tempo superare ampiamente i costi iniziali derivanti dall'adattamento al sistema T+1.

Con riferimento ai costi invece la Commissione segnala che la modifica del ciclo di regolamento genererà anche oneri, la maggior parte dei quali a breve termine, e legati agli investimenti una *tantum* necessari per modificare, standardizzare e digitalizzare le fasi del processo. L'ESMA stima che i costi aggregati di attuazione per tutti i soggetti interessati al passaggio al sistema T+1 ammonterebbe a una cifra compresa tra i 1.600 e i 5.300 milioni di euro, ma sottolinea come tale stima sia da considerare con cautela dato che una parte significativa dell'esborso dovrebbe essere destinata in ogni caso

all'attuazione di misure volte ad aumentare l'efficacia del regolamento.

Per converso, secondo l'ESMA sarebbe prematuro predisporre un'ulteriore riduzione del ciclo di regolamento, ossia il passaggio a T+0, in quanto i relativi costi di adeguamento sarebbero superiori ai benefici prodotti.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadranno il prossimo 9 aprile.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di tre Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2025 - Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida ([COM\(2025\) 45 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), in sostituzione della relatrice senatrice Pellegrino, introduce l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2025, dal titolo "Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida".

Sulla base del quadro degli Orientamenti politici del 18 luglio 2024, che la presidente Ursula Von der Leyen ha presentato alla sua riconferma alla guida della Commissione europea, in carica dal 1º dicembre 2024, il Programma per il 2025 delinea le principali iniziative che intende adottare nel primo anno del mandato: strategie, piani d'azione e iniziative legislative chiave che saranno gli elementi costitutivi dei lavori futuri nell'attuale legislatura, per rispondere all'ambizione di costruire un'Europa forte, sicura e prospera.

Il Programma si colloca in un periodo di grandi sconvolgimenti globali, ma anche in un momento di grandi opportunità per plasmare l'Europa del domani. In tale contesto occorre: rafforzare la competitività dell'economia europea, di fronte all'aumento della concorrenza economica e alle minacce geopolitiche; rafforzare la sicurezza in Europa, di fronte all'instabilità geopolitica, alle campagne di disinformazione e di ingerenza straniera e alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che hanno rimodellato in modo significativo il panorama mondiale; e rendere più forti le istituzioni democratiche, le società europee e la nostra qualità di vita, dalla sicurezza alimentare ed energetica all'ambiente naturale, di fronte a cambiamenti climatici che hanno un impatto evidente e sempre più distruttivo sulla vita quotidiana dei cittadini e delle imprese in tutta Europa.

Le sfide attuali richiedono un'Europa più rapida e semplice nell'azione e nelle interazioni. A tal fine, il Programma di lavoro espone una prima serie di proposte *omnibus* di semplificazione normativa, segnalate dai portatori di interessi e citate nel Rapporto Draghi, per contribuire a conseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25 per cento in generale e di almeno il 35 per cento per le piccole e medie imprese. La Commissione avverte poi che manterrà il rigore nell'avvio delle procedure di infrazione, per garantire l'applicazione e il rispetto uniformi del diritto dell'Unione europea in tutti gli Stati membri.

In particolare, ai fini di semplificazione normativa si preannuncia l'abrogazione di 4 atti legislativi vigenti e il ritiro di 37 proposte legislative, mentre le altre 123 sono mantenute.

Le principali iniziative che la Commissione adotterà nel primo anno del mandato rientrano nei seguenti obiettivi strategici.

Nell'ambito del rafforzamento della sostenibilità e della competitività in Europa sono incluse le seguenti iniziative: la Bussola per la competitività; la Strategia per il mercato unico; il primo pacchetto *omnibus* sulla sostenibilità, il secondo pacchetto *omnibus* sulla semplificazione degli investimenti, il terzo pacchetto *omnibus* relativo tra l'altro alle piccole imprese a media capitalizzazione e all'eliminazione degli obblighi di documentazione cartacea; la revisione del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; il pacchetto digitale; il portafoglio europeo delle imprese; il Patto per l'industria pulita; il Piano d'azione per un'energia a prezzi

accessibili; l'atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale; la strategia europea per le *start-up* e *scale-up*; la comunicazione sull'Unione del risparmio e degli investimenti per creare un autentico mercato dei capitali; la revisione del quadro sulle cartolarizzazioni; l'atto legislativo sulle reti digitali; il piano d'azione europeo sull'intelligenza artificiale; la strategia europea sui quanti; l'atto legislativo sullo spazio; la strategia per la bioeconomia; la revisione mirata del regolamento REACH; la tabella di marcia per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia; il Piano di investimenti per i trasporti sostenibili.

Nell'ambito della difesa e della sicurezza in Europa sono previste le seguenti iniziative: un Libro bianco sul futuro della difesa europea; la strategia dell'Unione in materia di preparazione alle crisi; l'atto legislativo sui medicinali critici; la strategia a sostegno delle contromisure mediche contro le minacce per la salute pubblica; la strategia di costituzione delle scorte dell'Unione europea; la nuova strategia europea di sicurezza interna; nuove norme sui precursori di stupefacenti; la direttiva sul traffico di armi da fuoco; il piano d'azione sulla cibersicurezza degli ospedali e dei prestatori di assistenza sanitaria; un nuovo approccio comune sui rimpatri, ad integrazione del patto sul migrazione e asilo.

A sostegno delle persone e per rafforzare le nostre società e il nostro modello sociale, sono previste le seguenti iniziative: un nuovo piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; una tabella di marcia per posti di lavoro di qualità; l'Unione delle competenze; l'Agenda dei consumatori 2030, comprensiva di un piano d'azione per i consumatori nel mercato unico.

Per mantenere la qualità della vita, nei settori di agricoltura, sicurezza alimentare, acqua e natura, sono previste le seguenti iniziative: una modifica della normativa europea sul clima; una visione per l'agricoltura e l'alimentazione; un pacchetto di semplificazione della politica agricola comune; il Patto per gli oceani; la Strategia europea sulla resilienza idrica.

A difesa della nostra democrazia e dei nostri valori sono previste le seguenti iniziative: lo Scudo europeo per la democrazia; la Strategia dell'Unione europea per sostenere, proteggere e responsabilizzare la società civile; una tabella di marcia per i diritti delle donne; nuove strategie per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ e contro il razzismo.

Per un'Europa globale si prevede di fare leva sulla nostra forza e sui nostri partenariati, con le seguenti iniziative: il Patto per il Mediterraneo; un approccio strategico europeo nei confronti del Mar Nero; la Comunicazione congiunta su una nuova agenda strategica UE-India.

Al fine di raggiungere gli obiettivi e preparare l'Unione al futuro, sono previste le seguenti iniziative: le proposte per il quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027; le revisioni strategiche e le riforme in vista dei futuri allargamenti dell'Unione.

Il senatore [LOREFICE \(M5S\)](#), in considerazione della grande importanza delle tematiche contenute nel Programma di lavoro della Commissione europea e della rapida e continua evoluzione del quadro geopolitico in cui le politiche europee si collocano, chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come già molte audizioni svolte e in programma ineriscono direttamente a molti dei temi ricompresi nel Programma in esame, ma si riserva di valutare l'opportunità di svolgere ulteriori specifiche audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni, svoltesi ieri in sede di Uffici di Presidenza della Commissioni 3a e 4a riunite, sull'affare assegnato "Le ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi candidati" Atto n. 620, e degli Uffici di Presidenza delle Commissioni 4a e 9a riunite, in merito alla posizione degli agricoltori nella filiera alimentare con particolare riferimento alla normativa europea, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1043**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti, già modificato dal decreto legislativo n. 203 del 2022, ai sensi della legge di delegazione europea 2018 e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012;

considerato che le nuove modifiche si rendono necessarie al fine di garantire la massima efficacia, sotto il profilo tecnico e amministrativo, delle misure di prevenzione e contrasto dei pericoli per la salute umana derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

considerato, in particolare, che le modifiche prevedono che il Piano nazionale d'azione per il radon promuova lo svolgimento di studi del suolo e del sottosuolo finalizzati alla prevenzione del rischio da radon, che le regioni inseriscano nella norma urbanistica l'obbligo di acquisire una valutazione del rischio di inquinamento da radon, che la progettazione delle nuove abitazioni valuti la concentrazione di radon nei tipi di roccia e di suolo interessati, che siano adottate misure per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici, e che tra i requisiti minimi per l'abilitazione professionale agli interventi di risanamento da radon, vi siano anche quelli relativi allo svolgimento di attività di analisi e progettazione di interventi di prevenzione, mitigazione, bonifica e risanamento di costruzioni da sostanze inquinanti;

ricordato che la direttiva 2013/59/Euratom prevede la figura dello "specialista in fisica medica", competente a "operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche", e che il decreto legislativo n. 101 del 2020 individua tale figura nel

"laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica";

auspicato, al riguardo, che l'accesso al percorso di specializzazione in fisica medica venga aperto anche agli ingegneri biomedici, come raccomandato dalla Federazione europea di fisica medica (EFOMP) e come già previsto in molti Stati europei tra cui Germania e Francia, al fine di eliminare la condizione di svantaggio per i laureati in ingegneria biomedica italiani;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.5. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 250(ant.) del 09/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) MERCOLEDÌ 9 APRILE 2025 250^a Seduta *Presidenza del Presidente* [TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare ([COM\(2024\) 576 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare ([COM\(2024\) 577 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis n. 23)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° aprile.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra un nuovo schema di risoluzione sulle due proposte in titolo, evidenziando di aver apportato alcune modifiche, rispetto allo schema già illustrato nella seduta precedente.

In particolare, ritiene che, in riferimento ai nuovi articoli 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sia più opportuno espungere l'osservazione relativa alla durata minima di sei mesi, che gli Stati membri possono mettere come obbligatoria.

Inoltre, l'osservazione relativa all'introduzione dell'obbligo in capo all'acquirente di procedere alla registrazione del contratto andrebbe più opportunamente considerata, per valutarne gli aspetti di utilità a fronte dell'aggravio burocratico a carico degli operatori.

Il resto della risoluzione, come già illustrata, resta senza altre modifiche.

Il [PRESIDENTE](#), stante l'assenza di ulteriori osservazioni, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(766\) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico](#)

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in

titolo, recante modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, in materia di processo telematico, in seguito alle modifiche intervenute con la "riforma Cartabia" di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022.

Il Relatore propone di ricordare che le modifiche si rendono necessarie al fine di rimuovere alcune criticità relative alla necessità di intervenire su norme ritenute superate in quanto legate alla precedente modalità cartacea di produzione e circolazione degli atti e delle informazioni nel processo civile, e di evidenziare che, con l'articolo 2, lettera *d*), si provvede ad allineare la normativa nazionale alla normativa dell'Unione europea, e segnatamente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014, per conferire efficacia giuridica a ogni formato informatico documentale.

Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti, già modificato dal decreto legislativo n. 203 del 2022, ai sensi della legge di delegazione europea 2018 e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

In particolare, si sofferma su quelli che rispondono all'auspicio già espresso nel parere sul testo del disegno di legge, approvato nella seduta del 12 marzo scorso, relativo all'apertura del percorso di specializzazione in fisica medica anche agli ingegneri biomedici, in linea con le indicazioni della Federazione europea di fisica medica (EFOMP) e con gli Orientamenti della Commissione europea n. 174 del 2014, che prevedono l'accesso alla specializzazione in fisica medica ai laureati in fisica "o equivalenti" e, come già consentito in molti Stati europei tra cui Germania e Francia, al fine di eliminare la condizione di svantaggio per i laureati in ingegneria biomedica italiani.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo su tutti gli emendamenti, osservando tuttavia, in riferimento all'emendamento 1.1000 del Relatore, lettera *b*), capoverso "*d-sexies*"", l'opportunità di integrare tra loro i punti 1) e 2), al fine di estendere l'accesso alle scuole di specializzazione in fisica medica, oltre ai laureati in fisica, ai laureati in ingegneria individuati al punto 2).

Inoltre, propone di suggerire di non consentire l'esercizio delle attività dello specialista in fisica medica anche agli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, finché questi non abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica. Tale facoltà, infatti, si porrebbe in contrasto con gli articoli 79, 82 e 83 della direttiva 2013/59/Euratom, che impongono agli Stati membri di distinguere tra le figure di esperto in materia di protezione contro le radiazioni e di specialista in fisica medica. Inoltre, l'articolo 82, paragrafo 4, consente, se previsto dalla legislazione nazionale, che l'esperto in radioprotezione possa essere incaricato anche della radioprotezione, ma non anche delle altre funzioni specifiche dello specialista in fisica medica.

Lo stesso dicasi per le sovrapposizioni funzionali tra le due citate figure, previste dall'emendamento 1.100, nei successivi capoversi "*d-septies*"", ai punti 1), 2) e 3), relativi all'articolo 163 del decreto vigente, ed "*e-ter*"", relative all'Allegato XXI, punto 10.1, del decreto.

Infine, propone di segnalare che le medesime osservazioni valgono anche per gli emendamenti 1.34, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.55 e 1.69.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23

febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 ([n. 259](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 27 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. Ricorda che le modifiche prevedono di estendere anche ai locali delle imprese il controllo sulle imprese di trasporto e di integrare l'Allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, relativamente alle infrazioni sui tempi di guida e di riposo e sull'installazione del tachigrafo, dando così attuazione alla direttiva delegata (UE) 2024/846, il cui recepimento è scaduto il 14 febbraio 2025, ed evitando così l'apertura di una nuova procedura di infrazione.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ([n. 260](#))

(Osservazioni alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 18 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Ricordando che le modifiche sono volte a un aggiornamento e rafforzamento della normativa, attraverso una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, l'eliminazione di contenuti superflui e il chiarimento di altri, propone quindi di evidenziare che l'articolo 9, relativo ai requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, consente di recepire i tre regolamenti delegati e le tre decisioni di esecuzione della Commissione europea, pubblicati il 23 aprile 2024, i quali disciplinano i materiali impiegati nella produzione di prodotti destinati al contatto con le acque potabili e i prodotti stessi.

Inoltre, propone di sottolineare che l'articolo 10, relativo ai requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, consente di definire, a livello nazionale, il nuovo sistema di valutazione e approvazione di tali reagenti, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2020/2184.

Ritenuto che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea, il Relatore propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere ([n. 258](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del

Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 19 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere di società.

Ricorda che le modifiche rispondono alle criticità emerse nel primo periodo applicativo del decreto n. 19 del 2023, tenendo conto della dottrina e della prassi notarile in materia e del principio di semplificazione, per correggere la formulazione di alcune disposizioni e rendere più esplicite alcune procedure, fugando così dubbi interpretativi che ostacolano le operazioni transfrontaliere e prevenendo il consolidarsi di interpretazioni divergenti.

Ritenuto che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea, il Relatore propone di formulare osservazioni non ostante.

Segnala, al riguardo, che, in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), vi è un refuso al punto 2), che andrebbe riferito non al quinto comma, ma al sesto comma dell'articolo 2506-ter del codice civile, relativo appunto all'assenza del diritto di recesso nella scissione mediante scorporo.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di sapere se tale osservazione sia da ritenersi superata o se invece sia opportuno segnalarla alla Commissione di merito.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) conviene sull'opportunità di inserirla come rilievo nello schema di osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, come integrato e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ([COM\(2025\) 81 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Pellegrino, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che contiene disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il quadro normativo relativo alla rendicontazione societaria di sostenibilità, di cui alla direttiva (UE) 2022/2464(*Corporate Sustainability Reporting Directive*, CSRD), e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, CSDDD).

In particolare, si prevede di limitare gli obblighi di diligenza e di rendicontazione alle sole grandi imprese con più di 1.000 dipendenti, al fine di ridurre gli oneri per le imprese, senza tuttavia compromettere gli obiettivi strategici delle due normative e dell'obiettivo generale del *Green Deal* europeo.

La limitazione dell'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità alle sole imprese con una media di oltre 1.000 dipendenti produce un allineamento della direttiva CSRD alla direttiva CSDDD sul dovere di diligenza.

A sua volta, gli obblighi di diligenza per la sostenibilità, della CSDDD, vengono semplificati, al fine di ridurre ulteriormente il rischio per le piccole e medie imprese (PMI) di subire ripercussioni negative.

In particolare, il dovere di diligenza, come regola generale, viene limitato ai soli *partner* commerciali diretti, e viene ridotta la frequenza del monitoraggio sulla sua applicazione, oltre ad altre modifiche di semplificazione.

Inoltre, poiché le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di cui alla direttiva CSRD sono automaticamente anche tenute a comunicare determinati indicatori a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia delle imprese ecosostenibili, si prevedono semplificazioni anche per tali comunicazioni, per le imprese con oltre 1.000 dipendenti e con ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro.

Infine, la proposta introduce semplificazioni e flessibilità finalizzate a incoraggiare le imprese non soggette agli obblighi, ad applicare volontariamente la rendicontazione di sostenibilità della direttiva

CRSD e l'informativa sulla tassonomia sull'ecosostenibilità dell'impresa. Le imprese con un forte profilo di sostenibilità potrebbero così approfittarne per distinguersi, potenzialmente avvantaggiandosi nell'attrarre investimenti. L'informativa volontaria può giovare anche alle imprese in transizione, che possono decidere come comunicare le loro strategie di transizione senza la pressione di un obbligo, attirando nel contempo investimenti.

Parallelamente alla proposta in esame, la Commissione europea ha presentato anche la proposta COM(2025) 80, cosiddetta *stop-the-clock*, volta a posticipare l'entrata in applicazione delle vigenti direttive CSRD e CSDDD, al fine di evitare che le imprese fino a 1.000 dipendenti debbano assolvere alla rendicontazione già dal 2026, per poi esserne esentate in base alla proposta in esame, incorrendo in costi inutili ed evitabili. A tal fine, la proposta COM(2025) 80 dovrà essere recepita entro il 31 dicembre 2025. Il Parlamento europeo l'ha esaminata con la procedura d'urgenza e, il 3 aprile scorso, l'ha approvata senza modifiche. A sua volta, il Consiglio ha annunciato di volerla adottare a breve e senza cambiamenti.

La proposta COM(2025) 81 in esame, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 modifica la direttiva 2006/43/CE sulla revisione contabile delle imprese, con le corrispondenti semplificazioni in materia di rendicontazione di sostenibilità.

L'articolo 2 modifica la direttiva 2013/34/UE sulla contabilità delle imprese, introducendo le citate esenzioni e semplificazioni in materia di rendicontazione e di obblighi di diligenza ai fini della sostenibilità.

L'articolo 3 modifica l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464, in conseguenza della predetta riduzione della platea delle imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, introdotta nella direttiva sulla contabilità delle imprese.

L'articolo 4 modifica la direttiva (UE) 2024/1760, limitandolo ai soli *partner* commerciali diretti, riducendo la frequenza del monitoraggio sulla sua applicazione e prevedendo altre semplificazioni.

L'articolo 5 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, mentre l'articolo 6 dispone ai fini dell'entrata in vigore e l'articolo 7 sui destinatari della stessa.

La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 50 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi rispettivamente alla libertà di stabilimento e all'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo di ridurre gli oneri a carico delle imprese, semplificando e razionalizzando gli obblighi relativi alla rendicontazione e al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, derivanti dai vigenti atti legislativi europei, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché la proposta si limita a definire un quadro semplice e proporzionato per la rendicontazione di sostenibilità, limitando gli obblighi alle sole imprese con più di 1.000 dipendenti, e razionalizzando gli obblighi sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, evitando oneri eccessivi per le imprese, senza tuttavia compromettere gli obiettivi del *Green Deal* europeo.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, scade il 27 maggio 2025.

La proposta risulta al momento all'esame del Parlamento di Svezia, della *Saeima* lettone e dal Senato della Repubblica ceca, che non hanno finora segnalato elementi di criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2024) 576 DEFINITIVO E N. COM(2024) 577 DEFINITIVO (Doc. XVIII- bis , n. 23) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione,
esaminato la proposta di regolamento (COM(2024) 576), finalizzata a rafforzare la cooperazione tra le

autorità di contrasto nazionali, nei casi transfrontalieri di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, per una maggiore tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari, a fronte delle difficoltà riscontrate nel raccogliere informazioni, accertare violazioni e imporre sanzioni, quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro;

esaminato, altresì, la proposta di regolamento (COM(2024) 577), finalizzata a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare;

ricordato che il settore agricolo si trova da tempo in difficoltà, aggravato dal susseguirsi di condizioni avverse, tra cui la pandemia da Covid-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, che hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di elevata inflazione, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori. A ciò si aggiungono i costi derivanti dall'impegno volto a rendere la produzione agricola più sostenibile dal punto di vista ambientale e dall'affermarsi di modelli di consumo indirizzati verso prodotti alimentari meno costosi, che hanno destabilizzato la filiera alimentare e aumentato il grado di incertezza degli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia;

valutata la relazione del Governo sulla proposta COM(2024) 577, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si considerano positivamente le finalità generali del progetto; considerate le audizioni, svolte l'11 marzo 2025, di rappresentanti di Filiera Italia, Coldiretti,

Confagricoltura, CIA (Confederazione italiana agricoltori), Copagri, Unione Italiana Food (Unionfood), Assolatte, Federalimentare, Origin Italia e Kmečka Zveza Associazione agricoltori, e le memorie scritte trasmesse da FLAI CGIL, UGL, UIL-UILA, Legacoop, AGCI, ARI, Federazione latterie Alto Adige, Confcommercio e Centromarca-IBC;

ritenuto che la base giuridica delle proposte sia correttamente individuata nell'articolo 42 e nell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi rispettivamente all'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, e all'organizzazione comune dei mercati agricoli;

ritenuto che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, poiché l'obiettivo di migliorare e rafforzare la cooperazione tra le diverse autorità di contrasto nazionali, ai fini della lotta contro le pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera, e l'obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori in modo omogeneo nel territorio dell'Unione, non può essere raggiunto in modo soddisfacente dagli Stati membri singolarmente,

si ritiene che il principio di proporzionalità sia solo parzialmente rispettato, poiché il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare è perseguito in modo non pienamente sufficiente, a motivo delle seguenti osservazioni:

nella filiera agroalimentare, dal produttore al consumatore finale, il ruolo degli agricoltori e allevatori non assume il peso e il riconoscimento economico che dovrebbe avere, e ciò si evidenzia soprattutto nella redditività delle imprese agricole in cui, a causa dell'aumento esponenziale del costo dei fattori produttivi, il prezzo d'acquisto riconosciuto ai produttori è eccessivamente basso rispetto al prezzo finale pagato dal consumatore. A fronte di tale squilibrio, le misure contenute nelle due proposte di regolamento in titolo non appaiono sufficientemente rispondenti. Peraltro, molte nuove proposte hanno ad oggetto misure già contemplate dalla normativa italiana, salvo essere stabilite in modo meno efficace, rischiando di produrre un abbassamento del livello di tutela dei produttori o una minore competitività della filiera rispetto agli altri Paesi. Inoltre, la discrezionalità concessa agli Stati membri rischia di creare un mosaico di norme diverse, con conseguente incertezza giuridica e potenziali distorsioni del mercato. D'altra parte la proposta appare carente in termini di flessibilità settoriale, creando rigidità che rischiano di gravare sulle imprese, soprattutto le PMI, senza evidenti benefici per gli agricoltori;

in riferimento alla proposta in materia di pratiche commerciali sleali (COM(2024) 576), si ritiene opportuno che sia inserito uno specifico divieto di acquisto di prodotti agricoli e alimentari al di sotto del costo di produzione. Inoltre, la cooperazione transnazionale dovrebbe andare oltre il mero scambio di informazioni tra amministrazioni e il previsto rafforzamento della cooperazione transnazionale andrebbe ulteriormente esteso per coordinare anche le norme nazionali stabilite dagli Stati membri in

attuazione della direttiva 2019/633, che siano maggiormente protettive per l'acquirente; in riferimento al nuovo articolo 88 *bis* del regolamento (UE) n. 1308/2013, che introduce la possibilità di indicare i termini "giusto", "equo" e "filiera corta" nell'etichettatura o documenti commerciali di un prodotto, si rileva l'indeterminatezza della loro definizione, che potrà essere colmata da futuri atti di esecuzione della Commissione europea, come previsto al paragrafo 4. Si rileva, inoltre, il rischio di una loro definizione - mediante gli atti di esecuzione - in senso meno tutelante per i consumatori, rispetto a quanto già previsto nell'ordinamento italiano, con la conseguente possibile incertezza giuridica e la necessità di abbassare il livello di tutela del consumatore in Italia, per assicurare pari condizioni di concorrenza con gli altri Paesi. In tal senso, i requisiti previsti in modo alternativo, della trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti e dell'equità del prezzo, andrebbero entrambe previste obbligatoriamente. Inoltre, i requisiti sono eccessivamente generici, prestandosi a valutazioni discrezionali sulla congruità della remunerazione da parte degli stessi agricoltori, per esempio il "prezzo equo" che potrebbe, come previsto in Italia, essere rapportato al costo medio di produzione. Più in generale, i termini utilizzati in etichetta dovrebbero riferirsi esplicitamente all'intera filiera e non solamente al prodotto finale. In tal senso, potrebbe essere previsto il consenso dell'agricoltore per l'uso di tali termini da parte del resto della filiera e un parere degli agricoltori nella risoluzione delle relative controversie. Nella filiera corta andrebbe considerato anche l'intermediario, come l'OP, poiché la fattispecie non dovrebbe identificarsi con la "vendita diretta" dal produttore al consumatore, ma solo che vi siano pochi o un solo passaggio intermedio. Peraltra, un prodotto venduto "direttamente", può legittimamente aver percorso l'intera penisola, senza che ciò contrasti con i criteri indeterminati di "legame stretto" e "vicinanza geografica" previsti nella proposta. La proposta prevede che la filiera corta sia orientata a informare gli acquirenti riguardo alle modalità di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, tuttavia questo esclude la possibilità che prodotti non facilmente deperibili, oggetto di trasporto oltre la distanza prefissata, non possano usufruirne. In ogni caso, tali termini da inserire in etichetta potrebbero più propriamente essere inseriti nella normativa relativa alle informazioni sugli alimenti ai consumatori;

in riferimento ai nuovi articoli 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che stabiliscono l'obbligo di forma scritta per i contratti di cessione, da parte di agricoltori, di prodotti agroalimentari, compreso il latte e prodotti lattiero-caseari - obbligo già previsto dalla normativa italiana -, si esprime preoccupazione per la facoltà di deroga prevista, per gli Stati membri, in una serie di casi, tra cui se il primo acquirente è una micro o piccola impresa o se il valore della cessione è inferiore a 10.000 euro. La possibilità di prevedere le deroghe rischia anche di creare divergenze significative e fluttuazioni nei prezzi all'interno del mercato europeo. Le eventuali deroghe sono particolarmente critiche per il settore lattiero-caseario. Le deroghe rischiano di depotenziare la disciplina italiana e introdurre incertezza giuridica tra gli operatori. Con riguardo alla possibilità di deroga in caso di valore inferiore a 10.000 euro, si rileva anche la difficile attuazione poiché spesso è impossibile predeterminare il valore della cessione. L'imposizione di un quadro unico per tutti i settori potrebbe portare a inutili adeguamenti normativi, per cui sarebbe preferibile un approccio più flessibile e specifico per ogni settore, che prevenga gravami e costi aggiuntivi per le imprese. Similmente, la clausola di revisione, proposta per i contratti di durata superiore a sei mesi, dovrebbe essere adeguata al singolo settore, per dare certezza a quegli operatori che si affidano alla stabilità dei prezzi a lungo termine. Inoltre andrebbe limitata e commisurata al verificarsi di circostanze eccezionali, come accennato nel considerando n. 20. Sarebbe, inoltre, opportuno promuovere i "contratti di filiera", che rappresentano il miglior strumento per promuovere la collaborazione e l'integrazione tra i diversi soggetti della filiera, tra cui *in primis* gli agricoltori. L'incertezza giuridica riguarda anche le differenze tra l'obbligo europeo, che riguarda solo la prima cessione da parte dell'agricoltore, rispetto all'obbligo nazionale che prevede la forma scritta anche per il resto della filiera, con il rischio di creare due diverse tipologie di contratto. Andrebbe inoltre valutata con attenzione la facoltà di prevedere la registrazione dei contratti da parte dell'acquirente, che in Italia non è prevista, e che introducerebbe oneri burocratici aggiuntivi;

in riferimento all'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che equipara le organizzazioni di produttori non riconosciute (tra cui le cooperative) alle OP riconosciute, per intraprendere azioni di

pianificazione della produzione, ottimizzazione dei costi, posizionamento sul mercato e stipula di contratti negoziati, si esprime netta contrarietà, poiché il riconoscimento da parte di uno Stato membro della qualifica di OP gioca un ruolo chiave nella garanzia dell'attività della stessa e della tutela degli agricoltori loro associati posto che, tramite esso, lo Stato certifica la sussistenza degli stringenti requisiti che un ente giuridico deve rispettare per poter essere qualificato tale, e l'equiparazione minerebbe alla radice la ragion d'essere delle OP riconosciute. Similmente, non si ritiene utile estendere le azioni previste per le OP, anche alle Associazioni di OP riconosciute. Sarebbe invece opportuno rafforzare l'aggregazione dei produttori incentivando e promuovendo le OP, rafforzandone le prerogative ed evitando di creare duplicazioni di strutture equivalenti. Inoltre, appare opportuno eliminare il limite del 33 per cento della produzione nazionale per le Associazioni di OP (AOP), poiché ciò ignora la dimensione transnazionale di molti mercati e rischia di penalizzare le prospettive di crescita e aggregazione delle OP negli Stati a media concentrazione produttiva come l'Italia; in riferimento all'articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede la possibilità per gli Stati membri di attivare la riserva di crisi in caso di grave instabilità del mercato per supportare le misure di sostegno previste, benché una maggiore protezione degli agricoltori dalle crisi di mercato sia senz'altro auspicabile, si esprime contrarietà per la conseguente sottrazione di risorse dal capitolo finanziario riservato agli aiuti diretti agli agricoltori. Inoltre, le misure andrebbero adottate solo dai gruppi di produttori che abbiano una significativa rappresentatività per il prodotto relativamente al quale si deroga all'articolo 101 del TFUE che vieta qualsiasi forma di restrizione alla libera concorrenza;

in riferimento alla modifica all'articolo 88 del regolamento (UE) 2021/2115, con cui si prevede di aumentare dal 3 al 6 per cento la parte dei fondi per i pagamenti diretti che possono essere destinati a finanziare i piani operativi, si apprezza la maggiore flessibilità negli strumenti della PAC, ma si esprime perplessità per l'esclusione, dall'aumento delle risorse, dei piani di settore dell'olivicoltura, della viticoltura e dell'ortofrutticolo, nonché per la conseguente diminuzione degli pagamenti diretti agli agricoltori che restano il principale strumento a garanzia della redditività degli agricoltori; in riferimento all'aumento degli incentivi previsti per i giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori, dal regolamento (UE) 2021/2115, si ritiene che questi vadano ulteriormente aumentati.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, in materia di processo telematico, in seguito alle modifiche intervenute con il decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta "riforma Cartabia");

considerato che le modifiche si rendono necessarie al fine di rimuovere alcune criticità emerse da un'analisi sull'applicazione del nuovo codice di rito, nonché a seguito di pronunce della Corte di cassazione a Sezioni unite, che hanno messo in evidenza la necessità di intervenire su norme ritenute superate in quanto legate alla precedente modalità cartacea di produzione e circolazione degli atti e delle informazioni nel processo civile;

considerato in particolare che, con l'articolo 2, lettera *d*), si demanda a successivi decreti ministeriali l'aggiornamento delle regole e delle specifiche tecniche circa i formati dei documenti informatici, compresi quelli di contenuto audio e video, depositabili nei fascicoli del processo civile telematico, con ciò allineando la normativa nazionale alla normativa dell'Unione europea, e segnatamente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, secondo il quale a nessun documento informatico può essere negata efficacia giuridica o valore di prova per il solo fatto della sua immaterialità;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con

l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1043**

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti, già modificato dal decreto legislativo n. 203 del 2022, ai sensi della legge di delegazione europea 2018 e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012;
ricordato il parere espresso il 12 marzo 2025 sul testo del disegno di legge;
ricordato che la direttiva 2013/59/Euratom prevede la figura dello "specialista in fisica medica",
competente a "operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche", e che il decreto legislativo n. 101 del 2020 individua tale figura nel "laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica";
auspicato, al riguardo, che l'accesso al percorso di specializzazione in fisica medica venga aperto anche agli ingegneri biomedici, in linea con le indicazioni della Federazione europea di fisica medica (EFOMP) e con gli Orientamenti della Commissione europea n. 174 del 2014, che prevedono l'accesso alla Specializzazione in fisica medica ai laureati in fisica "o equivalenti", e come già consentito in molti Stati europei tra cui Germania e Francia, al fine di eliminare la condizione di svantaggio per i laureati in ingegneria biomedica italiani,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
in riferimento all'emendamento 1.1000 del Relatore, lettera b), capoverso "d-sexies)", si suggerisce di integrare tra loro i punti 1) e 2), al fine di estendere l'accesso alle scuole di specializzazione in fisica medica, oltre ai laureati in fisica, solo ai laureati in ingegneria individuati al punto 2).
Inoltre, si suggerisce di non consentire l'esercizio delle attività dello specialista in fisica medica anche agli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, finché questi non abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica. Tale facoltà, infatti, si porrebbe in contrasto con gli articoli 79, 82 e 83 della direttiva 2013/59/Euratom, che impongono agli Stati membri di distinguere tra le figure di esperto in materia di protezione contro le radiazioni e di specialista in fisica medica. Inoltre, l'articolo 82, paragrafo 4, consente, se previsto dalla legislazione nazionale, che l'esperto in radioprotezione possa essere incaricato anche della radioprotezione, ma non anche delle altre funzioni specifiche dello specialista in fisica medica.
Lo stesso dicasi per le sovrapposizioni funzionali tra le due citate figure, previste dall'emendamento, nei successivi capoversi "d-septies)", ai punti 1), 2) e 3), relativi all'articolo 163 del decreto vigente, ed "e-ter)", relative all'Allegato XXI, punto 10.1, del decreto;
medesime osservazioni valgono per gli emendamenti 1.34, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.55 e 1.69.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 259**

La 4^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 27 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada;
considerato che il provvedimento è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, e che, in combinato disposto con il comma 3 dello stesso articolo 31, la delega legislativa scadrà il 20 giugno 2025;
considerato che le modifiche prevedono di:
- estendere anche ai locali delle imprese il controllo sulle imprese di trasporto, consentendo così anche agli ispettori del lavoro l'accesso ai dati contenuti nel Sistema nazionale di classificazione del rischio, ai fini della vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada;
- sostituire l'Allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, relativo alle infrazioni sui tempi di

guida e di riposo e sull'installazione del tachigrafo, dando così attuazione alla direttiva delegata (UE) 2024/846, il cui recepimento è scaduto il 14 febbraio 2025, ed evitando l'apertura di una nuova procedura di infrazione;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 260

La 4^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 18 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
considerato che il provvedimento è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, e che, in combinato disposto con il comma 3 dello stesso articolo 31, la delega legislativa scadrà il 20 giugno 2025;
considerato che le modifiche sono volte a un aggiornamento e rafforzamento della normativa, attraverso una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, l'eliminazione di contenuti superflui e il chiarimento di altri, al fine anche di ovviare ad alcune concrete criticità applicative emerse nell'attuazione del nuovo quadro regolatorio, tenendo conto dei progressi tecnico-scientifici intervenuti a livello internazionale e dei suggerimenti pervenuti dalle Istituzioni nazionali, regionali e territoriali, dai diversi enti coinvolti e dai portatori di interesse, in linea con i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022); considerati, in particolare:

- l'articolo 9 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 18 del 2023 sui requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, al fine di recepire i tre regolamenti delegati e le tre decisioni di esecuzione della Commissione europea, pubblicati il 23 aprile 2024, i quali disciplinano i materiali impiegati nella produzione di prodotti destinati al contatto con le acque potabili e i prodotti stessi;
- l'articolo 10 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 18 del 2023 sui requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, al fine di definire, a livello nazionale, il nuovo sistema di valutazione e approvazione di tali reagenti, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2020/2184, prevedendo la compatibilità dei reagenti con le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'acqua, nonché un regime autorizzativo centralizzato presso il Centro nazionale Sicurezza delle Acque (CeNSiA), che sarà applicato a partire dal 12 gennaio 2036, con un periodo transitorio a partire dal 12 gennaio 2028, e l'obbligo di registrazione di tutti i reagenti nella "Banca dati ReMaF", istituita sulla piattaforma digitale AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili);

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 258

La 4^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 19 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere di società;
considerato che il provvedimento è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, e che, in combinato disposto con il comma 3 dello stesso articolo 31, la delega

legislativa scadrà il 21 giugno 2025;

considerato che le modifiche rispondono alle criticità emerse nel primo periodo applicativo del decreto n. 19 del 2023, tenendo conto della dottrina e della prassi notarile in materia e del principio di semplificazione, per correggere la formulazione di alcune disposizioni e rendere più esplicite alcune procedure, fugando così dubbi interpretativi che ostacolano le operazioni transfrontaliere e prevenendo il consolidarsi di interpretazioni divergenti;

ritenuto che, in linea con i criteri dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2022-2023 e con la direttiva (UE) 2019/2121, i previsti interventi sono volti a consentire agli operatori del diritto di disporre di efficaci strumenti per il corretto funzionamento delle operazioni di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo:
in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), si valuti l'opportunità di riferire il punto 2) al sesto comma dell'articolo 2506-ter del codice civile, relativo all'assenza del diritto di recesso nella scissione mediante scorporo.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367(pom.) del 01/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 1 APRILE 2025
367^a Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184-bis-B) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, approvato dal Senato il 19 novembre 2024, è stato poi modificato dalla Camera dei deputati al fine di rideterminare l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, per tenere conto della conclusione del precedente esercizio finanziario nonché della necessità di aggiornare i parametri a suo tempo utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni previste.

Per quanto di competenza, alla luce degli ulteriori elementi forniti presso l'altro ramo del Parlamento, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti una proposta di parere non ostantivo, formulata dal RELATORE.

La Commissione approva.

(1314) Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostantivo)

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostantivo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO dichiara l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostantivo, che risulta approvata.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riaspetto in determinate materie

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della

medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta dell'11 marzo scorso e l'ulteriore proposta presentata, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alla proposta riferita all'articolo 1, che non ha osservazioni sull'emendamento del relatore 1.500.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 4, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nell'emendamento 4.0.5 (testo 2).

Non ha osservazioni sulla proposta 4.0.2, accantonata su indicazione del Governo.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, non ha osservazioni da formulare sugli analoghi emendamenti 10.53, 10.54, 10.55, 10.56 e 10.57, accantonati su indicazione del Governo.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare sulla proposta 1.500, concordando con la Commissione.

Sull'emendamento 4.0.5 (testo 2), il nulla osta del Governo è condizionato a una riformulazione del comma 4, di cui dà lettura.

Sulla proposta 4.0.2, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto l'emendamento attribuisce un compito aggiuntivo alla consigliera o al consigliere nazionale di parità rispetto a quelli che già svolge. Pertanto, la proposta appare suscettibile di determinare oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, che non sono sostenibili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento agli emendamenti 10.53, 10.54, 10.55, 10.56 e 10.57, si pronuncia in senso contrario, in quanto non appare chiara la portata delle analoghe proposte emendative in esame. Segnala infatti che, al verificarsi degli eventi calamitosi, la definizione delle risorse da assegnare ai Commissari per le attività di emergenza, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN), è rimessa a valutazioni condotte dal Dipartimento della Protezione Civile. Non è chiaro, inoltre, il riferimento all'adeguatezza di risorse disponibili "al momento" del verificarsi dell'evento lesivo, che risulta vaga e di difficile valutazione nel caso concreto. Ciò premesso, non può ragionevolmente escludersi che le predette proposte siano suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) chiede al Governo un supplemento di riflessione sull'emendamento 4.0.2, segnalando che lo stesso affronta il tema delle pari opportunità di lavoro richiedendo attività aggiuntive che possono tuttavia essere svolte a risorse invariate.

Prospetta quindi l'inserimento di una clausola di invarianza per assicurare la neutralità finanziaria della disposizione.

Il PRESIDENTE propone, con l'avviso conforme del Governo, di tenere accantonato l'emendamento 4.0.2, così da consentire ulteriori valutazioni istruttorie.

Non essendovi ulteriori interventi, alla luce di quanto emerso nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.53, 10.54, 10.55, 10.56 e 10.57.

Sull'emendamento 4.0.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 4 con il seguente: "4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Il parere è non ostativo sulla proposta 1.500.

L'esame resta sospeso sull'emendamento 4.0.2.".

Il parere, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in

materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è composto di un unico articolo e non è corredata di relazione tecnica.

Tra le modifiche proposte al decreto legislativo n. 101 del 2020, rileva che il comma 1, lettera *b*), capoverso «3-bis.», dispone che le regioni provvedono ad inserire, nella norma urbanistica regionale che disciplina gli studi di pianificazione territoriale, l'obbligo di una valutazione sito-specifica del rischio di inquinamento radon, approvato dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il comma 1, lettera *d*), capoverso «2.», prevede che le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate attraverso la valutazione preliminare dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell'ambito territoriale significativo, nonché mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in interventi di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020. Il comma 1, lettera *e*), dispone la sostituzione, all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, del suddetto decreto legislativo n. 101 del 2020, della lettera *a*), che allo stato prevede tra i requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento radon, l'abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di ingegnere e di architetto: invece, la nuova lettera *a*) richiederebbe l'abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di analisi e progettazione di interventi di prevenzione, mitigazione, bonifica e risanamento di costruzioni da sostanze inquinanti.

A tale riguardo, appare necessario chiarire la portata normativa di tale disposizione, e avere rassicurazioni che eventuali oneri per corsi, esami, per iscrizioni e la tenuta di nuovi albi, elenchi, o altri oneri comunque connessi al conseguimento dell'abilitazione professionale, siano posti a capo dei soggetti interessati.

Per quanto di competenza, occorre valutare altresì se le regioni e le altre amministrazioni interessate potranno far fronte agli adempimenti previsti dalle modifiche normative proposte, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e nel caso valutare l'opportunità di inserire nel testo della proposta di legge in esame una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

In relazione alle considerazioni sopra esposte, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

[\(1425\) Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025](#)

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, recante il prolungamento su due giorni delle votazioni per le consultazioni elettorali e referendarie del 2025, che occorre chiedere di fornire chiarimenti circa la mancata stima di oneri per il trattamento di missione vigente per i presidenti di seggio, ove spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 70 del 1980.

Inoltre, poiché i comuni interessati dovranno provvedere all'anticipazione dei compensi ai componenti del seggio, andrebbe confermata l'applicabilità dell'articolo 17 della legge n. 136 del 1976, che prevede che lo Stato eroghi ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Quanto al comma 2, quinto periodo, che prevede che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative dovranno essere proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati, in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza, va evidenziato che la relazione tecnica si limita a segnalare che gli oneri saranno per 5/6 a carico dello Stato e per 1/6 a carico dell'ente locale, senza tuttavia fornire né una quantificazione completa delle spese interessate da tale riparto, né rassicurazioni in merito alla loro sostenibilità a valere sulle risorse

già previste a legislazione vigente.

A tale proposito, premesso che la disciplina vigente prevede che i comuni debbano sostenere una molteplicità di spese in occasione di consultazioni elettorali e referendum, si fa presente che lo specifico capitolo di bilancio (cap. 1312), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il bilancio triennale 2025-2027, riferito al rimborso ai comuni delle spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali, al momento risulta privo di stanziamenti e indicato per sola memoria: occorre che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo.

Anche sul versante statale, per quanto riguarda il comparto della pubblica sicurezza, si dovrà provvedere alla remunerazione delle ore di straordinario del personale che verrà addetto alla vigilanza dei seggi, per cui andrebbe confermato che tali oneri saranno sostenuti utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 2, in tema di sperimentazione del voto fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie del 2025, con riferimento alle attività svolte dai comuni per consentire la partecipazione al voto degli elettori fuori sede, si rileva come la relazione tecnica evidensi che tali attività saranno espletate nell'ambito dei compiti ordinariamente previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente: al riguardo, andrebbero comunque forniti elementi dimostrativi circa la sostenibilità di tali oneri, considerata la stima, contemplata nella relazione tecnica, di 2,45 milioni di domande, le quali potrebbero dover essere esaminate nel limitato lasso di tempo di trenta giorni.

In merito all'articolo 3, in materia di potenziamento delle misure di digitalizzazione dei sistemi elettorali, per i profili di quantificazione del comma 1, sarebbe opportuno un chiarimento circa la previsione di uno stanziamento limitato al periodo 2025-2027 per il potenziamento infrastrutturale e l'ampliamento delle funzionalità operative della piattaforma informativa elettorale del Ministero dell'interno, considerato che alcuni degli interventi descritti non sembrano avere carattere temporaneo ma permanente, come ad esempio quello di cui alla lettera a) della relazione tecnica, che prevede la continuità operativa del centro elaborazione dati del Sistema Informativo Elettorale (SIEL). A tal fine andrebbe, pertanto, escluso che la norma determini di fatto la necessità di reperire ulteriori risorse a partire dal 2028.

Per i profili di copertura di cui al comma 2, si evidenzia che gli stanziamenti di bilancio dovrebbero essere calibrati sulle effettive necessità sottostanti, per cui andrebbero forniti chiarimenti sull'adeguamento del citato capitolo ai reali fabbisogni che sono stati accertati negli ultimi anni.

Sul comma 3, che prevede l'incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del Ministero dell'interno di n. 1 unità a decorrere dal 1° ottobre 2025 e conseguentemente l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, nell'anno 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un dirigente di livello non generale, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario (fiscali oltre che contributivi), come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Andrebbero, altresì, forniti elementi informativi sugli eventuali oneri da sostenersi per lo svolgimento della relativa procedura concorsuale.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica relativamente al comma 1, trattandosi di maggiori spese in conto capitale, andrebbe confermata la simmetria degli effetti su tutti i saldi rispetto a quelli contabilizzati in termini di competenza finanziaria.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 233.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE domanda al Governo se sia in grado di riferire in merito agli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO chiede il rinvio dell'esame, in quanto l'istruttoria sugli emendamenti non si

è ancora conclusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 254)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso apporta alcune integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 29 del 2024, il quale è stato emanato in attuazione della delega di cui alla legge n. 33 del 2023, e reca un complesso di disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Lo schema è privo dell'intesa della Conferenza unificata: pertanto, per esprimere il parere, occorre attendere la trasmissione della documentazione mancante.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, nel concordare con la relatrice, ribadisce l'assenza dell'intesa della Conferenza unificata, che impedisce allo stato di esprimere il parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.3.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 383(pom.) del 14/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025
383^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1432-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostantivo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti un parere non ostantivo sul testo del provvedimento in esame.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è rinvia.

(1415) Disposizioni in materia di economia dello spazio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore RUSSO (*FdI*) riepiloga gli emendamenti accantonati nell'odierna seduta antimeridiana, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 23.2, 23.18, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.4.

La sottosegretaria SAVINO, nel mettere a disposizione della Commissione una nota istruttoria, con riferimento agli emendamenti 23.2, 23.18, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.4, esprime un avviso contrario in quanto la modalità di copertura finanziaria non è conforme alla vigente normativa contabile. Il rinvio al catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, non consente di individuare né la tipologia del beneficio che si intende ridurre né la sottostante autorizzazione normativa. Nello specifico, a fronte di oneri certi, si prevede un meccanismo di copertura non certo nel *quantum*. Infatti, i sussidi in questione, intesi nella loro definizione più ampia che comprende, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente, non sono quantificati *ex ante* e sono oggetto di aggiornamento periodico ai sensi del comma 2 del citato articolo 68, che prevede: "Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi

ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica." Non è quindi quantificabile il risparmio che si intenderebbe ottenere dalla riduzione dei predetti sussidi, peraltro, come detto, non puntualmente individuati né individuabili. Inoltre, con la proposta si rimetterebbe, in sostanza, a un decreto interministeriale l'abrogazione di norme di rango primario senza peraltro alcuna valutazione in ordine alla congruità delle relative risorse.

Evidenzia quindi che il Ministro dell'ambiente - che trasmette il Catalogo ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) - ha convenuto con il CITE che la graduale rimozione dei sussidi vada definita entro il 2025 in accordo con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e i principi di *Do Not Significant Harm*, del *Green Deal* europeo, della strategia *Fit for 55* e in linea con il Piano Nazionale della Transizione Ecologica. Ricorda, infine, che in precedenti provvedimenti in cui era stato previsto a copertura l'utilizzo di risorse collegate ai SAD si era proceduto all'individuazione di specifiche autorizzazioni di spesa al fine di poterne valutare la compatibilità finanziaria.

Sull'emendamento 23.0.1, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la disposizione determina oneri la cui quantificazione, riportata al comma 3, non è allo stato verificabile. Inoltre, ulteriori criticità derivano dall'assenza di un limite di spesa che consenta di contenere l'onere recato dalla disposizione, oltre che di un adeguato meccanismo di monitoraggio. A ciò si aggiunga che la copertura prevista risulta essere inidonea in assenza di certezza del gettito atteso dall'istituzione dell'imposta straordinaria per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Rappresenta inoltre che la proposta determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la riduzione dei tassi di interesse intrapresa dalle Banche Centrali a seguito del superamento della fiammata inflazionistica del 2022 non assicura, in particolare per gli anni 2025 e 2026, eventuali maggiori entrate delle banche private tale da permettere l'istituzione dell'imposta di cui all'articolo 23-ter.

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 23.2, 23.18, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.4.". Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1445) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 13 maggio scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che occorre verificare gli effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 2.13 (testo 2) e 2.14 (testo 2), ove prevedono l'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi ivi richiamati a partire dalla data del conseguimento dell'abilitazione.

Riguardo all'articolo 3, sulla proposta 3.1000 (testo 2) segnala che occorre avere conferma della compatibilità con le regole di contabilità dell'utilizzo delle somme residue non impiegate per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, a favore di altre misure del PNRR, senza la previsione di alcun termine temporale di riferimento.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti approvati nella seduta del 13 maggio.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione alle proposte 2.13 (testo 2) e 2.14 (testo 2), conferma che da

essi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 3.1000 (testo 2), conferma la compatibilità della proposta con le regole di contabilità, che peraltro sono attentamente verificate in sede gestionale.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, sollecitando il completamento dell'istruttoria.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornirli in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.3.3. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 406(pom.) del 01/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 1° LUGLIO 2025
406^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1452) MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostantivo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti 1.100 e 1.3, che occorre valutare la loro compatibilità con la condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del disegno di legge in esame.

Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.2.

Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 1.0.6.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso non ostantivo su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta 1.0.2 che, sulla base di quanto rappresentato dal Ministero competente nella relativa relazione tecnica, risulta in grado di determinare nuovi o maggiori oneri.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.0.2 per un approfondimento istruttorio.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), nel dichiarare che il proprio Gruppo è favorevole al contenuto dell'emendamento, chiede che l'approfondimento sollecitato dalla senatrice Testor avvenga in tempi ristretti, in quanto la Commissione di merito ha previsto di concludere l'esame nella seduta antimeridiana di domani.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sulla base degli elementi emersi dal dibattito, il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 1.0.2, il cui esame resta sospeso.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(1469) Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso modifica l'articolo 4, comma 1, della legge n. 409 del 1993, allargando la platea dei soggetti terzi ai quali la Confessione religiosa può affidare l'attuazione degli interventi sociali, assistenziali, umanitari, culturali in Italia e all'estero, finanziabili con le entrate dell'otto per mille dell'IRPEF, ricomprensivi altri organismi senza fine di lucro.

Il provvedimento ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi ad ampliare il novero dei soggetti terzi a cui la Tavola Valdese può affidare gli interventi finanziati con le risorse dell'otto per mille dell'IRPEF, ripartite secondo i criteri previsti a legislazione vigente.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1528) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'accordo in esame reca oneri per spese di missione, derivanti dall'articolo 3 pari a 6.406 euro ad anni alterni, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta la necessaria capienza.

La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso sul provvedimento in esame un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, allo spostamento della decorrenza degli oneri all'esercizio 2025 e alla riformulazione della clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale 2025-2027, condizione che è stata puntualmente recepita.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame, al comma 1, reca la citata clausola di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo, come modificata dalla Camera dei deputati.

Al comma 2, viene previsto che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 3 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti svolgeranno le attività previste dal citato Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al comma 3, si dispone che in caso di oneri eventuali derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo, concernente la compensazione di eventuali danni, e dall'articolo 12, concernente l'eventuale approvazione di emendamenti all'Accordo in esame, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto di competenza, appare necessario che il Governo confermi in questa sede la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2, dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, in particolare con riferimento all'Accordo, alle numerose attività previste dagli articoli 2, concernente i settori di cooperazione, e 6, concernente la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, nonché dalla possibilità per i Ministeri della difesa delle parti di stipulare separati accordi aggiuntivi, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo.

La sottosegretaria SAVINO conferma la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, depositando una nota che mette a disposizione della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in quanto le attività discendenti dall'Accordo saranno svolte con risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente; viene confermata tale circostanza anche dalla previsione di cui all'articolo 4 dell'Accordo ("Disposizioni finanziarie") laddove si stabilisce che "1. Ciascuna parte sarà responsabile per le rispettive spese sostenute nell'attuazione del presente accordo. 2. Tutte le attività svolte (comprese quelle di cui all'articolo 2, all'articolo 6 e quelle disciplinate da eventuali separati accordi aggiuntivi) secondo il presente Accordo saranno soggette alla disponibilità di fondi delle Parti"; ne viene dedotta l'esecuzione delle attività solo in presenza di disponibilità di risorse già previste a legislazione vigente, senza che da esse derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva all'unanimità.

(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con il relatore, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti nella seduta del 24 giugno.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) manifesta le proprie perplessità, al di là dei profili finanziari del provvedimento, sulla scelta di prevedere uno specifico veicolo normativo relativo alle piccole e medie imprese, sostenendo che gli interventi di tipo annuale dovrebbero affrontare temi di carattere trasversale e non soggettivo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene ribadito, sotto il profilo finanziario, che la misura reca oneri pari al limite di spesa fissato normativamente al comma 2 dell'articolo 1 in esame. Viene inoltre confermata la congruità delle somme stanziate anche in considerazione del tetto di spesa inserito; in relazione all'articolo 3, viene confermata la neutralità finanziaria della disposizione, considerato che la stessa prevede espressamente il limite massimo di cinque centrali consorziali che possono essere riconosciute: un numero, dunque, esiguo per cui non si determina alcun effetto, in termini di maggiori risorse strumentali, finanziarie e umane, nell'ambito dell'attività di vigilanza che viene già svolta dalla Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla quale è assegnato il compito di revisione, ispezione e verifica del rispetto dei principi mutualistici e delle normative da parte delle cooperative; con riguardo all'articolo 4, viene assicurato che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità; in relazione all'articolo 5, viene ribadito che dalla disposizione, come espressamente indicato dal comma 3, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; viene precisato, quanto alle lettere *e*) e *f*) del comma 1, che gli obiettivi indicati quali criteri di delega sono quelli di ridurre i costi delle attività istruttorie per la valutazione del merito creditizio - posti, peraltro, in capo a soggetti privati - e stimolare l'aggregazione interconsortile dei confidi. Viene specificato che si intendono favorire processi di semplificazione e riduzione degli oneri burocratici e amministrativi in modo da accelerare i processi

istruttori e consentire una maggiore efficienza nella gestione degli stessi; in relazione all'articolo 7, viene ribadita la neutralità della disposizione, considerato che la stessa si limita a esercitare una facoltà di deroga dall'obbligo assicurativo - prevista dalla direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 - per specifiche tipologie di veicoli quali le macchine operatrici quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e i veicoli utilizzati esclusivamente nelle aree portuali e aeroportuali: conseguentemente, nessun effetto in termini di minori entrate si determina a carico della finanza pubblica; con riguardo all'articolo 19, viene chiarito che la disposizione si limita ad apportare due piccole integrazioni alla legge n. 180 del 2011 con la quale è stato istituito il Garante per le micro, piccole e medie imprese. Da un lato, viene prevista una semplice attività di monitoraggio in merito all'attuazione degli indirizzi forniti dalla Commissione dell'Unione europea con riferimento al settore di competenza, senza, dunque, che venga prevista una nuova o ulteriore competenza in capo al Garante dal momento che la previsione si limita a dare un indirizzo da seguire nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio già assegnate e svolte dal Garante. Dall'altro, si prevede che il Garante possa avvalersi di un nuovo metodo di confronto nell'ambito delle attività di consultazioni che sono già attribuite allo stesso. Viene quindi ribadita la assoluta invarianza finanziaria della disposizione in esame, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ([n. 275](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che con lo stesso viene esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, la delega conferita ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n.111.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento in esame, asserendo che il testo unico ha carattere compilativo, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore delle imposte di registro e altri tributi indiretti.

Anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa (ATN) evidenziano il carattere compilativo del testo unico, chiarendo che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.

Per quanto di competenza, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa circa il carattere compilativo del provvedimento e considerato che lo stesso non introduce modifiche alla legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 255 e della Camera dei deputati n. 346.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire in una prossima seduta l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(834\) POTENTI. - Istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello](#)

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante alcune osservazioni sui profili finanziari del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1043) *Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti*

(Parere all'8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 maggio.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante risposte agli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione nella seduta del 1° aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(972) *Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare*

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1547, recante: "Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo".

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3.4. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 411(ant.) del 03/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2025
411^a Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1452-A) Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità i
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rappresentando che, a seguito della richiesta avanzata da parte del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il provvedimento in esame è stato riassegnato in sede referente alla 1^a Commissione permanente.

La Commissione di merito, in sede referente, ha quindi conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo.

Per quanto di competenza, sul testo, corrispondente a quello già adottato in sede redigente, non si formulano osservazioni e si propone pertanto di confermare il parere di nulla osta già reso.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.8 e 2.100, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone dunque in votazione il parere, che risulta approvato.

(1547) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si valuti, all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, la soppressione del riferimento al comma 6 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante una delega al Governo che risulta essere stata già esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.".

La sottosegretaria SAVINO non ha nulla da osservare sulla proposta testé formulata.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere all'8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene innanzitutto rappresentato che, per consentire l'adozione del Piano nazionale d'azione per il radon, con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, sono stati istituiti due fondi in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, vengono richiamati:

- l'articolo 7 recante "Istituzione del Fondo per l'individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101", che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, n. 1 del 2 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, sono stati approvati i criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome ed è stato istituito il Programma triennale per la individuazione delle Aree prioritarie;

- l'articolo 8 recante "Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi", che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo volto a finanziare la progettazione e l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, n. 3 del 3 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, sono stati approvati i criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome ed è stato istituito il Programma per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi;

viene dunque confermato che le attività previste dal disegno di legge in esame potranno essere svolte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi od ulteriori oneri per la finanza pubblica;

con specifico riferimento al comma 1, lettera *d*), capoverso «2.», viene rappresentato che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 101 del 2020 nel richiamare il Piano nazionale d'azione per il radon, nonché le indicazioni tecniche internazionali, definisce già esaustivamente i criteri per l'attuazione delle misure correttive;

con riferimento al comma 1, lettera *e*), viene precisato che nell'attuale formulazione dell'Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, lettera *a*), si parla di "abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili", come da modifica introdotta in forza del decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203. Tale modifica si era resa necessaria al fine di prevenire contestazioni da parte della Commissione europea, la quale - richiedendo il "test di proporzionalità" ai sensi della direttiva 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 - aveva formulato richiesta di chiarimenti circa le ragioni per le quali l'attività di esperto in interventi di risanamento radon era stata limitata alle sole professioni di geometra, ingegnere ed architetto, sebbene nell'ordinamento nazionale vi sarebbero anche altre categorie professionali cui la legge attribuisce analoghe competenze;

viene espressa condivisione sull'opportunità di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria degli oneri riferita alla finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, dopo l'articolo 1, del seguente:

"Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."".

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone dunque in votazione, con l'avviso favorevole del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, in materia di potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca, per i profili di copertura finanziaria, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità a valere sugli stanziamenti indicati al comma 3, con particolare riguardo alle annualità 2026 e 2027.

Si chiedono altresì chiarimenti in merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, relativamente al comma 1 e alle lettere *a), c) e d)* del comma 3, recanti spese in conto capitale. La simmetria dei valori attesi nelle tre annualità su competenza finanziaria, fabbisogno e indebitamento netto non appare infatti conforme alla prassi contabile per gli stanziamenti di tale natura economica. Per quanto concerne l'articolo 2, recante disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026, occorrono ulteriori elementi al fine di determinare la neutralità finanziaria della norma, quali il numero degli incarichi prorogati rispetto a quelli oggetto di nomina, e valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo.

Relativamente all'articolo 3, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'Università e della ricerca, quanto alle procedure concorsuali, si segnala che mentre quelle previste per il primo contingente richiamato dal comma 1 (articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020) dovevano svolgersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il secondo contingente (articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021) era previsto uno stanziamento per l'anno 2021 a copertura degli oneri relativi alla procedura concorsuale. Andrebbe quindi chiarito se il Ministero possa far fronte al rinnovo della procedura concorsuale avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente.

In merito al comma 5, che prevede un incremento di 150.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, della dotazione finanziaria destinata al personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, al fine, esplicitato nella relazione tecnica, di contribuire alla realizzazione degli obiettivi connessi all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, andrebbero forniti i criteri e i parametri considerati per la stima degli oneri complessivi, al fine di valutare il grado di congruità delle risorse previste.

Per quanto riguarda l'articolo 5, volto al potenziamento del Piano d'azione «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», tenuto conto che la norma dispone in merito a risorse finanziarie già assegnate con la legge n. 178 del 2020, destinandole a ulteriori interventi, andrebbe confermata la piena disponibilità di tali risorse, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante.

Posto che la relazione illustrativa dà conto della pubblicazione di una graduatoria dell'Agenzia per la coesione territoriale per l'ammissione al finanziamento previsto in attuazione della legge n. 178 del 2020, andrebbe assicurato che non si siano verificati vincoli giuridici e impegni contabili tali da rendere indisponibili per le nuove finalizzazioni parte o la totalità delle predette risorse.

Inoltre, considerato che la norma è finalizzata a programmare, nell'ambito dell'Accordo per la coesione

di competenza, risorse assegnate per gli anni di competenza 2021, 2022 e 2023, andrebbe confermato che nessun impatto sui saldi di finanza pubblica, previsti a legislazione vigente, discenda per effetto di tali ulteriori finalizzazioni, che dunque devono presentare un profilo di spendibilità in linea con quanto già scontato nei predetti saldi.

In riferimento all'articolo 6, in materia di aziende ospedaliero-universitarie, va preliminarmente evidenziato che il comma 1 reca una disposizione finalizzata ad estendere l'applicazione del contratto collettivo di lavoro del comparto Sanità al personale non dirigenziale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse sulla base dei piani dei fabbisogni.

Per i profili di quantificazione, richiamando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero forniti elementi di quantificazione relativi agli eventuali maggiori oneri annui previsti per le unità da applicare alle attività assistenziali e di supporto alle Aziende Ospedaliero-Universitarie, fornendo maggiori informazioni sulle unità potenzialmente interessate dalla misura e sulle differenze rispetto al contratto collettivo di lavoro applicato alle unità già in servizio. Ove il contratto collettivo del comparto Sanità fosse più favorevole di quello finora applicato, i piani dei fabbisogni di personale determinati nel rispetto della normativa previgente, citati dalla relazione tecnica a sostegno dell'assenza di oneri, andrebbero rideterminati alla luce della modifica normativa. A tale proposito la relazione tecnica fa riferimento al concorso delle Università senza però fornire ulteriori elementi informativi. Andrebbero, inoltre, fornite rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle compensazioni che saranno necessarie a fronte dei fabbisogni minimi di servizio che le Aziende Ospedaliere delle Università saranno comunque tenute ad assicurare all'utenza.

Il comma 2 dispone la conservazione del contratto del comparto istruzione e ricerca per il personale non dirigenziale, già assunto dalle Università e che operi in convenzione presso le aziende di cui al comma 1, senza chiarire l'inquadramento del personale già assunto direttamente dalle predette aziende e non dalle Università. Sul punto, andrebbero assicurato che la disposizione non sia suscettibile di generare contenziosi, dal momento che potrebbe determinare, a parità di qualifica ed anzianità di personale appartenente alla medesima Amministrazione, una differenziazione di trattamenti giuridici e economici.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 256 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nel pomeriggio di oggi si svolgeranno le audizioni dei soggetti con riferimento al disegno di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(578) RUSSO e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a completare l'istruttoria sulla relazione tecnica richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(957) Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a completare l'istruttoria sugli elementi di chiarimento richiesti con riferimento al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1101) MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio.

Il PRESIDENTE rinnova al Governo la sollecitazione per il completamento dell'istruttoria sul disegno di legge in esame.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1325) OCCHIUTO e altri. - Istituzione della "Fondazione La Colombaia"

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a completare l'istruttoria sulla relazione tecnica richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1372) MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

(Parere alle Commissioni 7^a e 8^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a completare l'istruttoria sulla relazione tecnica richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1457) Deputato FOTI e altri. - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, approvato dalla Camera dei deputati

(Pareri alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a completare l'istruttoria sugli elementi di chiarimento richiesti con riferimento al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella antimeridiana di ieri.

Chiede chiarimenti circa l'andamento dei lavori la senatrice AMBROGIO (FdI), a cui dà risposta il PRESIDENTE.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(836) DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli

stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

La senatrice MENNUNI (*FdI*) sollecita il Governo a completare l'istruttoria sulla relazione tecnica richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 269(ant.) del 04/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025

269^a Seduta

*Presidenza della Vice Presidente
CANTU'*

La seduta inizia alle ore 11,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZULLO (*FdI*) rileva che l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 modifica l'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024, il quale, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza degli addetti, ha disposto il trasferimento all'amministrazione straordinaria della Acciaierie d'Italia (ADI) S.p.a. di risorse fino a 150 milioni di euro, incrementabili di ulteriori 150 milioni. La disposizione in esame innalza il limite di tale incremento a 400 milioni.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) fa presente il giudizio negativo della propria parte politica sul provvedimento in esame. Questo destina infatti risorse a una ripresa dell'attività produttiva basata sull'impiego del carbone, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Replica il relatore ZULLO (*FdI*), il quale sottolinea che l'impiego delle risorse di cui al decreto-legge n. 3 è specificamente finalizzato a una ripresa produttiva armonizzata con le esigenze di tutela ambientale. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine messa ai voti e approvata a maggioranza.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore SATTA (*FdI*) riferisce sul disegno di legge n. 1043, finalizzato a integrare la normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, recata dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), aggiunge la nuova lettera *d-bis*) all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 101. In forza di tale integrazione, il Piano nazionale di azione per il radon 2023-2032 include i criteri per la definizione degli studi mineralogici e geochimici tesi a valutare preventivamente

il rischio di inquinamento da radon sito-specifico e dei materiali da costruzione.

La successiva lettera *b*) aggiunge all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 il nuovo comma 3-*bis*, il quale stabilisce che regioni e province autonome provvederanno a inserire nelle rispettive discipline urbanistiche l'obbligo di una valutazione sito-specifica del rischio di inquinamento da radon.

La lettera *c*) modifica l'articolo 12, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 101, prevedendo che la progettazione delle costruzioni nuove venga eseguita in accordo con le linee guida contenute nel Piano nazionale, ovvero valutando parametri pertinenti quali la concentrazione di radon nelle rocce e nel suolo.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 101, limitando la discrezionalità degli esperti relativamente alle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici.

La successiva lettera *e*) interviene sull'Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 101, riguardo i requisiti minimi degli esperti di interventi di risanamento da radon. Al riguardo, in considerazione della natura delle azioni di bonifica, appare opportuno garantire che possa essere qualificato esperto di interventi di risanamento da radon, oltre al professionista abilitato alla progettazione di opere edili, il professionista abilitato alla progettazione di opere impiantistiche.

Inoltre, tenuto conto della definizione normativa vigente della figura dell'esperto di radioprotezione, appare congruo attribuire unicamente a tale figura il compito di attestare l'esito delle operazioni di risanamento.

Risultano inoltre opportuno valutare ulteriori interventi migliorativi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 101, in primo luogo con riguardo agli articoli 127 e 155, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa tecnica internazionale di riferimento, a tutela della sicurezza dei lavoratori soggetti a valutazione dosimetrica.

Si pone poi l'esigenza di evitare disparità di trattamento a livello unionale relativamente all'accesso alla professione di esperto in fisica medica, così come definito della direttiva 2013/59/Euratom tra gli ingegneri biomedici italiani e quelli stabiliti negli altri Stati membri, posto che l'ordinamento italiano riserva l'accesso a tale specializzazione a coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in fisica.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) richiama l'attenzione sulla rilevanza dell'inquinamento da radon in quanto agente patogeno. Sottolinea quindi l'esigenza di una riflessione mirata all'impatto del disegno di legge in esame in rapporto alle specificità dei diversi territori, spesso caratterizzati da livelli di rischio notevolmente differenziati.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) osserva l'innalzamento delle tutele derivanti dal disegno di legge rispetto a fattori di rischio già noti, in ragione del potenziamento degli strumenti di controllo.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) rammenta a sua volta la diversa incidenza del rischio da radon nei territori e rileva l'adeguatezza del provvedimento in esame rispetto alla conseguente prevenzione, posto che occorre tenere in debita considerazione l'aspetto del monitoraggio circa l'attuazione delle misure di protezione.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ribadisce la centralità da accordare al tema del monitoraggio.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) sollecita un'integrazione della proposta sulla base della riconosciuta rilevanza del monitoraggio.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) richiama l'attenzione sull'aspetto degli effetti dell'intervento legislativo.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*), sulla base di quanto emerso dal dibattito, integra il proprio schema di parere con un'osservazione specifica.

Lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato), è quindi posto in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità.

(994) BERGESIO e altri. - Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in esame, il quale prevede l'istituzione di una zona franca extradoganale montana (ZFEM) nel territorio della Valle di Susa.

Tra le agevolazioni a favore delle imprese operanti esclusivamente nella ZFEM ha rilevanza, per quanto di competenza, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la loro attività all'interno della ZFEM.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1241

In riferimento alla discussione del disegno di legge n. 1241, in materia di prestazioni sanitarie, la presidente [CANTU'](#) comunica che i senatori Silvestro e Daniela Ternullo intendono ritirare la propria firma all'emendamento 7.0.1 (testo 4).

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Considerato l'andamento dei lavori, la presidente [CANTU'](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 15,45 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1043**

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
valutate le integrazioni e le modifiche da esso recate alla normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom;
considerato che le azioni di bonifica comportano attività di progettazione di opere edili o, nella maggioranza dei casi, di natura impiantistica, risultando così opportuno garantire che sia il professionista abilitato alla progettazione di opere edili, sia il professionista abilitato alla progettazione di opere impiantistiche possa essere qualificato esperto di interventi di risanamento da radon;
tenuto conto che in base alla definizione normativa vigente della figura dell'esperto di radioprotezione appare congruo attribuire unicamente a tale figura il compito di attestare l'esito delle operazioni di risanamento;

rilevata l'opportunità di ulteriori interventi migliorativi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 101 del 2020, in primo luogo con riguardo agli articoli 127 e 155, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa tecnica internazionale di riferimento, a tutela della sicurezza dei lavoratori soggetti a valutazione dosimetrica;

osservata inoltre l'esigenza di evitare disparità di trattamento relativamente all'accesso alla professione di specialista in fisica medica, così come definito dalla direttiva 2013/59/Euratom, a danno degli ingegneri biomedici e clinici italiani, peraltro ingiustificate alla luce delle competenze nell'ambito della fisica medica caratterizzanti la loro formazione universitaria,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, si raccomanda una particolare attenzione al monitoraggio delle dosi di radon presenti nei territori interessati e, più in generale, all'impatto applicativo del provvedimento esaminato.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare l'inserimento, dopo la lettera *d)*, delle seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'articolo 155 i servizi di dosimetria e gli organismi di misura devono garantire i requisiti minimi di cui all'articolo 155, comma 3-*bis*";

d-ter) all'articolo 155, il comma 3-*bis*, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* sono in possesso di accreditamento in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il servizio di dosimetria e per le metodiche impiegate nelle attività di organismo di misura";

d-quater) all'articolo 159, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: "16-bis. L'iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria che sono iscritti all'elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro della Salute, 27 febbraio 2020 n. 60. Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente comma, che: 1) successivamente all'entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica; 2) prima dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera *e*). Agli stessi è altresì consentito l'accesso all'ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione";

d-quinquies) all'articolo 163, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il datore di lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alle prove di cui al comma 3, lettera *b*), a personale dipendente o a un soggetto che presta attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 159, scelto d'intesa con lo specialista in fisica medica e che opera sotto la responsabilità di quest'ultimo secondo le direttive dallo stesso definite e i protocolli di esecuzione di cui alla successiva lettera *c*)».

Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si segnala l'opportunità che le parole «analisi e progettazione» siano sostituite con le seguenti: «progettazione di impianti o opere edili, nell'ambito». Si raccomanda infine alla Commissione di merito di aggiungere, dopo la lettera *e*), la seguente: «*e-bis* all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 3, lettera *a*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La definizione della metodologia di misura da adottare, l'individuazione dei punti per lo svolgimento della campagna di misura, il calcolo della dose efficace sia ante che post-intervento di risanamento, nonché la redazione di apposita relazione illustrativa attestante l'esito dell'intervento di risanamento di cui all'articolo 18, comma 3, sono attribuite all'esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato dal datore di lavoro."».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1043

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
valutate le integrazioni e le modifiche da esso recate alla normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom;
considerato che le azioni di bonifica comportano attività di progettazione di opere edili o, nella maggioranza dei casi, di natura impiantistica, risultando così opportuno garantire che sia il professionista abilitato alla progettazione di opere edili, sia il professionista abilitato alla progettazione di opere impiantistiche possa essere qualificato esperto di interventi di risanamento da radon;
tenuto conto che in base alla definizione normativa vigente della figura dell'esperto di radioprotezione appare congruo attribuire unicamente a tale figura il compito di attestare l'esito delle operazioni di risanamento;
rilevata l'opportunità di ulteriori interventi migliorativi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 101 del 2020, in primo luogo con riguardo agli articoli 127 e 155, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa tecnica internazionale di riferimento, a tutela della sicurezza dei lavoratori soggetti a valutazione dosimetrica;
osservata inoltre l'esigenza di evitare disparità di trattamento relativamente all'accesso alla professione di specialista in fisica medica, così come definito dalla direttiva 2013/59/Euratom, a danno degli ingegneri biomedici e clinici italiani, peraltro ingiustificate alla luce delle competenze nell'ambito della fisica medica caratterizzanti la loro formazione universitaria,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
In riferimento all'articolo 1, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare l'inserimento,

dopo la lettera *d*), delle seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'articolo 155 i servizi di dosimetria e gli organismi di misura devono garantire i requisiti minimi di cui all'articolo 155, comma 3-*bis*";

d-ter) all'articolo 155, il comma 3-*bis*, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "*a*) sono in possesso di accreditamento in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il servizio di dosimetria e per le metodiche impiegate nelle attività di organismo di misura";

d-quater) all'articolo 159, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: "16-*bis*. L'iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria che sono iscritti all'elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro della Salute, 27 febbraio 2020 n. 60. Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente comma, che: 1) successivamente all'entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica; 2) prima dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera *e*). Agli stessi è altresì consentito l'accesso all'ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione";

d-quinquies) all'articolo 163, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il datore di lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alle prove di cui al comma 3, lettera *b*), a personale dipendente o a un soggetto che presta attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 159, scelto d'intesa con lo specialista in fisica medica e che opera sotto la responsabilità di quest'ultimo secondo le direttive dallo stesso definite e i protocolli di esecuzione di cui alla successiva lettera *c*)"».

Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si segnala l'opportunità che le parole «analisi e progettazione» siano sostituite con le seguenti: «progettazione di impianti o opere edili, nell'ambito». Si raccomanda alla Commissione di merito di aggiungere, dopo la lettera *e*), la seguente: «*e-bis*) all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 3, lettera *a*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La definizione della metodologia di misura da adottare, l'individuazione dei punti per lo svolgimento della campagna di misura, il calcolo della dose efficace sia ante che post-intervento di risanamento, nonché la redazione di apposita relazione illustrativa attestante l'esito dell'intervento di risanamento di cui all'articolo 18, comma 3, sono attribuite all'esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato dal datore di lavoro."».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.